



Credito Emiliano SpA

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI

ai sensi dell'articolo 123-*bis* TUF

(Modello di amministrazione e controllo tradizionale)



Emittente: **CREDITO EMILIANO SpA**

Sito Web: www.credem.it

Esercizio a cui si riferisce la Relazione: 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2013

Data di approvazione della Relazione: 14.03.2014

Reggio Emilia, 14 marzo 2014



Sommario

GLOSSARIO	4
1. PROFILO DELL'EMITTENTE	5
2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123-bis comma 1 TUF)	8
a) Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis comma 1, lettera a) TUF)	8
b) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis comma 1, lettera b) TUF)	8
c) Partecipazioni rilevanti al capitale (ex art. 123-bis comma 1, lettera c) TUF)	8
d) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis comma 1, lettera d) TUF)	8
e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123-bis comma 1, lettera e) TUF)	9
f) Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis comma 1, lettera f) TUF)	9
g) Accordi tra azionisti (ex art. 123-bis comma 1, lettera g) TUF)	9
h) Clausole di <i>change of control</i> (ex art. 123-bis comma 1, lettera h) TUF) e disposizioni statutarie in materia di OPA (ex artt. 104, comma 1-ter e 104-bis, comma 1)	9
i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex art. 123-bis comma 1, lettera m) TUF)	9
l) Attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 e ss. c.c.)	11
3. COMPLIANCE (ex art. 123-bis comma 2, lettera a) TUF)	12
4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	13
4.1. NOMINA E SOSTITUZIONE (ex art. 123-bis comma 1, lettera l) TUF)	13
4.2. COMPOSIZIONE (ex art. 123-bis comma 2, lettera d) TUF)	15
4.3. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF 19	19
4.4. ORGANI DELEGATI	25
4.5. ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI	28
4.6. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI	28
4.7. <i>LEAD INDEPENDENT DIRECTOR</i>	30
5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE	31
6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (ex art. 123-bis comma 2, lettera d) TUF)	33
7 – 8. COMITATO NOMINE E REMUNERAZIONI	37
9. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	42
10. COMITATO CONTROLLO E RISCHI	45
11. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI	50
11.1. AMMINISTRATORE ESECUTIVO INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI	54



11.2. RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT	55
11.3. MODELLO ORGANIZZATIVO ex D. Lgs. 231/2001.....	58
11.4 SOCIETÀ DI REVISIONE.....	59
11.5 DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E ALTRI RUOLI E FUNZIONI AZIENDALI	60
11.6. COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI	61
12. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	63
13. NOMINA DEI SINDACI	66
14. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (ex art. 123- <i>bis</i> comma 2, lettera d) TUF).....	68
15. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI	70
16. ASSEMBLEE (ex art. 123- <i>bis</i> comma 2, lettera c) TUF).....	71
17. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (ex art. 123- <i>bis</i> , comma 2, lettera a), TUF)	75
18. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO.....	76
 TABELLE	 77
TABELLA 1: INFORMAZIONI sugli ASSETTI PROPRIETARI	78
TABELLA 2: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI	79
TABELLA 3: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE	81
 INCARICHI RICOPERTI DAGLI AMMINISTRATORI DI CREDITO EMILIANO IN ALTRE SOCIETÀ QUOTATE IN MERCATI REGOLAMENTATI (ANCHE ESTERI), IN SOCIETÀ FINANZIARIE, BANCARIE, ASSICURATIVE O DI RILEVANTI DIMENSIONI	 83



GLOSSARIO

Banca: Credito Emiliano S.p.A.

Codice/Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana SpA, ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria.

Cod. civ./c.c.: il codice civile.

Consiglio: il Consiglio di Amministrazione di Credito Emiliano S.p.A.

CREDEM: Credito Emiliano S.p.A.

Credembanca: Credito Emiliano S.p.A.

CREDEMHOLDING: Credito Emiliano Holding S.p.A.

Emittente: l'emittente azioni quotate cui si riferisce la Relazione (Credito Emiliano S.p.A.).

Esercizio: l'esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione (2013).

Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato da Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (e successive modificazioni e integrazioni) in materia di emittenti.

Regolamento Mercati Consob: il Regolamento emanato da Consob con deliberazione n. 16191 del 2007 (come successivamente modificato) in materia di mercati.

Regolamento Parti Correlate Consob: il Regolamento emanato da Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti correlate.

Relazione: la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari che le società sono tenute a redigere ai sensi dell'art. 123-*bis* TUF.

TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).

TUB: il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario).



1. PROFILO DELL'EMITTENTE

Credito Emiliano S.p.A. è una società emittente titoli quotati nel Mercato Telematico Azionario (MTA) gestito da Borsa Italiana e assolve, pertanto, agli obblighi normativi e regolamentari connessi alla quotazione in tale mercato. Segnatamente CREDEM non è società appartenente all'indice FTSE-Mib.

CREDEM è Capogruppo del Gruppo Bancario "Credito Emiliano - CREDEM", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 61 del TUB ed esercita l'attività di direzione e coordinamento sulle società facenti parte del "Gruppo" anche ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del codice civile. Le linee guida che informano l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento e che disciplinano il modello organizzativo sono declinate nell'apposito regolamento interno di *Governance*.

Il quadro complessivo della *corporate governance* di CREDEM, inteso come il sistema delle regole e delle procedure cui gli organi sociali fanno riferimento per ispirare la propria linea di condotta e adempiere alle diverse responsabilità nei confronti dei propri *stakeholder*, è stato definito secondo le norme vigenti e le raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana, tenendo presenti le caratteristiche specifiche di CREDEM, società quotata con un "capitale di comando" fortemente concentrato in capo ad un unico socio detentore di una interessenza partecipativa del 76,87% (Credito Emiliano Holding S.p.A.). Il Codice, in linea con l'esperienza dei principali mercati internazionali, indica le *best practice* in materia di governo societario raccomandate dal Comitato per la Corporate Governance alle società quotate, da applicarsi secondo il principio del "*comply or explain*" che richiede di spiegare le ragioni dell'eventuale mancato adeguamento a una o più raccomandazioni contenute nei principi o nei criteri applicativi. CREDEM, inoltre, in quanto banca, è soggetta alle previsioni dettate dalla Banca d'Italia con le proprie disposizioni di vigilanza e, con riferimento al tema della *corporate governance*, alla specifica normativa delle "*Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche*" pubblicate nel 2008 ed alle successive disposizioni applicative in materia di organizzazione e governo societario delle banche.

CREDEM ha adottato, quale sistema di amministrazione e controllo, il modello c.d. "tradizionale", caratterizzato dalla presenza di una Assemblea dei Soci e di due organi entrambi di nomina assembleare:

- il Consiglio di Amministrazione, alla data del 14 marzo 2014 composto da 12 Consiglieri di cui: 3 indipendenti, 3 di genere femminile, 4 esecutivi e 8 non esecutivi;
- il Collegio Sindacale, composto da 3 Sindaci effettivi, di cui uno di genere femminile, e due supplenti.

La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione (Deloitte & Touche S.p.A.), in applicazione delle vigenti disposizioni normative in materia.

In tale sistema:

- la funzione di indirizzo e supervisione strategica è svolta dal Consiglio di Amministrazione, che delibera sugli indirizzi di carattere strategico e ne verifica nel continuo l'attuazione;
- la funzione di gestione è svolta dallo stesso Consiglio di Amministrazione, per quanto riguarda le attribuzioni non espressamente delegate ad altri organi, dal Comitato Esecutivo, per le attribuzioni a questo delegate e dal Direttore Generale (responsabili della gestione aziendale);
- la funzione di controllo compete al Collegio Sindacale, il quale è organo che vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione, sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dal Codice di Autodisciplina per le società quotate cui la Banca ha aderito. Il Collegio Sindacale di CREDEM svolge, altresì, le funzioni di ODV di cui al D.Lgs. n. 231/2001 dal 01.01.2014.



La preferenza per il sistema di amministrazione tradizionale è conseguita alla valutazione delle caratteristiche di ciascun modello, condotta anche mediante l'analisi dei costi e dei benefici dai quali ciascuno di essi è caratterizzato, nonché dei relativi sistemi di funzionamento, anche in funzione degli obiettivi che CREDEM si propone di raggiungere.

Il modello di amministrazione e controllo tradizionale è stato ritenuto, pertanto, il più adeguato alla struttura proprietaria della Banca e alle sue dimensioni, nonché il più idoneo ad assicurare l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli, in quanto consente una chiara distinzione di ruoli e responsabilità, tra i quali l'attribuzione in capo all'Assemblea dei soci di talune competenze inderogabili che permettono la più ampia trasparenza nei confronti degli azionisti.

La *mission* di CREDEM è perseguire l'“*Eccellenza nella creazione di valore nel tempo*”. A tale espressione essenziale è stata data la seguente declinazione più puntuale a favore di tutti gli *stakeholder*:

- puntare all'eccellenza nella creazione di valore nel tempo, non limitandosi a generare valore immediato, ma costruendo i presupposti per continuare a farlo in futuro, ponendo attenzione sia alla sostanza che alla forma delle azioni;
- offrire ai propri clienti soluzioni concrete e facilmente fruibili, attraverso un servizio curato e accogliente;
- dare opportunità di crescita professionale alle persone, in un contesto meritocratico caratterizzato da ascolto, rispetto e gioco di squadra;
- garantire agli azionisti una redditività significativa ma sostenibile, preservando la solidità e la reputazione del Gruppo.

Sin dal 2002 CREDEM redige annualmente e presenta ai propri azionisti la “Relazione sul governo societario” mediante la predisposizione di apposita relazione destinata ai propri azionisti, agli investitori nonché a Borsa Italiana per mezzo della quale fornisce idonea informativa sul proprio sistema di *corporate governance*.

Nell'ambito della continua evoluzione della normativa (comunitaria e nazionale) nonché, in generale, della *best practice* internazionale, Borsa Italiana ha deciso di procedere ad un aggiornamento dei principi di *corporate governance* che nel marzo 2006 ha portato all'emanazione di una nuova versione del Codice di Autodisciplina.

Nel marzo 2010, il Comitato per la Corporate Governance promosso dalla Borsa Italiana, ha approvato un nuovo testo delle raccomandazioni del Codice relative alla remunerazione degli Amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche in considerazione delle raccomandazioni formulate sulla materia dalla Commissione Europea nel 2009.

Nel dicembre 2011 il Comitato per la Corporate Governance ha apportato significative innovazioni al testo del Codice per tenere conto dei numerosi interventi normativi che avevano reso obsolete alcune sue raccomandazioni e per adeguarlo all'evoluzione della *best practice* nazionale e internazionale.

Gli emittenti sono stati invitati ad applicare tali modifiche entro la fine dell'esercizio 2012, informandone il mercato con la relazione sul governo societario da pubblicarsi nel corso dell'esercizio successivo.

Al fine di agevolare l'informativa delle società circa la propria struttura di *governance* e consentire al mercato una migliore comparazione del grado di adesione al Codice da parte di ciascuna società quotata, Borsa Italiana ha pubblicato dal 2008 un format di relazione sul governo societario, da ultimo aggiornato nel gennaio 2013, il cui utilizzo è facoltativo. A partire dalla redazione della Relazione sul governo societario relativa all'esercizio 2008, CREDEM ha tenuto conto delle indicazioni di cui al predetto format. Alla luce delle previsioni contenute nel Codice e sulla base dell'ultimo format fornito da Borsa Italiana è stata predisposta la presente Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, redatta ai sensi dell'articolo 123-bis del TUF. Al riguardo, si precisa che le singole previsioni del format della Borsa Italiana sono state riportate nel testo ed evidenziate su sfondo di colore giallo.



CREDITO EMILIANO SPA

La Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 14 marzo 2014 viene pubblicata contemporaneamente alla relazione sulla gestione sul sito *web* dell'Emittente¹.

Le informazioni contenute nella Relazione, ove non diversamente specificato, sono riferite alla data della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

¹ http://www.credem.it/Company_Profile/Pagine/Corporate_Governance.aspx



2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123-bis comma 1 TUF) alla data del 31/12/2013

a) Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis comma 1, lettera a) TUF)

INDICARE L'AMMONTARE IN EURO DEL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO.
INDICARE LE CATEGORIE DI AZIONI CHE COMPONGONO IL CAPITALE SOCIALE COMPILANDO LA TABELLA 1, RIPORTATA IN APPENDICE.
INDICARE, SE EMESSI, ALTRI STRUMENTI FINANZIARI CHE ATTRIBUISCONO IL DIRITTO DI SOTTOSCRIVERE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE, COMPILANDO LA TABELLA 1.
PER I PIANI DI INCENTIVAZIONE A BASE AZIONARIA (STOCK OPTION, STOCK GRANT, ETC.) CHE COMPORTANO AUMENTI, ANCHE GRATUITI, DEL CAPITALE SOCIALE SI PUÒ FARE UN RINVIO ALLE PARTI RILEVANTI DEL BILANCIO, DEI DOCUMENTI INFORMATIVI PREDISPOSTI AI SENSI DELL'ART. 84-BIS DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB E DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 84-QUATER DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

Il capitale sociale sottoscritto e versato di CREDEM ammonta ad Euro 332.392.107, suddiviso in 332.392.107 azioni ordinarie. Non sono state emesse ulteriori categorie di azioni, strumenti partecipativi, obbligazioni convertibili o scambiabili.

Informazioni dettagliate sulla composizione del capitale sociale di CREDEM sono riportate nella [Tabella 1 - "Informazioni sugli assetti proprietari"](#) in appendice alla presente Relazione.

Per quanto riguarda altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione, non sono state emesse obbligazioni convertibili o *Warrant*. Non sono stati attuati piani di incentivazione a base azionaria (*stock option*, *stock grant* etc) che comportano aumenti anche gratuiti di capitale sociale (per i piani di incentivazione in essere si rimanda alla [Sezione 9 - Remunerazione degli Amministratori](#)).

b) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis comma 1, lettera b) TUF)

INDICARE SE ESISTONO RESTRIZIONI AL TRASFERIMENTO DI TITOLI, QUALI AD ESEMPIO LIMITI AL POSSESSO DI TITOLI O LA NECESSITÀ DI OTTENERE IL GRADIMENTO DA PARTE DELL'EMITTENTE O DI ALTRI POSSESSORI DI TITOLI.
IN CASO Affermativo, DESCRIVERE TALI RESTRIZIONI E I TITOLI CUI QUESTE SI RIFERISCONO.

Alla data di approvazione della presente Relazione non esistono restrizioni al trasferimento dei titoli.

c) Partecipazioni rilevanti al capitale (ex art. 123-bis comma 1, lettera c) TUF)

INDICARE LE PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE, DIRETTE O INDIRETTE, AD ESEMPIO TRAMITE STRUTTURE PIRAMIDALI O DI PARTECIPAZIONE INCROCIATA, SECONDO QUANTO RISULTA DALLE COMUNICAZIONI EFFETTUATE AI SENSI DELL'ART. 120 TUF, COMPILANDO LA TABELLA 1:

L'unico azionista che al 31.12.2013 partecipa in misura superiore al 2% del capitale sociale, rappresentato da azioni con diritto di voto, è Credito Emiliano Holding S.p.A., come meglio rappresentato nella [Tabella 1 "Informazioni sugli assetti proprietari"](#) in appendice alla presente Relazione.

d) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis comma 1, lettera d) TUF)

INDICARE SE SONO STATI EMESSI TITOLI CHE CONFERISCONO DIRITTI SPECIALI DI CONTROLLO.
IN CASO Affermativo, INDICARE, SE NOTI, I POSSESSORI DI TALI TITOLI E FORNIRE UNA DESCRIZIONE DEI DIRITTI.
ILLUSTRARE L'ESISTENZA DI EVENTUALI POTERI SPECIALI (AD ESEMPIO QUELLI DI CUI ALLA LEGGE 474/94).



Non sono stati emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo ovvero poteri speciali.

e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123-bis comma 1, lettera e) TUF)

DESCRIVERE IL MECCANISMO DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DI VOTO PREVISTO IN UN EVENTUALE SISTEMA DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI, QUANDO IL DIRITTO DI VOTO NON È ESERCITATO DIRETTAMENTE DA QUESTI ULTIMI.

Non risulta un sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti in cui il diritto di voto sia esercitato da rappresentanti degli stessi.

f) Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis comma 1, lettera f) TUF)

INDICARE SE ESISTONO RESTRIZIONI AL DIRITTO DI VOTO, AD ESEMPIO LIMITAZIONI DEI DIRITTI DI VOTO AD UNA DETERMINATA PERCENTUALE O AD UN CERTO NUMERO DI VOTI, TERMINI IMPOSTI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO O SISTEMI IN CUI, CON LA COOPERAZIONE DELL'EMITTENTE, I DIRITTI FINANZIARI CONNESSI AI TITOLI SONO SEPARATI DAL POSSESSO DI TITOLI.
IN CASO Affermativo, DESCRIVERE LE RESTRIZIONI E I SISTEMI IN ESSERE E I TITOLI CUI QUESTI SI RIFERISCONO.

Non sono previste restrizioni all'esercizio del diritto di voto. Per le informazioni relative all'esercizio del diritto di voto si rimanda alla [Sezione 16 – “Assemblee”](#) della presente Relazione.

g) Accordi tra azionisti (ex art. 123-bis comma 1, lettera g) TUF)

DESCRIVERE EVENTUALI ACCORDI TRA AZIONISTI CHE SONO NOTI ALL'EMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 122 TUF.

All'Emittente non risulta l'esistenza di accordi tra azionisti rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF.

h) Clausole di *change of control* (ex art. 123-bis comma 1, lettera h) TUF) e disposizioni statutarie in materia di OPA (ex artt. 104, comma 1-ter e 104-bis, comma 1)

INDICARE SE L'EMITTENTE O UNA SUA CONTROLLATA HA STIPULATO ACCORDI SIGNIFICATIVI CHE ACQUISTANO EFFICACIA, SONO MODIFICATI O SI ESTINGUONO IN CASO DI CAMBIAMENTO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ CONTRAENTE.
IN CASO Affermativo, DESCRIVERE GLI EFFETTI DI TALI ACCORDI, SALVO CHE LA LORO NATURA NON SIA TALE PER CUI LA LORO DIVULGAZIONE ARRECHEREBBE GRAVE PREGIUDIZIO ALL'EMITTENTE (TALE DEROGA NON SI APPLICA QUANDO L'EMITTENTE HA L'OBLIGO SPECIFICO DI DIVULGARE TALI INFORMAZIONI SULLA BASE DI ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE).
IN MATERIA DI OPA:
• INDICARE SE E IN CHE MISURA LO STATUTO DELL'EMITTENTE DEROGA ALLE DISPOSIZIONI SULLA *PASSIVITY RULE* PREVISTE DALL'ART. 104, COMMI 1 E 2, DEL TUF;
• INDICARE SE LO STATUTO DELL'EMITTENTE PREVEDE L'APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI NEUTRALIZZAZIONE CONTEMPLATE DALL'ART. 104-BIS, COMMI 2 E 3, DEL TUF

CREDEM e le sue controllate non hanno in essere accordi significativi che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della società contraente. Lo Statuto di CREDEM non prevede deroghe alle disposizioni sulla *passivity rule* previste dall'art. 104 commi 1 e 2 del TUF, né l'applicazione delle regole di neutralizzazione contemplate dall'art. 104-bis, commi 2 e 3 del TUF.

i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex art. 123-bis comma 1, lettera m) TUF)



**INDICARE SE IL CONSIGLIO È STATO DELEGATO AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 2443 DEL COD. CIV. O PUÒ EMETTERE STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI.
IN CASO AFFERMATIVO, INDICARE IN MANIERA SINTETICA I POTERI ATTRIBUITI AL CONSIGLIO (PRECISANDO SE LE DELEGHE AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE PREVEDONO O ESCLUDONO IL DIRITTO DI OPZIONE).**

L'Assemblea Straordinaria del 26 giugno 2008 ha deliberato la delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento in denaro, in uno o più tempi e comunque entro un periodo massimo di cinque anni dalla data della citata Assemblea, per un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 500.000.000 (ridottisi ad Euro 250.000.000,00 a seguito della prima *tranche* di aumento già esercitata e deliberata dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della predetta delega, nelle sedute del 3 luglio 2008 e dell'8 ottobre 2008), mediante emissione di azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1 cadauna, da offrire in opzione agli aventi diritto con ogni più ampia facoltà per gli Amministratori di stabilire, di volta in volta, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi inclusi il prezzo di emissione (compreso il sovrapprezzo) delle azioni stesse e il loro godimento². Alla scadenza dei cinque anni, il Consiglio di Amministrazione non ha dato ulteriore esecuzione alla delega rispetto a quanto sopra indicato.

**INDICARE SE L'ASSEMBLEA HA AUTORIZZATO L'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DEGLI ARTT. 2357 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE.
IN CASO AFFERMATIVO, RIPORTARE LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DELLA DELIBERA DI AUTORIZZAZIONE E IL NUMERO DI AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO.**

L'Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2012 ha autorizzato un programma di acquisto di azioni proprie a servizio di piani di remunerazione basati su strumenti finanziari, espressamente richiesti dalla normativa del settore bancario. Conformemente alle prescrizioni dettate da Banca d'Italia, tali piani sono volti a motivare e fidelizzare le persone che occupano posizioni chiave nel Gruppo allineandone gli interessi con quelli degli azionisti, nonché a consentire il rispetto delle previsioni normative di settore. L'acquisto e la disposizione di azioni proprie ha quindi avuto la finalità di consentire a CREDEM di disporre di azioni proprie in portafoglio sufficienti all'integrale copertura dei relativi piani. Il programma, con validità 18 mesi dalla data della delibera assembleare, si è concluso il 28 ottobre 2013.

Ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile l'Assemblea ha autorizzato l'acquisto di azioni proprie sui mercati regolamentati secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, in osservanza dell'art. 132 del TUF e dell'art. 144-*bis* del Regolamento Emittenti. Inoltre, sulla scorta di quanto espressamente deliberato dall'Assemblea, le operazioni di acquisto di azioni potevano avvenire anche con le modalità previste dal Regolamento (CE) n. 2273/2003, al fine di beneficiare, ove esistenti i presupposti, delle deroghe dalla disciplina degli abusi di mercato, ai sensi dell'art. 8 della Direttiva 2003/6/CE del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate ed alla manipolazione del mercato.

La scelta per le diverse modalità di effettuazione delle operazioni di acquisto è stata demandata al Consiglio di Amministrazione, rappresentando per questi una facoltà. Gli acquisti sono stati autorizzati fino al limite massimo di due milioni azioni ordinarie (pari allo 0,6% circa del capitale sociale ordinario), ad un prezzo non inferiore del 10%, nel suo limite minimo, e non superiore del 10%, nel suo massimo, rispetto al prezzo di riferimento registrato dalle azioni nella seduta di Borsa precedente a quella di effettuazione dell'acquisto o alla data di fissazione del prezzo.

Per ciascuna negoziazione di acquisto effettuata nei mercati regolamentati è stato contemplato il limite di un prezzo mai superiore a quello più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente ed il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione luogo dell'acquisto a norma dell'art. 5, comma 1, del Regolamento CE 2273/2003.

L'autorizzazione includeva la facoltà di disporre l'alienazione dei titoli eccedenti il fabbisogno alle medesime modalità e secondo le stesse condizioni di durata e di prezzo sopra riportate.

² L'art. 5 (Capitale sociale e azioni) dello Statuto sociale può essere consultato sul sito web della Società al seguente indirizzo: http://www.credem.it/Company_Profile/Pagine/Corporate_Governance.aspx



Le azioni proprie in portafoglio alla data di chiusura dell'esercizio ammontano a 1.205.425.

I) Attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 e ss. c.c.)

INDICARE SE L'EMITTENTE È SOGGETTO AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO AI SENSI DELL'ART. 2497 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE PRECISANDO IL SOGGETTO CHE ESERCITA TALE ATTIVITÀ. SE L'EMITTENTE, PUR ESSENDO CONTROLLATO DA ALTRE SOCIETÀ, NON RITIENE DI ESSERE SOGGETTO AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO, INDICARE LE RAGIONI DI TALE VALUTAZIONE (ART. 37, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO MERCATI CONSOB).

CREDEM non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 e seguenti del codice civile da parte di altre entità giuridiche.

Nonostante il controllo di CREDEM sia detenuto da altra società (CREDEMHOLDING S.p.A.), a fronte delle espresse rinunzie della controllante, la presunzione di cui all'art. 2497-sexies c.c. non trova applicazione.

CREDEMHOLDING S.p.A. ha, infatti, espressamente rinunciato, consacrando la scelta anche nelle specifiche deliberazioni consiliari e assembleari assunte, sia al ruolo di Capogruppo del Gruppo Bancario sia all'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento sulle controllate.

Conformemente alle formalizzate rinunzie, a far tempo dal 25.06.2009, nessuna attività di direzione e coordinamento è stata posta in essere da CREDEMHOLDING S.p.A. nei confronti di CREDEM, risultando, piuttosto, quest'ultimo il soggetto giuridico al quale è stato espressamente demandato l'esercizio esclusivo dell'attività di direzione e coordinamento su tutte le società facenti parte del Gruppo Credito Emiliano – CREDEM.

PRECISARE CHE:

- **LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA PRIMO, LETTERA I) ("GLI ACCORDI TRA LA SOCIETÀ E GLI AMMINISTRATORI, I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE O DI SORVEGLIANZA CHE PREVEDONO INDENNITÀ IN CASO DI DIMISSIONI O LICENZIAMENTO SENZA GIUSTA CAUSA O SE IL LORO RAPPORTO DI LAVORO CESSA A SEGUITO DI UN'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO") SONO CONTENUTE NELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE PUBBLICATA AI SENSI DELL'ART. 123-TER DEL TUF;**
- **LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA PRIMO, LETTERA L) ("LE NORME APPLICABILI ALLA NOMINA E ALLA SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE E DI SORVEGLIANZA NONCHÉ ALLA MODIFICA DELLO STATUTO, SE DIVERSE DA QUELLE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI APPLICABILI IN VIA SUPPLETIVA") SONO ILLUSTRATE NELLA SEZIONE DELLA RELAZIONE DEDICATA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (SEZ. 4.1).**

Non sono stati stipulati accordi tra l'Emittente e gli Amministratori che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento/revoca senza giusta causa o se il rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto.

Le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli Amministratori, nonché alla modifica dello statuto di CREDEM, non sono diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva.

Per la consultazione delle stesse si rimanda comunque alla [Sezione 4.1 – "Nomina e sostituzione"](#) della presente Relazione.



3. COMPLIANCE (ex art. 123-bis comma 2, lettera a) TUF)

DICHIARARE SE L'EMITTENTE HA ADERITO AL CODICE OVVERO AD ALTRI CODICI DI AUTODISCIPLINA DIVERSI DA QUELLO PROMOSSO DA BORSA ITALIANA. IN TAL CASO INDICARE QUALE.
IN CASO DI ADESIONE AL CODICE INDICARE CHE ESSO È ACCESSIBILE AL PUBBLICO SUL SITO WEB DI BORSA ITALIANA ([WWW.BORSAITALIANA.IT](http://www.borsaitaliana.it)).
IN CASO DI ADESIONE A UN ALTRO CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI GOVERNO SOCIETARIO, INDICARE DOVE ESSO È ACCESSIBILE AL PUBBLICO.
IN CASO DI MANCATA ADESIONE A CODICI DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI GOVERNO SOCIETARIO, DARE NOTIZIA DELLA MANCATA ADESIONE (EX ARTICOLO 89-BIS DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB).

CREDEM adotta il Codice promosso da Borsa Italiana fin dal 2002, conciliando i principi contenuti nel Codice di Autodisciplina con le proprie caratteristiche peculiari, rappresentate dallo *status* di società quotata con un “capitale di comando” fortemente concentrato in capo ad un unico socio detentore di una interessenza partecipativa pari al 76,87% (CREDEM HOLDING S.p.A.).

Il Codice di Autodisciplina è accessibile al pubblico sul sito web di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it) e sul sito web di CREDEM al seguente indirizzo http://www.credem.it/Company_Profile/Pagine/Corporate_Governance.aspx.

Non sono stati adottati codici di autodisciplina diversi da quello promosso da Borsa Italiana.

INDICARE SE L'EMITTENTE O SUE CONTROLLATE AVENTI RILEVANZA STRATEGICA SONO SOGGETTI A DISPOSIZIONI DI LEGGE NON ITALIANE CHE INFLUENZANO LA STRUTTURA DI *CORPORATE GOVERNANCE* DELL'EMITTENTE.
IN CASO AFFERMATIVO, INDICARE NELLE SINGOLE SEZIONI INTERESSATE DELLA RELAZIONE COME TALI DISPOSIZIONI INFLUISCONO.

La struttura di *corporate governance* di CREDEM non è influenzata da disposizioni di legge non italiane.



4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

4.1. NOMINA E SOSTITUZIONE (ex art. 123-bis comma 1, lettera I) TUF)

FORNIRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE NORME APPLICABILI ALLA NOMINA E ALLA SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI NONCHÉ ALLA MODIFICA DELLO STATUTO, SE DIVERSE DA QUELLE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI APPLICABILI IN VIA SUPPLETIVA.

Lo Statuto³ di CREDEM prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri stabilito dall'assemblea e che comunque non possa essere inferiore a nove né superiore a sedici membri (alla data del 14 marzo 2014 il Consiglio di Amministrazione è composto da 12 membri). Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione dura in carica per non più di tre esercizi e può essere rieletto. La composizione del Consiglio di Amministrazione rispetta la disciplina dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa primaria e regolamentare, nonché quella concernente il criterio delle quote di riparto vigente per assicurare l'equilibrio tra i generi.

L'art. 16 dello Statuto di CREDEM stabilisce che l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avvenga attraverso il sistema del "voto di lista", con le modalità e nei termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Il riparto degli Amministratori da eleggere è effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente. Di tale riparto si tiene conto nella formazione delle liste recanti un numero superiore a tre componenti da eleggere.

Ogni lista riporta, in ordine numerico progressivo di preferenze e indicando quali primi nominativi i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e quelli appartenenti al genere meno rappresentato, il nome di tanti candidati quanti sono gli Amministratori da eleggere. La qualifica di candidato appartenente al genere meno rappresentato e quella di indipendente possono cumularsi nella stessa persona.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soggetti legittimati che, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, singolarmente o unitamente ad altri rappresentano la percentuale indicata nell'art. 144-*quater* del Regolamento Emittenti (Delibera CONSOB nr. 11971/1999) (1% del capitale sociale in occasione dell'ultima Assemblea del 19 dicembre 2013).

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e corredate dalle informazioni relative all'identità di coloro che le hanno presentate con la specifica indicazione della percentuale di partecipazione detenuta da ciascun concorrente alla presentazione e della percentuale di partecipazione complessiva in base alla quale viene presentata la lista. La titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo legittimato, ovvero del gruppo di legittimati presentanti la lista, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Sede Sociale.

Per comprovare la titolarità del numero di azioni idoneo alla presentazione di liste, i soggetti legittimati devono depositare, insieme alle liste, anche l'apposita comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del relativo numero di azioni. La relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Unitamente alle liste, entro il termine suddetto, devono essere depositate:

- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni degli stessi, munite di firma autentica, aventi ad oggetto l'accettazione alla candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di legge per ricoprire la carica di Amministratore della Società e l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;
- le dichiarazioni dei soggetti legittimati che presentano la lista o che concorrono a presentare la lista, diversi da quelli che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo

³ Gli articoli 16 e 17. Di seguito l'indirizzo web del sito di CREDEM ove è disponibile lo Statuto sociale della Società: http://www.credem.it/Company_Profile/Pagine/Corporate_Governance.aspx

o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con costoro previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti per la elezione degli amministratori di Società quotate o, in mancanza, per la elezione dei Sindaci delle stesse.

Ciascun soggetto legittimato, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, non può presentare, né concorrere a presentare né votare più di una lista.

Se risultano depositate più liste, la lista che ottiene la maggioranza dei consensi esprime un numero di Amministratori pari al numero massimo dei componenti da nominare meno uno. Risulteranno così nominati i candidati riportati nella lista secondo l'ordine progressivo ivi indicato sino al raggiungimento del numero massimo di componenti da eleggere meno uno.

Il restante componente del Consiglio è il primo espresso dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di consensi dopo quella più votata, presentata da soggetti legittimati che non siano collegati ai soggetti legittimati di riferimento ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari vigenti per la elezione degli amministratori di società quotate o, in mancanza, per la elezione dei sindaci delle stesse.

Fermo restando quanto sopra, nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, è considerata lista di maggioranza, a tutti gli effetti, la lista votata da un numero maggiore di azionisti e, in caso di parità, la lista depositata per prima. Le stesse regole valgono per l'ipotesi nella quale più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti.

Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti pari ad almeno la metà di quella minima prevista dalla legge per la presentazione delle liste.

Se risulta presentata una sola lista, ovvero se le liste di minoranza presentate non hanno conseguito la percentuale di voti pari ad almeno quella minima prevista dalla legge, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono espressi dall'unica lista utile. Qualora nel termine previsto dal presente articolo non sia presentata alcuna lista ovvero nessuna lista sia stata ammessa, l'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina degli Amministratori con delibera assunta a maggioranza dei votanti. In tale ipotesi, in caso di parità di voti si intende eletto il candidato appartenente al genere meno rappresentato, ovvero quello più anziano di età in caso di candidati di uguale genere.

La revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione è deliberata dall'Assemblea con le modalità previste dalla legge. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, gli altri Amministratori provvedono a sostituirli con il primo candidato non eletto indicato nella lista a cui apparteneva il componente cessato, ovvero con i successivi candidati secondo l'ordine progressivo della lista, qualora il primo o i successivi non rinnovassero l'accettazione della carica oppure non risultassero in possesso dei requisiti di indipendenza eventualmente posseduti dall'Amministratore da sostituire, ovvero non risultassero appartenere al genere dell'Amministratore da sostituire.

Ove per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla sostituzione secondo il meccanismo sopra descritto, gli Amministratori rimasti in carica provvedono alla cooptazione scegliendo il sostituto ovvero i sostituti tra soggetti non inseriti in alcuna lista avendo cura di rispettare, se del caso, i requisiti di indipendenza e l'appartenenza al genere dell'Amministratore da sostituire. Gli Amministratori cooptati rimarranno in carica sino alla prima Assemblea dei Soci.

Non si tiene conto del sistema del voto di lista nelle Assemblee che devono provvedere alla conferma o alla sostituzione degli Amministratori cooptati, i quali, peraltro, rimarranno in carica solo sino a quando l'Assemblea dovrà procedere alla nomina dei componenti del Consiglio con il sistema del voto di lista.

Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori eletti dall'Assemblea, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Non sono previste norme particolari, differenti da quelle di legge, per le modifiche statutarie, salva la peculiarità che ai fini delle stesse occorre, in considerazione della natura bancaria di CREDEM, l'autorizzazione preventiva di Banca D'Italia così come contemplata dalla specifica normativa di vigilanza.



In ottemperanza a quanto prescritto dalle disposizioni applicative in materia di organizzazione e governo societario delle banche pubblicate dalla Banca d'Italia in data 11 gennaio 2012 ed in linea con le previsioni del Codice, il Consiglio di Amministrazione ha altresì definito la propria composizione qualitativa e quantitativa considerata ottimale in relazione al conseguimento dell'obiettivo del corretto assolvimento delle funzioni spettanti all'organo amministrativo. Relativamente alla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio ed al profilo dei candidati alla carica di Amministratore si rinvia alle informazioni al riguardo fornite nella [Sezione 4.3 "Ruolo del Consiglio di Amministrazione"](#) che segue.

Piani di successione

INDICARE SE IL CONSIGLIO HA VALUTATO SE ADOTTARE UN PIANO PER LA SUCCESSIONE DEGLI AMMINISTRATORI ESECUTIVI [CRITERIO 5.C.2 DEL CODICE 2011]
IN CASO DI ADESIONE AL CODICE DA PARTE DI UN EMITTENTE APPARTENENTE ALL'INDICE FTSE-MIB, QUALORA IL CONSIGLIO NON ABBAIA VALUTATO SE ADOTTARE UN PIANO PER LA SUCCESSIONE, INDICARE LE RAGIONI DI TALE SCELTA
SE IL CONSIGLIO HA ADOTTATO TALE PIANO, DARNE INFORMATIVA SPECIFICANDO:

- SE IL PIANO PREVEDE APPOSITI MECCANISMI IN CASO DI SOSTITUZIONE ANTICIPATA RISPETTO ALL'ORDINARIA SCADENZA DALLA CARICA;
- GLI ORGANI SOCIALI E I SOGGETTI COINVOLTI NELLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO, NONCHÉ
- LE MODALITÀ E I TEMPI CON CUI IL PIANO È EVENTUALMENTE SOGGETTO A REVISIONE (COMMENTO ART. 5 DEL CODICE)

Con riguardo all'esercizio 2013, ed in mancanza di diverse, vincolanti disposizioni normative, in omaggio all'imprescindibile portato del principio di libera organizzazione dell'impresa, per il quale l'imprenditore è chiamato, tra l'altro, a compiere le valutazioni necessarie per accertare se un dato comportamento sia realmente conforme alla propria realtà aziendale, poiché CREDEM non riveste la qualifica di società di più alta capitalizzazione (*id est* non rientrando tra quelle appartenenti al FTSE-Mib) e considerando che questi non registra la presenza di un solo amministratore esecutivo (come sarebbe ove vi fosse un solo Amministratore Delegato), ma, piuttosto, di un pluralità di amministratori che compongono il comitato esecutivo, ossia un organo collegiale che per il numero dei suoi componenti rende ragionevolmente più improbabile l'eventualità di una successione anticipata nel suo complesso, il Consiglio non ha adottato piani per la successione degli Amministratori esecutivi, né previsto specifici ed appositi meccanismi per il caso di sostituzione anticipata rispetto all'ordinaria scadenza della carica.

4.2 COMPOSIZIONE (ex art. 123-bis comma 2, lettera d) TUF)

FORNIRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, INDICANDO, TRA L'ALTRO, PER CIASCUN COMPONENTE LA QUALIFICA (ESECUTIVO, NON ESECUTIVO, INDIPENDENTE), IL RUOLO RICOPERTO ALL'INTERNO DEL CONSIGLIO (AD ESEMPIO PRESIDENTE O *CHIEF EXECUTIVE OFFICER*), LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE PROFESSIONALI, NONCHÉ L'ANZIANITÀ DI CARICA DALLA PRIMA NOMINA (CRITERIO APPLICATIVO 1.C.1., lett. i).

IN PARTICOLARE, INDICARE LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO IN CARICA ALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO, COMPILANDO LA TABELLA 2 IN APPENDICE E PRECISANDO LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

- SCADENZA DEL CONSIGLIO, SE DEL CASO PRECISANDO LA PREVISIONE DI UNA SCADENZA DIFFERENZIATA DEI CONSIGLIERI (COMMENTO ALL'ART. 2 DEL CODICE);
- DATA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CHE HA EFFETTUATO LA NOMINA, PRECISANDO IL NUMERO DELLE LISTE PRESENTATE, NONCHÉ PER CIASCUNA DI ESSE, I SOGGETTI CHE LE HANNO PRESENTATE, GLI EVENTUALI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO CON LE ALTRE, L'ELENCO DEI CANDIDATI, L'ELENCO DEGLI ELETTI E LA PERCENTUALE DEI VOTI OTTENUTA IN RAPPORTO AL CAPITALE VOTANTE;
- CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI DI CIASCUN AMMINISTRATORE (ART. 144-DECIES DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB).
- NOMINATIVI DEI CONSIGLIERI CHE HANNO CESSATO DI RICOPRIRE LA CARICA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO;
- EVENTUALI CAMBIAMENTI NELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO A FAR DATA DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.



Il Consiglio di Amministrazione, così come indicato nell'art. 16 dello Statuto sociale, è composto da non meno di nove e non più di sedici membri in conformità alle deliberazioni dell'assemblea che li designa. Il Consiglio di Amministrazione si compone di Amministratori esecutivi, non esecutivi e indipendenti, che durano in carica per un periodo di tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

Gli Amministratori attualmente in carica sono i seguenti dodici:

- Giorgio Ferrari, Ignazio Maramotti, Lucio Igino Zanon di Valgiurata, Romano Alfieri, Enrico Corradi, Giorgia Fontanesi, Ugo Medici, Benedetto Giovanni Maria Renda, Paola Gina Maria Schwizer e Giovanni Viani, nominati dall'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2012;
- Ernestina Morstofolini e Corrado Spaggiari, nominati dall'Assemblea degli Azionisti del 19 dicembre 2013.

Tutti i predetti Amministratori rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2014.

In occasione delle citate assemblee di nomina è stata presentata, depositata e pubblicata nei termini e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni normative e dallo Statuto sociale una sola lista di candidati (a cui appartengono tutti gli Amministratori attualmente in carica), corredata della documentazione necessaria indicata all'art. 16.2 dello Statuto di CREDEM e, quanto all'assemblea del 27 aprile 2012, formulata sulla scorta della ottimale composizione quali - quantitativa identificata dal Consiglio di Amministrazione nel corso della propria riunione del 15 marzo 2012. La lista in questione, presentata dall'azionista di maggioranza Credito Emiliano Holding S.p.A., ha ottenuto:

- il 79,52% dei voti nell'Assemblea del 27 aprile 2012;
- l'80,31% dei voti nell'Assemblea del 19 dicembre 2013.

A corredo della lista è stata presentata e depositata nei termini e modi previsti la seguente documentazione riguardante i candidati:

- *curriculum vitae* di ciascun candidato contenente le relative caratteristiche personali e professionali;
- dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione, attestando l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di legge per ricoprire la carica di Amministratore di una banca; dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti la sussistenza dei prescritti requisiti di professionalità, onorabilità e, ove pertinente, di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione risultano in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative⁴.

Sulla scorta della documentazione complessivamente presentata, il Consiglio ha constatato anche nella seduta tenutasi al termine dell'Assemblea del 19 dicembre 2013, che i requisiti di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione rispettano le prescrizioni normative e quelle dell'art. 2 del Regolamento del Consiglio di Amministrazione in tema di professionalità, tipologia e varietà di competenze, registrandosi la presenza di una composizione quali - quantitativa ottimale caratterizzata dalla presenza:

- sei componenti laureati in giurisprudenza;
- cinque componenti laureati in economia e commercio;
- otto componenti con esperienza in consigli di amministrazione di banche, intermediari o imprese assicurative di almeno un quinquennio;
- quattro componenti con specifiche professionalità nei settori industriale e/o commerciale;
- otto componenti non esecutivi;
- tre amministratori indipendenti;

e con riferimento agli Amministratori "non esecutivi":

⁴ Le caratteristiche personali e professionali di ciascun amministratore, illustrate nei *curricula* dagli stessi presentati, le dichiarazioni prescritte dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore di CREDEM e in particolare, le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal Codice sono disponibili nel sito www.credem.it al seguente indirizzo:

http://www.credem.it/Company_Profile/Pagine/Corporate_Governance_Assemblee_Credem.aspx



- il possesso di una esperienza di almeno un quinquennio in consigli di amministrazione di banche, intermediari o imprese assicurative in capo a cinque amministratori non esecutivi sugli otto complessivi;
- il possesso di laurea in giurisprudenza in capo a quattro amministratori non esecutivi sugli otto complessivi;
- il possesso di laurea in economia e commercio in capo a tre amministratori non esecutivi sugli otto complessivi.

Da ultimo il Consiglio di Amministrazione risulta, altresì, rispettare le previsioni relative all'equilibrio di genere, con la presenza di 3 consiglieri di sesso femminile.

L'elenco degli incarichi ricoperti dagli Amministratori di CREDEM in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni è allegato alla presente Relazione.

Nessuna variazione nella composizione del Consiglio è intervenuta a far data dalla chiusura dell'Esercizio.

Per la composizione del Consiglio di Amministrazione al 31.12.2013 si rimanda alla [Tabella 2 - "Struttura del Consiglio di Amministrazione e dei comitati"](#) in appendice alla presente Relazione.

Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società

INDICARE SE IL CONSIGLIO HA DEFINITO CRITERI GENERALI CIRCA IL NUMERO MASSIMO DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO IN ALTRE SOCIETÀ CHE PUÒ ESSERE CONSIDERATO COMPATIBILE CON UN EFFICACE SVOLGIMENTO DEL RUOLO DI AMMINISTRATORE DELL'EMITTENTE, TENENDO CONTO DELLA PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI AI COMITATI COSTITUITI ALL'INTERNO DEL CONSIGLIO (CRITERIO APPLICATIVO 1.C.3.).

IN CASO Affermativo, DESCRIVERE TALI CRITERI GENERALI, PRECISANDO ALTRESÌ IN QUALE DOCUMENTO SOCIETARIO ESSI SONO CONTENUTI (STATUTO, REGOLAMENTO, DELIBERA, ALTRO). INDICARE, INOLTRE, SE L'ATTUALE COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO RISPETTA I SUDDETTI CRITERI GENERALI.

Il Consiglio di Amministrazione di CREDEM, in linea con le previsioni del Codice e delle disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche, ha definito criteri generali per determinare il numero massimo di incarichi di amministrazione, direzione e controllo che possono essere ricoperti dagli Amministratori di CREDEM in società esterne al Gruppo considerato, oltre che possibile ai sensi della disciplina del c.d. *divieto di interlocking*⁵, compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di amministratore, nonché il procedimento da seguire in caso di nomina e superamento di tali limiti.

In particolare, il Consiglio ha ritenuto opportuno individuare limiti differenziati (dettagliatamente declinati nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione) a seconda della carica ricoperta nell'ambito del Consiglio:

- Presidente: non più di cinque incarichi esecutivi e non più di otto incarichi non esecutivi o di controllo in società quotate, o bancarie, finanziarie, assicurative o di rilevanti dimensioni non facenti parte del Gruppo CREDEM o non partecipate da CREDEM o dalle società dallo stesso controllate;
- Amministratore non esecutivo e indipendente: non più di cinque incarichi esecutivi e non più di otto incarichi non esecutivi o di controllo in società quotate, o bancarie, finanziarie, assicurative o di rilevanti dimensioni non facenti parte del Gruppo CREDEM o non partecipate da CREDEM o dalle società dallo stesso controllate;
- Amministratore Delegato (ove nominato): nessun incarico esecutivo e non più di 5 incarichi non esecutivi o di controllo in società quotate e non più di 10 incarichi in altre società, di rilevanti dimensioni non facenti parte del Gruppo CREDEM o non partecipate da CREDEM o dalle società dallo stesso controllate;

⁵ Accertamento relativo all'insussistenza di ipotesi di divieto di cui all'art. 6 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.



- Amministratore esecutivo: non più di cinque incarichi esecutivi e non più di sette incarichi non esecutivi o di controllo in società quotate, o bancarie, finanziarie, assicurative o di rilevanti dimensioni non facenti parte del Gruppo CREDEM o non partecipate da CREDEM o dalle società dallo stesso controllate.

Per la valutazione dei limiti sopra indicati, laddove l'esponente aziendale ricopra gli incarichi all'interno di un gruppo societario, gli stessi non verranno conteggiati in relazione ad ogni singola persona giuridica, ma nel complesso del gruppo di appartenenza e, a tal fine:

- fino ad un massimo di sei incarichi all'interno del medesimo gruppo societario, si considererà, al fine del limite al cumulo degli incarichi, come un solo incarico, un incarico esecutivo in società quotate e in società bancarie, assicurative e finanziarie o di rilevanti dimensioni;
- oltre sei fino ad un massimo di quindici incarichi all'interno del medesimo gruppo societario, si considererà, al fine del limite al cumulo degli incarichi, come due soli incarichi esecutivi in società quotate e in società bancarie, assicurative e finanziarie o di rilevanti dimensioni;
- oltre il numero di quindici, si procederà all'ulteriore conteggio tenendo conto del ruolo ricoperto all'interno delle restanti singole persone giuridiche.

Per "società di notevoli dimensioni" si intendono le società con un ammontare di ricavi consolidati superiore a 500 milioni di Euro ovvero un numero di dipendenti superiore a 500.

L'accettazione della candidatura postula il rispetto dei limiti sopra indicati.

Successivamente alla nomina, gli esponenti aziendali che abbiano assunto la carica di amministrazione, direzione o controllo in altre società rilevanti al fine del predetto cumulo degli incarichi, dovranno darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione che, in caso di superamento del limite, inviterà l'Amministratore ad assumere le conseguenti decisioni da formalizzarsi entro la prima, successiva, adunanza consiliare e, laddove occorra, convocherà l'Assemblea dei soci.

L'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione rispetta i suddetti criteri.

In occasione della nomina degli esponenti aziendali, sono accertati e valutati il numero di incarichi di analoga natura, ponendo particolare attenzione a quelli che richiedono un maggiore coinvolgimento nell'ordinaria attività aziendale.

Gli Amministratori accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore da essi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Il Consiglio, sulla base delle informazioni ricevute dagli Amministratori, rileva annualmente le cariche di amministratore o sindaco ricoperte dai consiglieri in altre società.

Come anticipato sopra, gli Amministratori dovranno altresì tener conto delle disposizioni dell'art. 36 della legge n. 214/2011 che vieta ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

Induction Programme

INDICARE SE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO HA CURATO CHE GLI AMMINISTRATORI POSSANO PARTECIPARE, SUCCESSIVAMENTE ALLA NOMINA E DURANTE IL MANDATO, A INIZIATIVE FINALIZZATE A FORNIRE LORO UN'ADEGUATA CONOSCENZA DEL SETTORE DI ATTIVITÀ IN CUI OPERA L'EMITTENTE, DELLE DINAMICHE AZIENDALI E DELLA LORO EVOLUZIONE, NONCHÉ DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO (CRITERIO APPLICATIVO 2.C.2.).

IN CASO POSITIVO, DESCRIVERE BREVEMENTE TALI INIZIATIVE

Anche in attuazione alle disposizioni emanate da Banca d'Italia in data 11.01.2012 sul tema "attività formativa nei confronti degli Organi Sociali", nel corso dell'esercizio 2013 è stato deliberato un piano formativo dedicato ai componenti degli Organi Sociali che ha poi trovato integrale esecuzione nel corso dell'esercizio 2013 con il supporto di una primaria *business school*. Gli incontri formativi hanno avuto ad oggetto specifiche tematiche del settore interessato dalle attività dell'Emittente con l'obiettivo di consentire agli esponenti aziendali una puntuale conoscenza sui diversi aspetti legati alle tematiche dei rischi.



Il Regolamento del Consiglio di Amministrazione di CREDEM, inoltre, prevede espressamente che gli Amministratori vengano costantemente informati sull'andamento del settore in cui opera la Società e delle dinamiche aziendali attraverso appositi *report* e rendicontazioni redatti, su specifiche tematiche previste dalla normativa vigente e dai regolamenti interni, dalle funzioni aziendali di controllo e dalle *Business Unit*, oltre ad essere aggiornati tempestivamente sulle intervenute modifiche del quadro normativo di riferimento attraverso apposite informative.

Lo stesso Regolamento del Consiglio di Amministrazione:

- stabilisce il contenuto minimo dei flussi informativi, con l'inclusione del livello e andamento dell'esposizione di CREDEM a tutte le tipologie di rischio rilevanti, gli eventuali scostamenti rispetto alle politiche approvate dallo stesso Consiglio, tipologie di operazioni innovative e i rispettivi rischi;
- riporta l'obbligo dei responsabili delle funzioni di controllo interno di riferire direttamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, richiamando, quanto agli ulteriori flussi informativi, i contenuti degli specifici Regolamenti interni delle rispettive aree tematiche.

In ogni caso, la formazione tempo per tempo viene garantita dalle informazioni sulle evoluzioni legislative e su quelle di mercato che le funzioni deputate devono redigere ed illustrare in occasione delle riunioni collegiali. Siffatti interventi ed incontri formativi, almeno semestrali, sono stati organizzati anche in occasione delle riunioni collegiali degli organi di supervisione strategica e di gestione.

La partecipazione ad attività formative è formalizzata per iscritto e di tale partecipazione si tiene conto anche al fine dell'autovalutazione annuale.

In tale contesto, nell'ambito delle attività istituzionalmente spettanti al Presidente del Consiglio, di governo delle riunioni consiliari, il Presidente ha curato e riscontrato che le sopra indicate iniziative, finalizzate a fornire un'adeguata conoscenza del settore di attività, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, nonché del quadro normativo di riferimento, sono state rese disponibili e accessibili per tutti gli Amministratori nel corso dello svolgimento del mandato.

Segnatamente le cennate iniziative hanno riguardato:

- piano formativo per gli Organi Sociali erogato con il supporto di una primaria *business school*;
- reportistica e aggiornamenti normativi redatti dal Servizio Rischi (*Risk Management, Compliance*);
- reportistica e aggiornamenti redatti dal Servizio Audit;
- reportistica e aggiornamenti redatti dalla Business Unit Finanza;
- reportistica e aggiornamenti dalla Business Unit Commerciale;
- reportistica e aggiornamenti redatti dal Servizio Crediti;
- reportistica e aggiornamenti redatti dai Comitati interfunzionali e consiliari;
- incontri formativi con il Servizio Affari Generali in tema di *governance*;
- attività di formazione resa nel continuo con gli interventi dei Dirigenti in possesso delle specifiche competenze (compliance, antiriciclaggio, legale, risk) in occasione delle relative adunanze consiliari.

4.3 RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF

FORNIRE INFORMAZIONI SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nel corso dell'esercizio 2013 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 12 volte ed ogni seduta ha avuto una durata media di circa 3 ore e 20 minuti. Nel corso del 2013 si sono tenute inoltre 6 riunioni dedicate all'attività formativa. Per la percentuale di partecipazione di ciascun Amministratore si rimanda alla [Tabella 2 - "Struttura del Consiglio di Amministrazione e dei comitati" in appendice alla presente Relazione](#).

Con riferimento all'esercizio in corso sono programmate 12 riunioni; alla data del 14.03.2014 sono state tenute 4 riunioni, di cui 1 dedicata a tematiche di aggiornamento/formazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, coordinandone i lavori; stabilisce l'ordine del giorno delle sedute e provvede

affinché adeguate informazioni sulle materie in discussione vengano fornite a tutti gli Amministratori, garantendo quindi il rispetto delle prescrizioni del Regolamento del Consiglio di Amministrazione in merito alla più efficiente informazione da fornire agli Amministratori preventivamente alle riunioni consiliari.

Il Regolamento del Consiglio di Amministrazione prescrive che, al fine di consentire l'ottimale ed informata partecipazione alle attività del Consiglio, gli Amministratori fruiscono della documentazione necessaria all'adozione delle delibere sulle materie all'ordine del giorno.

La documentazione è trasmessa agli Amministratori almeno 3 giorni prima della riunione consiliare, salvo che la natura o tipologia dei dati o delle informazioni occorrenti, ovvero le motivazioni poste a base della delibera non ne impediscano la preventiva messa a disposizione. In tale ultimo caso, la documentazione potrà essere messa a disposizione degli Amministratori in sede di adunanza, ferma restando, comunque, la possibilità di questi di richiedere il differimento della trattazione del relativo argomento, laddove il tempo a disposizione non venga reputato sufficiente per una trattazione esaustiva. La documentazione di cui sopra può essere trasmessa:

- mediante pubblicazione sul portale accessibile via internet, attraverso l'utilizzo del codice utente e delle relative *password* assegnate individualmente ad ogni utente legittimato;
- o inoltrata all'indirizzo di posta elettronica personale comunicato per iscritto dall'esponente aziendale;
- o depositata in formato cartaceo e messa a disposizione degli Amministratori presso la Segreteria Generale, a cui l'esponente aziendale potrà richiederne copia.

Gli Amministratori si impegnano a mantenere riservata la documentazione trasmessa, che potrà considerarsi definitiva solo dopo l'assunzione delle relative deliberazioni.

Alle adunanze del Consiglio possono essere invitati a partecipare, anche su invito di uno o più Amministratori, senza diritto di voto, il personale o i consulenti del Gruppo, anche al fine di riferire, se richiesto, su particolari argomenti posti all'ordine del giorno e potere fornire chiarimenti che gli Amministratori ritengano di volta in volta opportuni.

Il Direttore Generale è sempre stato presente alle riunioni del Consiglio.

INDICARE, PRECISANDONE LA FONTE, SE AL CONSIGLIO SONO RISERVATI (CRITERIO APPLICATIVO 1.C.1., LETT. A):

- **L'ESAME E L'APPROVAZIONE DEI PIANI STRATEGICI, INDUSTRIALI E FINANZIARI DELL'EMITTENTE, NONCHE' IL PERIODICO MONITORAGGIO DELLA LORO ATTUAZIONE;**
- **L'ESAME E L'APPROVAZIONE DEI PIANI STRATEGICI, INDUSTRIALI E FINANZIARI DEL GRUPPO DI CUI L'EMITTENTE È A CAPO, NONCHE' IL PERIODICO MONITORAGGIO DELLA LORO ATTUAZIONE;**
- **LA DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO DELL'EMITTENTE STESSO;**
- **LA DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA DEL GRUPPO DI CUI L'EMITTENTE È A CAPO.**

Il Consiglio di Amministrazione svolge la funzione di supervisione strategica della Società e, a tal fine, è chiamato a deliberare sugli indirizzi di carattere strategico della banca ed a monitorarne nel continuo l'attuazione.

Ai sensi del codice civile e dell'art. 18 dello Statuto sociale e dell'apposito Regolamento interno, il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione della società ed è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

- la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., secondo le modalità ed i termini ivi descritti;
- la scissione di società nei casi previsti dall'art. 2506-ter c.c., secondo le modalità ed i termini ivi descritti;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio i seguenti poteri:

- la supervisione strategica della banca e del Gruppo; la gestione della società e la determinazione dei relativi indirizzi generali;
- la determinazione dei criteri per la direzione, il coordinamento ed il controllo delle società e degli enti appartenenti al Gruppo Bancario "Credito Emiliano - CREDEM";

- l'istituzione dei meccanismi idonei a consentire nel Gruppo l'attuazione delle istruzioni emanate dalle Autorità di Vigilanza e la loro verifica;
- l'approvazione periodica dei piani strategici aziendali, industriali e finanziari, le operazioni strategiche e in particolare la determinazione delle linee dello sviluppo territoriale e della politica immobiliare della Società;
- l'approvazione del bilancio preventivo annuale e delle sue eventuali modifiche;
- la redazione, approvazione e la modifica del regolamento interno concernente i limiti al cumulo degli incarichi e dei principali regolamenti interni nonché di quelli concernenti la struttura organizzativa della Società ed i rapporti tra gli organi della stessa;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni, mentre non rientra nella competenza del Consiglio l'assunzione di partecipazioni che comportino una responsabilità illimitata per la società;
- la nomina e la revoca del Direttore Generale e, in generale, dei dirigenti addetti alla Direzione Centrale, le promozioni e i sistemi incentivanti degli stessi, nonché la determinazione dei relativi poteri e attribuzioni;
- l'adesione ad associazioni nazionali ed internazionali;
- la costituzione di comitati interni al Consiglio di Amministrazione e le regole per il loro funzionamento;
- la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna, di conformità e gestione del rischio, con il parere favorevole del Collegio Sindacale e la partecipazione degli amministratori non esecutivi;
- la nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, con il parere favorevole del Collegio Sindacale e la partecipazione degli amministratori non esecutivi;
- l'approvazione del progetto di governo societario, con il parere favorevole del Collegio Sindacale;
- la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema di controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse) con il parere favorevole del Collegio Sindacale;
- la nomina del Comitato Esecutivo di cui all'art. 24 dello Statuto sociale e dell'eventuale Amministratore Delegato, precisando le funzioni a ciascuno dei due organi rispettivamente delegate;
- l'accertamento e la verifica, anche nel continuo, della sussistenza dei requisiti di professionalità, onorabilità e, ove richiesta, indipendenza degli esponenti aziendali;
- la valutazione nel continuo e almeno una volta l'anno, preferibilmente in occasione dell'ultima riunione consiliare del mese di aprile, della professionalità dell'organo nel suo complesso, anche in termini di disponibilità di tempo, verificando la presenza annuale alle riunioni consiliari, tipologia e varietà di competenze ed esperienze richieste dalle strategie perseguite e dal contesto in cui la banca opera e, in generale, alla rispondenza del Consiglio alla composizione quali-quantitativa così come ritenuta dallo stesso ottimale;
- l'approvazione dell'informativa da rendere all'Assemblea dei soci riguardo ai meccanismi di remunerazione e incentivazione.

Al Consiglio di Amministrazione spettano, inoltre, le attribuzioni a questi demandate dalla normativa di settore, anche bancaria, applicabile.

Sulla scorta dell'attività di direzione e coordinamento (i cui criteri vengono determinati dal Consiglio di Amministrazione così come previsto dal Regolamento del Consiglio stesso) posta in essere da CREDEM, in qualità di Capogruppo, il Consiglio esamina ed approva preventivamente le operazioni anche delle società del Gruppo aventi un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale e finanziario nell'ambito del Gruppo, monitorandone periodicamente lo stato di attuazione.

Sempre nell'ambito del Regolamento del Consiglio di Amministrazione sopra richiamato, compete in via esclusiva all'organo amministrativo l'esame e l'approvazione del sistema di governo societario di CREDEM, della struttura societaria e dei modelli/linee guida di *governance* del Gruppo.



INDICARE SE IL CONSIGLIO HA VALUTATO L'ADEGUATEZZA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE GENERALE DELL'EMITTENTE PREDISPOSTO DAGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI (CRITERIO APPLICATIVO 1.C.1., LETT. C).
IN CASO Affermativo, ILLUSTRARE BREVEMENTE L'ITER DI VALUTAZIONE SEGUITO.

In due diverse occasioni, in data 24.1.2013 e 13.02.2014, il Consiglio di Amministrazione del, in ottemperanza alle prescrizioni del Regolamento interno di *Corporate Governance* e del Codice di Autodisciplina, ha, tra l'altro, valutato l'adeguatezza dell'assetto organizzativo di CREDEM e del Gruppo, esprimendo un giudizio di adeguatezza dello stesso ed approvando le linee guida attraverso le quali si svilupperà il modello organizzativo nel prossimo periodo.

L'iter di valutazione ha contemplato la verifica della sussistenza dei requisiti anzitutto delineati dalla normativa di vigilanza, nonché di quelli ritenuti opportuni sulla scorta delle dimensioni e della complessità aziendale. La valutazione ha tenuto, altresì, conto, del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi ed in tale contesto sono state considerate le risultanze delle verifiche e dei *report* redatti nel corso dell'esercizio dalle funzioni di controllo, delle rendicontazioni e delle informative esaminate dal Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione presta, infatti, nel continuo specifica attenzione al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi attraverso l'analisi degli specifici *report* redatti dalle funzioni di controllo, per le cui tematiche è tra l'altro supportato da apposito comitato interno.

Il Consiglio valuta l'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile generale dell'emittente e delle società del Gruppo unitamente al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il cui ruolo è attribuito al Dott. Tommasini, in possesso dei requisiti di legge ed in diretto collegamento funzionale con lo stesso Consiglio di Amministrazione.

In considerazione delle prerogative a lui spettanti per il ruolo rivestito, il Dirigente Preposto di CREDEM predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato (anche trimestrale e semestrale), nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario, ai sensi della normativa vigente.

Le procedure attualmente in essere e descritte nel Manuale metodologico del Dirigente Preposto contemplano un approccio "*risk based – process control oriented*", attraverso il quale si procede alla mappatura dei processi/controlli ritenuti a rilevante impatto contabile delle società interessate ed all'identificazione/valutazione dei rischi insistenti sugli stessi.

Completano le attribuzioni espletate dal Dirigente Preposto di CREDEM le valutazioni da questi effettuate unitamente al Comitato Consiliare per il Controllo Interno in merito al corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato, che risultano ritualmente consacrate formalizzate anche nei verbali del relativo Comitato.

Nella seduta del 21.02.2013 e del 13.02.2014, il Consiglio ha espresso un giudizio di adeguatezza sull'assetto amministrativo e contabile, attestando l'esistenza e la disponibilità in capo al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti dalla normativa vigente, nonché per il rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Per maggiori informazioni sull'iter di valutazione si rimanda a quanto riportato in tema di principali caratteristiche dei sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria consolidata, di cui alla [Sezione 11 – "Sistema di controllo interno"](#) della presente Relazione.

INDICARE SE IL CONSIGLIO HA VALUTATO L'ADEGUATEZZA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE GENERALE DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE AVENTI RILEVANZA STRATEGICA PREDISPOSTO DAGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E ALLA GESTIONE DEI RISCHI (CRITERIO APPLICATIVO 1.C.1., LETT. C).
IN CASO Affermativo, DOPO AVER RIPORTATO BREVEMENTE I CRITERI PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE CONTROLLATE AVENTI RILEVANZA STRATEGICA E AVER ELENCATO LE SOCIETÀ RITENUTE TALI, ILLUSTRARE L'ITER DI VALUTAZIONE SEGUITO.

Il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 24.01.2013, del 21.02.2013 e del 13.02.2014, ha valutato, tra l'altro, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo delle società controllate aventi rilevanza strategica.



In generale, il Consiglio presidia e garantisce adeguatezza dell'assetto organizzativo delle società del Gruppo – attuato anche attraverso l'emanazione di specifiche normative interne, quali *policy*, linee guida e regolamenti interni - tramite l'esame della struttura del Gruppo e delle strutture delle singole società, anche con riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei rischi. Proprio per gli aspetti della gestione dei rischi delle controllate nell'ambito del Gruppo sono contemplati, in seno alla controllante CREDEM, l'apposito Comitato Rischi di Gruppo ed il Comitato Crediti di Gruppo, ai quali compete rispettivamente il monitoraggio e controllo dei rischi rilevanti di Gruppo e del rischio di credito che il Gruppo CREDEM assume verso una controparte.

L'iter di valutazione contempla la verifica della sussistenza dei requisiti delineati dalle normative di settore nonché di quelli ritenuti opportuni sia in relazione alle dimensioni e complessità delle società interessate sia alle esigenze di direzione e coordinamento in capo a CREDEM.

Come già sopra accennato, il Consiglio, unitamente al Dirigente Preposto, valuta l'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile generale delle società del Gruppo. Con riferimento a tale valutazione, si rinvia a quanto dettagliato al riguardo nel successivo [Sezione 11 – “Sistema di controllo interno”](#).

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19.12.2013, ha condotto la consueta verifica in merito al perimetro delle Controllate da considerare di rilevanza strategica nell'ambito del Gruppo.

Sulla scorta delle *best practices* e degli orientamenti espressi in ambito internazionale, muovendo, principalmente, dagli elementi del processo di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale (Processo ICAAP), l'analisi ha contemplato tutti i rischi espressamente indicati nella normativa di vigilanza, che rappresentano un insieme completo e sostanziale dei potenziali rischi cui può essere esposto il Gruppo in virtù delle caratteristiche della propria operatività. L'analisi di ciascun rischio per ogni società del Gruppo è stata effettuata valorizzando gli specifici indicatori di riferimento. In aggiunta, un ulteriore criterio valutato ai fini della determinazione della rilevanza delle società, è stato l'apporto al consolidato delle società stesse in termini reddituali considerando una soglia del 5%.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio ha confermato il perimetro in essere delle “Controllate di rilevanza strategica”, e, segnatamente:

- Credemleasing S.p.A.;
- Banca Euromobiliare S.p.A.;
- Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A.;
- Credemvita S.p.A..

INDICARE SE IL CONSIGLIO HA VALUTATO IL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE, TENENDO IN CONSIDERAZIONE, IN PARTICOLARE, LE INFORMAZIONI RICEVUTE DAGLI ORGANI DELEGATI, NONCHÉ CONFRONTANDO, PERIODICAMENTE, I RISULTATI CONSEGUITI CON QUELLI PROGRAMMATI (CRITERIO APPLICATIVO 1.C.1., LETT. E).

Il Consiglio ha valutato nel continuo il generale andamento della gestione confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati.

INDICARE, PRECISANDONE LA FONTE, SE AL CONSIGLIO E' RISERVATA LA DELIBERAZIONE IN MERITO ALLE OPERAZIONI DELL'EMITTENTE E DELLE SUE CONTROLLATE, QUANDO TALI OPERAZIONI ABBIANO UN SIGNIFICATIVO RILIEVO STRATEGICO, ECONOMICO, PATRIMONIALE O FINANZIARIO PER L'EMITTENTE STESSO (CRITERIO APPLICATIVO 1.C.1., LETT. F).

Sulla scorta dell'attività di direzione e coordinamento (i cui criteri vengono determinati dal Consiglio di Amministrazione così come previsto dal Regolamento del Consiglio stesso) posta in essere da CREDEM, in qualità di controllante delle società del Gruppo Bancario, il Consiglio di Amministrazione di CREDEM esamina ed approva preventivamente le operazioni della Società e delle società del Gruppo aventi un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale e finanziario per l'Emittente stesso. Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto e dell'art. 8 del regolamento del Consiglio di Amministrazione, infatti, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di CREDEM la supervisione del Gruppo e la determinazione dei relativi indirizzi generali, per tali



intendendosi anche le attività afferenti le operazioni aventi significativo rilievo strategico, economico e patrimoniale per CREDEM poste in essere dalle controllate.

**INDICARE SE IL CONSIGLIO HA STABILITO CRITERI GENERALI PER INDIVIDUARE LE OPERAZIONI CHE ABBIANO UN SIGNIFICATIVO RILIEVO STRATEGICO, ECONOMICO, PATRIMONIALE O FINANZIARIO PER L'EMITTENTE STESSO.
IN CASO AFFERMATIVO, ILLUSTRARE BREVEMENTE TALI CRITERI.**

Il Consiglio di Amministrazione, confrontando e vagliando opzioni strategiche differenti, definisce preliminarmente le linee guida della pianificazione pluriennale. In tale quadro vengono altresì individuati i criteri che delimitano la fattibilità di operazioni di rilievo strategico.

Con riguardo all'esercizio 2013, in conformità con le previsioni normative in tema di parti correlate, sono comunque considerate operazioni di maggiore rilevanza quelle di importo superiore al 5% del patrimonio di vigilanza.

INDICARE SE IL CONSIGLIO HA EFFETTUATO, ALMENO UNA VOLTA NELL'ESERCIZIO, LA VALUTAZIONE SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO STESSO E DEI SUOI COMITATI, NONCHÉ SULLA LORO DIMENSIONE E COMPOSIZIONE, TENENDO ANCHE CONTO DI ELEMENTI QUALI LE CARATTERISTICHE PROFESSIONALI, DI ESPERIENZA, ANCHE MANAGERIALE E DI GENERE DEI SUOI COMPONENTI, NONCHÉ DELLA LORO ANZIANITA' DI CARICA (CRITERIO APPLICATIVO 1.C.1., LETT. G).

IN CASO AFFERMATIVO:

- **INDICARE QUANDO LA VALUTAZIONE È STATA EFFETTUATA, RIPORTARE BREVEMENTE L'ESITO DELLA VALUTAZIONE, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA COMPONENTE RAPPRESENTATA DAGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI. ILLUSTRARE BREVEMENTE LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE (CRITERIO APPLICATIVO 1.C.1., LETT. I), INDICANDO, TRA L'ALTRO, I CRITERI (DIMENSIONALI, QUALITATIVI, ECC.) UTILIZZATI E L'EVENTUALE UTILIZZO DI CONSULENTI ESTERNI;**
- **NEL CASO IN CUI IL CONSIGLIO SI SIA AVVALSO DELL'OPERA DI CONSULENTI ESTERNI AI FINI DELL'AUTOVALUTAZIONE, FORNIRE INFORMAZIONI SUGLI EVENTUALI ULTERIORI SERVIZI FORNITI DA TALI CONSULENTI ALL'EMITTENTE O A SOCIETÀ IN RAPPORTO DI CONTROLLO CON LO STESSO (CRITERIO APPLICATIVO 1.C.1., LETT. G);**
- **INDICARE SE IL CONSIGLIO, TENUTO CONTO DEGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE, HA ESPRESSO AGLI AZIONISTI, PRIMA DELLA NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO, ORIENTAMENTI SULLE FIGURE PROFESSIONALI LA CUI PRESENZA IN CONSIGLIO SIA RITENUTA OPPORTUNA (CRITERIO APPLICATIVO 1.C.1., LETT. H).**

Il Regolamento del Consiglio di Amministrazione ascrive tra i poteri di esclusiva competenza del Consiglio la valutazione nel continuo e almeno una volta l'anno, della professionalità dell'organo nel suo complesso, anche in termini di disponibilità di tempo, verificando la presenza annuale alle riunioni consiliari, la tipologia e la varietà di competenze ed esperienze richieste dalle strategie perseguite e dal contesto in cui la banca opera e, in generale, alla rispondenza del Consiglio alla composizione quali - quantitativa così come ritenuta dallo stesso ottimale. In relazione a tale ultimo aspetto si precisa che, in quanto banca e con riguardo all'esercizio 2013, CREDEM ha provveduto a dare attuazione alla comunicazione di Banca d'Italia del 11.02.2012 ed ha quindi delineato i criteri di composizione quali - quantitativa considerata ottimale per l'organo di supervisione strategica e di gestione, avuto riguardo al requisito di proporzionalità, in relazione alla dimensione e complessità della Banca, al fine di consentire il corretto governo dei rischi a cui la Banca si espone, ed ha quindi verificato la rispondenza dell'attuale Consiglio ai criteri indicati. Le sedute nelle quali il Consiglio ha provveduto alle relative verifiche sono quelle del 15.03.2013 e 19.12.2013.

I criteri presi a riferimento per la relativa valutazione sono stati i seguenti:

- le caratteristiche di CREDEM e del gruppo assoggettato alla sua direzione e coordinamento (comprensivo dell'altra banca facente parte del gruppo bancario);
- il principio di proporzionalità, per il quale sono state considerate le dimensioni e complessità di CREDEM, che si colloca nella "fascia intermedia" individuata da Banca d'Italia negli istituti di credito che presentano un attivo patrimoniale compreso tra 3,5 e 40 miliardi di Euro;
- il tipo di *business* (attività bancaria tradizionale vs gestione del risparmio, negoziazione per conto proprio o conto terzi) che caratterizza la Banca e, tenuto conto del ruolo di Capogruppo e quindi della maggiore attività che deve caratterizzare l'organo amministrativo, che informa l'intero Gruppo;



- le relative caratteristiche delle attività di *business* intraprese dal Gruppo CREDEM ed i relativi rischi;
- le attività e risultanze del processo di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale (Processo ICAAP);
- i rischi espressamente indicati nella normativa di vigilanza, con la risultante della rappresentazione di un insieme completo e sostanziale dei potenziali rischi cui può essere esposto il Gruppo in virtù delle specifiche caratteristiche della propria operatività;
- la misurabilità dei rischi oggetto dell'analisi di rilevanza è stata valutata in base alla coerenza con le disposizioni normative ed alla presenza di metodologie consolidate di misurazione in ambito sia domestico sia internazionale;
- in aggiunta, un ulteriore criterio valutato ai fini della determinazione della rilevanza delle società per quanto concerne il rischio strategico, non considerato in ambito ICAAP (dove l'incidenza dei ricavi viene esaminata a livello di linea di *business*), è stato l'apporto al consolidato delle società stesse in termini reddituali considerando una soglia del 5%.

Anche al fine di garantire che l'autorevolezza e la professionalità dei componenti del Consiglio di Amministrazione per come ipotizzata risultasse adeguata ai compiti a questi attribuiti dalla normativa di settore, l'autovalutazione in questione ha registrato il ruolo consultivo del Comitato Nomine e Remunerazioni, il quale ne ha fatto oggetto di specifica trattazione preliminare. Le risultanze della formalizzata autovalutazione hanno trovato il parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazioni. La valutazione è stata effettuata dal Consiglio di Amministrazione di CREDEM con il supporto consulenziale delle competenti funzioni interne, le quali hanno potuto fruire della prospettiva e della condivisione delle *best practices* in uso presso analoghe realtà bancarie mediante il dialogo diretto con le rispettive funzioni aziendali terze.

A suo tempo, in occasione del rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione ed in ottemperanza agli inviti dell'Autorità di Vigilanza bancaria, gli orientamenti sulle figure professionali in grado di rispecchiare l'ottimale composizione quali - quantitativa deliberata dal Consiglio di Amministrazione sono stati messi a disposizione dei soci mediante pubblicazione sul sito internet di CREDEM del riassunto delle risultanze dell'autovalutazione, e deposito dello stesso in formato cartaceo presso la sede della società, in tempo utile per consentire ai soci il deposito di liste in grado di rispecchiare la deliberata ottimale composizione quali - quantitativa.

INDICARE SE L'ASSEMBLEA, PER FAR FRONTE AD ESIGENZE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, HA AUTORIZZATO IN VIA GENERALE E PREVENTIVA DEROGHE AL DIVIETO DI CONCORRENZA PREVISTO DALL'ART. 2390 COD. CIV.
IN CASO AFFERMATIVO, PRECISARE SE È PREVISTO CHE IL CONSIGLIO VALUTI NEL MERITO CIASCUNA FATTISPECIE PROBLEMATICHE E SEGNALI ALLA PRIMA ASSEMBLEA UTILE EVENTUALI CRITICITÀ (CRITERIO APPLICATIVO 1.C.4.), INDICANDO IL NUMERO DI CASI EVENTUALMENTE ESAMINATI DAL CONSIGLIO E DI QUELLI SOTTOPOSTI ALL'ASSEMBLEA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO.

Fermo restando il precipuo rispetto del c.d. divieto di *interlocking*, di cui alla legge n. 214/2011 di conversione del c.d. decreto "Salva Italia", e per quanto occorrer possa anche per il periodo di moratoria di operatività dello stesso nell'attesa della decisione dell'esponente aziendale, nel rispetto dei relativi termini, l'Assemblea del 27.04.2012 ha espressamente autorizzato i componenti del Consiglio di Amministrazione – ai sensi dell'art. 2390 del codice civile – a ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in società concorrenti, fatto salvo, comunque, il rispetto delle norme di legge tempo per tempo vigenti.

Ad oggi non risultano sussistenti situazioni nelle quali gli Amministratori di CREDEM rivestono incarichi in imprese concorrenti.

4.4. ORGANI DELEGATI

Amministratori Delegati

INDICARE SE UNO O PIÙ CONSIGLIERI HANNO RICEVUTO DELEGHE GESTIONALI.
IN CASO AFFERMATIVO, ILLUSTRARE PER CIASCUN AMMINISTRATORE MUNITO DI DELEGA LE PRINCIPALI ATTRIBUZIONI SPECIFICANDO I LIMITI PER VALORE E PER MATERIA PIÙ SIGNIFICATIVI DELLE DELEGHE ATTRIBUITE.



L'Amministratore Delegato, figura prevista statutariamente, non è stato nominato.

Il Consiglio di Amministrazione del 19.12.2013 ha conferito al Consigliere Ugo Medici la delega alla gestione del patrimonio immobiliare. Così come previsto dal Regolamento Immobiliare, il Consigliere delegato alla gestione del patrimonio immobiliare approva le operazioni di messa a reddito o dismissione del patrimonio immobiliare.

**INDICARE SE UNO DEI CONSIGLIERI DELEGATI È QUALIFICABILE COME IL PRINCIPALE RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELL'IMPRESA (CHIEF EXECUTIVE OFFICER).
IN TAL CASO, PRECISARE SE RICORRE O MENO LA SITUAZIONE DI INTERLOCKING DIRECTORATE PREVISTA DAL CRITERIO APPLICATIVO 2.C.5.**

Come sopra precisato, alla data di approvazione della presente Relazione non è stato nominato un Amministratore Delegato e il Consigliere delegato alla gestione del patrimonio immobiliare non è qualificabile come il principale responsabile della gestione dell'impresa (*chief executive officer*). In ogni caso ogni componente del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente risulta totalmente rispettoso del divieto di c.d. *interlocking* per cui non sussistono le relative fattispecie che, da quanto indicato nel Codice di Autodisciplina, potrebbero dar corso a potenziali situazioni di conflitti di interesse.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

SE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO HA RICEVUTO DELEGHE GESTIONALI, ILLUSTRARE LE RAGIONI DI TALE SCELTA (PRINCIPIO 2.P.5.).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di CREDEM svolge un ruolo non esecutivo finalizzato a favorire la dialettica interna; pertanto, non ha ricevuto alcuna delega gestionale da parte del Consiglio medesimo.

Spetta al Presidente garantire il bilanciamento dei poteri tra i componenti esecutivi e quelli non esecutivi e svolgere la funzione di interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni.

A tal fine il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con caratteristiche di imparzialità ed equilibrio, non riveste la carica di componente del Comitato Esecutivo, ferma restando la partecipazione alle adunanze al fine dell'adeguata circolazione delle informazioni.

SE IL PRESIDENTE NON HA RICEVUTO DELEGHE GESTIONALI, PRECISARE SE ESSO RIVESTE UNO SPECIFICO RUOLO NELL'ELABORAZIONE DELLE STRATEGIE AZIENDALI (CRITERIO APPLICATIVO 2.C.1.).

Il Presidente contribuisce, in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione con le relative prerogative di voto, alla elaborazione delle strategie aziendali la cui approvazione è di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, che viene supportato dal Comitato di Pianificazione Strategica di Gruppo con funzioni istruttorie, consultive e propositive.

Oltre a quelli attribuiti dalla legge e dallo Statuto sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione i seguenti compiti:

- rappresentare la Società nei confronti dei terzi;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione, coordinandone i lavori;
- stabilire l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto anche delle proposte che fossero fatte per iscritto da almeno cinque membri del Consiglio o dal Collegio Sindacale;
- provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie in discussione vengano fornite a tutti i Consiglieri e garantire il rispetto delle prescrizioni dettate dall'apposito Regolamento del Consiglio di Amministrazione in merito alla più efficiente informazione da fornire preventivamente alle riunioni consiliari;
- sovraintendere alla corretta stesura dei verbali consiliari e assembleari;
- garantire, conformemente a quanto stabilito nell'apposito Regolamento, la conservazione della documentazione afferente l'adozione delle singole delibere consiliari, la loro consegna e



disponibilità ex post nei confronti degli esponenti aziendali, del Collegio Sindacale, della società di revisione e delle Autorità di Vigilanza;

- presidiare l'invio delle delibere consiliari e assembleari alle Autorità di Vigilanza, quando previsto dalla normativa o altrimenti stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

INDICARE SE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO È:

- IL PRINCIPALE RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELL'EMITTENTE (*CHIEF EXECUTIVE OFFICER*) E/O
- L'AZIONISTA DI CONTROLLO DELL'EMITTENTE.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di CREDEM non ricopre l'incarico di *chief executive officer*, né è azionista di controllo della Società.

Comitato esecutivo (ex art. 123-bis comma 2, lettera d) TUF)

FORNIRE LE INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO ESECUTIVO

Nel corso del 2013 il Comitato Esecutivo si è riunito 19 volte e la durata media delle riunioni è stata di circa 3 ore.

Il numero delle riunioni programmate per il 2014 non è disponibile, in quanto le riunioni vengono fissate di volta in volta dal Presidente del Comitato stesso. Alla data di approvazione della presente Relazione (14.03.2014), si sono tenute 4 riunioni del Comitato Esecutivo.

Per le informazioni di dettaglio si rimanda alla [Tabella 2 – “Struttura del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati”](#) in appendice.

ILLUSTRARE LE PRINCIPALI ATTRIBUZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO, SPECIFICANDO I LIMITI PER VALORE E PER MATERIA PIÙ SIGNIFICATIVI DELLE DELEGHE ATTRIBUITE

Il Comitato Esecutivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne fissa le modalità di funzionamento, la periodicità delle riunioni e la durata, comunque non superiore a quella residua del Consiglio stesso.

È composto da un numero di Consiglieri non superiore a sette e ne fanno parte di diritto il Vice Presidente o i Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione non è un componente del Comitato Esecutivo, ma partecipa alle relative riunioni al solo scopo di favorire l'adeguata circolazione delle informazioni.

Il Comitato Esecutivo elegge, con la maggioranza semplice dei presenti, tra i suoi componenti, il soggetto deputato a presiedere, coordinare e convocare le adunanze, stabilendone il relativo ordine del giorno, nonché a rappresentare l'organo. In caso di assenza o impedimento del soggetto nominato, le predette funzioni saranno espletate dal componente più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni, è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri: in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede. Su richiesta di uno dei membri le decisioni possono essere rimesse al Consiglio di Amministrazione.

Oltre alle attribuzioni allo stesso spettanti in virtù di specifici Regolamenti interni o delibere, sono di competenze del Comitato Esecutivo le decisioni non altrimenti demandate dalla legge, dalla normativa di settore, dallo Statuto o dai Regolamenti interni alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

Tra queste, a titolo meramente esemplificativo, rientrano nella competenza del Comitato:

- l'attribuzione di deleghe per la rappresentanza in assemblea di società partecipate;
- la designazione di esponenti aziendali di società partecipate e la relativa remunerazione;
- l'attribuzione di procure e poteri ai dirigenti.

In caso di urgenza il Comitato Esecutivo può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione, dandone comunicazione al Consiglio in occasione della prima riunione successiva.

Il Comitato Esecutivo può inoltre provvedere al preventivo esame di taluni argomenti da sottoporre al Consiglio successivo.

Nei regolamenti interni approvati dal Consiglio di Amministrazione sono inoltre previsti limiti di delega al Comitato Esecutivo distinti per le diverse materie.



Informativa al Consiglio

INDICARE SE GLI ORGANI DELEGATI HANNO RIFERITO AL CONSIGLIO CIRCA L'ATTIVITÀ SVOLTA NELL'ESERCIZIO DELLE DELEGHE LORO CONFERITE CON UNA PERIODICITÀ:

- TRIMESTRALE;
- BIMESTRALE;
- MENSILE;
- ALLA PRIMA RIUNIONE UTILE.

IN CASO DI PERIODICITÀ DIFFERENZIATA A SECONDA DEL TIPO DI OPERAZIONE EFFETTUATA, ILLUSTRARE I DIVERSI TERMINI PER TIPOLOGIA DI OPERAZIONI.

In ottemperanza alle disposizioni del Regolamento del Comitato stesso, il Presidente del Comitato Esecutivo illustra al Consiglio di Amministrazione, nella prima sessione utile, i contenuti del verbale dell'adunanza del Comitato, fornendo ogni altro documento o informazione ritenuta necessaria e/o opportuna ai fini di una corretta ed esauriente informativa sulle decisioni prese. I comitati interni al Consiglio di Amministrazione e quelli interfunzionali riferiscono sulle attività svolte portando a conoscenza del Consiglio, in occasione della prima seduta utile, i verbali delle proprie riunioni.

4.5. ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI

INDICARE SE NEL CONSIGLIO VI SONO CONSIGLIERI DA CONSIDERARSI ESECUTIVI PERCHÉ: I) RICOPRONO LA CARICA DI AMMINISTRATORE DELEGATO O DI PRESIDENTE ESECUTIVO IN UNA SOCIETÀ CONTROLLATA DALL'EMITTENTE AVENTE RILEVANZA STRATEGICA E/O II) PERCHÉ RICOPRONO INCARICHI DIRETTIVI NELL'EMITTENTE O IN UNA SOCIETÀ CONTROLLATA AVENTE RILEVANZA STRATEGICA OVVERO NELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE E L'INCARICO RIGUARDA ANCHE L'EMITTENTE, E/O III) PERCHÉ MEMBRI DEL COMITATO ESECUTIVO NEI CASI INDICATI DAL CODICE (CRITERIO APPLICATIVO 2.C.1.).

IN CASO AFFERMATIVO, INDICARE I NOMINATIVI DI TALI CONSIGLIERI PRECISANDO GLI INCARICHI RICOPERTI CHE NE DETERMINANO IL CARATTERE ESECUTIVO

Sulla scorta del principio per il quale sono esecutivi gli Amministratori che svolgono funzioni di gestione, si considerano esecutivi gli Amministratori che rivestono incarichi direttivi in Credito Emiliano o in società da questi controllate, ovvero che hanno l'incarico di sovrintendere ad aree determinate della gestione aziendale, assicurando l'assidua presenza in azienda, acquisendo informazioni dalle relative strutture operative, partecipando a comitati manageriali e riferendo all'organo collegiale sull'attività svolta.

A titolo esemplificativo si intendono incarichi esecutivi le seguenti cariche:

- membro del Comitato Esecutivo;
- Amministratore Delegato;
- Direttore Generale.

Nel Consiglio di Amministrazione di CREDEM sono da considerarsi consiglieri esecutivi i membri del Comitato Esecutivo: Sig.ri Enrico Corradi, Ignazio Maramotti, Ugo Medici e Lucio Igino Zanon di Valgiurata, ferma restando la possibilità per il Consiglio di conferire specifiche deleghe anche a singoli consiglieri.

4.6. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

INDICARE IL NUMERO DI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI (CRITERIO APPLICATIVO 3.C.3.).

Nel Consiglio di Amministrazione di CREDEM sono presenti tre Amministratori Indipendenti ai sensi dell'art. 148 comma 3 del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

INDICARE SE IL CONSIGLIO:

- HA VALUTATO NELLA PRIMA OCCASIONE UTILE DOPO LA LORO NOMINA LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA PREVISTI DAL CODICE IN CAPO A CIASCUNO DEI CONSIGLIERI NON ESECUTIVI, SPECIFICANDO I CRITERI DI VALUTAZIONE CONCRETAMENTE APPLICATI E RENDENDO NOTO L'ESITO DELLE PROPRIE VALUTAZIONI MEDIANTE UN COMUNICATO DIFFUSO AL MERCATO (ART. 144-NOVIES, COMMA 1-BIS, REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB E CRITERIO APPLICATIVO 3.C.4.);



- HA VALUTATO AL RICORRERE DI CIRCOSTANZE RILEVANTI AI FINI DELL'INDIPENDENZA E COMUNQUE ALMENO UNA VOLTA NELL'ESERCIZIO LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA IN CAPO A CIASCUNO DEI CONSIGLIERI NON ESECUTIVI (CRITERIO APPLICATIVO 3.C.4.);
- NELL'EFFETTUARE LE VALUTAZIONI DI CUI SOPRA HA APPLICATO (TRA GLI ALTRI) TUTTI I CRITERI PREVISTI DAL CODICE (CRITERI APPLICATIVI 3.C.1. E 3.C.2.).

QUALORA AI FINI DELLA VALUTAZIONE SIANO STATI APPLICATI CRITERI ULTERIORI RISPETTO A QUELLI PREVISTI DAL CODICE, ANCHE CON RIFERIMENTO A SINGOLI AMMINISTRATORI, INDICARE TALI CRITERI. ILLUSTRARE I CRITERI QUANTITATIVI E/O QUALITATIVI EVENTUALMENTE UTILIZZATI PER VALUTARE LA SIGNIFICATIVITÀ DEI RAPPORTI OGGETTO DI VALUTAZIONE (CRITERIO APPLICATIVO 3.C.4.).

Successivamente alla nomina degli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione ha proceduto, da ultimo in data 19 dicembre 2013, all'accertamento, sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese dagli interessati, della sussistenza dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di tutti gli Amministratori. In ottemperanza a quanto previsto dalla comunicazione di Banca d'Italia Prot. N. 1155725/13 del 12/12/2013, per la valutazione della sussistenza del requisito di indipendenza sono stati presi in considerazione i rapporti creditizi intrattenuti con la Banca e riconducibili ai Consiglieri ritenuti indipendenti.

L'esito dell'accertamento ha confermato la presenza in Consiglio di Amministrazione di CREDEM di tre Amministratori Indipendenti, ai sensi dell'art. 148 comma 3 del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina, identificati nei Signori: Ernestina Morstofolini, Paola Gina Maria Schwizer e Corrado Spaggiari. Il pubblico è stato informato con un comunicato stampa in data 19 dicembre 2013 consultabile nel sito web dell'Emittente al seguente indirizzo: http://www.credem.it/Sala_Stampa/Pagine/Comunicati_stampa_2013.aspx.

Il Consiglio di Amministrazione valuta, almeno una volta all'anno, la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli Amministratori indipendenti ai sensi del Regolamento del Consiglio stesso e, comunque, al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza.

INDICARE SE IL COLLEGIO SINDACALE HA VERIFICATO LA CORRETTA APPLICAZIONE DEI CRITERI E DELLE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO ADOTTATI DAL CONSIGLIO PER VALUTARE L'INDIPENDENZA DEI PROPRI MEMBRI (CRITERIO APPLICATIVO 3.C.5.).

IN CASO Affermativo, RIPORTARE L'ESITO DI TALI CONTROLLI.

Il Collegio Sindacale, presente alla relativa adunanza consiliare, ha avuto modo di verificare la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento dei requisiti di indipendenza dei membri del Consiglio effettuata in data 19 dicembre 2013.

Il Collegio Sindacale, inoltre, nella riunione tenutasi il 27 gennaio 2014, ha confermato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri componenti.

INDICARE SE GLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI SI SONO RIUNITI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO IN ASSENZA DEGLI ALTRI AMMINISTRATORI (CRITERIO APPLICATIVO 3.C.6.).

IN CASO Affermativo, INDICARE IL NUMERO DI RIUNIONI TENUTE NELL'ESERCIZIO NONCHÉ L'OGGETTO DELLE STESSE.

Il Regolamento del Consiglio di Amministrazione prevede che gli Amministratori indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno in assenza degli altri Amministratori. A loro spetta il compito di vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione, anche mediante la partecipazione agli eventuali comitati interni al Consiglio di Amministrazione, dei quali fanno parte almeno due Amministratori indipendenti, consentendo l'adeguato presidio delle materie in cui è più forte il rischio di conflitto di interessi.

In relazione all'esercizio 2013, la nomina dei nuovi Amministratori indipendenti in data 19 dicembre 2013 ha, infatti, determinato il rinvio della consueta riunione annuale consultiva e favorito l'incontro preliminare e programmatico del 10 marzo 2014, al quale hanno presenziato tutti gli Amministratori indipendenti, anche di nuova nomina in assenza di altri Amministratori.

La riunione ha avuto ad oggetto una panoramica delle attività programmatiche demandate agli Amministratori indipendenti e le tematiche di *governance* societaria.



INDICARE SE GLI AMMINISTRATORI CHE, NELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO, ABBIANO INDICATO L'IDONEITÀ A QUALIFICARSI COME INDIPENDENTI, SI SIANO IMPEGNATI A MANTENERE L'INDIPENDENZA DURANTE LA DURATA DEL MANDATO E, SE DEL CASO, A DIMETTERSI (COMMENTO ALL'ART. 5 DEL CODICE).

Gli Amministratori che nelle liste per la nomina hanno dichiarato di qualificarsi come indipendenti si sono impegnati a far conoscere tempestivamente al Consiglio ogni variazione dello *status* dichiarato.

4.7. LEAD INDEPENDENT DIRECTOR

INDICARE SE, RICORRENDO I PRESUPPOSTI PREVISTI DAL CODICE (CIOÈ SE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO È IL PRINCIPALE RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELL'EMITTENTE - *CHIEF EXECUTIVE OFFICER* - E/O L'AZIONISTA DI CONTROLLO DELL'EMITTENTE, E/O - SE L'EMITTENTE APPARTIENE ALL'INDICE FTSE-MIB - OVE CIÒ SIA STATO RICHiesto DALLA MAGGIORANZA DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI,), IL CONSIGLIO HA DESIGNATO UN AMMINISTRATORE INDIPENDENTE QUALE *LEAD INDEPENDENT DIRECTOR* (CRITERIO APPLICATIVO 2.C.3.) ATTRIBUENDOGli IL RUOLO PREVISTO DAL CRITERIO APPLICATIVO 2.C.4. IN CASO AFFERMATIVO, INDICARE LE SUE ATTRIBUZIONI E ILLUSTRARE LE PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO.
NEL CASO SIA STATO NOMINATO UN *LEAD INDEPENDENT DIRECTOR* PUR NON RICORRENDO I PRESUPPOSTI PREVISTI DAL CODICE, INDICARE LA CIRCOSTANZA ED EVENTUALMENTE LA MOTIVAZIONE DI TALE SCELTA

Sulla scorta della considerazione per la quale, in ottemperanza alle previsioni normative dettate da Banca d'Italia per le imprese bancarie, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di CREDEM non ha ricevuto alcuna delega gestionale da parte del Consiglio medesimo, né ricopre l'incarico di principale responsabile della gestione dell'impresa (*chief executive officer*) e valutato che questi non è neppure l'azionista di controllo di CREDEM, il Consiglio non ha designato un amministratore indipendente quale *lead independent director*, non ricorrendo i presupposti di cui al Criterio applicativo 2.C.3 del Codice.



5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

INDICARE SE IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO O DEL PRESIDENTE, HA ADOTTATO UNA PROCEDURA PER LA GESTIONE INTERNA E LA COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO DI DOCUMENTI ED INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'EMITTENTE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (CRITERIO APPLICATIVO 1.C.1. LETTERA J).
IN CASO AFFERMATIVO, FORNIRE UNA SINTETICA DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DI TALE PROCEDURA O, NEL CASO FOSSE DISPONIBILE SUL SITO INTERNET DELL'EMITTENTE, INSERIRE IL RIFERIMENTO PRECISO ALLA PAGINA WEB IN CUI PUÒ ESSERE CONSULTATA.

Il trattamento delle informazioni privilegiate è specificamente disciplinato dall'apposito Regolamento adottato da CREDEM e da tutte le società del Gruppo, nonché dal Codice di Comportamento Interno.

Il Consiglio di Amministrazione ha infatti approvato, già a far tempo dal 2000, un Codice di Comportamento Interno (rivisitato e aggiornato costantemente) rivolto alla generalità dei dipendenti, dei promotori finanziari e dei collaboratori esterni della Banca le cui norme, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni contenute nel Regolamento per il "Trattamento delle informazioni privilegiate nell'ambito del gruppo CREDEM" e gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114 D.Lgs. n. 58/1998 e dai relativi regolamenti di attuazione, attengono al lasso di tempo compreso tra il momento in cui hanno origine le informazioni privilegiate e/o gli eventi che danno luogo a tali informazioni e il momento della loro diffusione con le modalità previste dalla normativa vigente.

A titolo puramente esemplificativo, il Codice di Comportamento Interno prevede l'obbligo di:

- mantenere la massima riservatezza in merito alle informazioni privilegiate di cui si viene a conoscenza nell'esercizio della propria opera lavorativa; pertanto la comunicazione ad altri soggetti è consentita soltanto nell'adempimento dei propri doveri professionali ove necessaria; l'obbligo di riservatezza deve essere osservato anche in merito alle informazioni confidenziali;
- trattare le informazioni privilegiate con le necessarie cautele (indicate nel Codice e nel Regolamento per il "Trattamento di informazioni privilegiate") al fine di assicurare che le stesse circolino all'interno della Banca senza pregiudicarne la riservatezza, sino al momento nel quale le informazioni non vengano diffuse al pubblico secondo le modalità previste dalle norme vigenti. Analogo obbligo deve essere osservato in merito alle informazioni confidenziali;

e il divieto di:

- compiere direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari che implica l'abuso di informazioni privilegiate o confidenziali;
- compiere, in nome e/o per conto della banca, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari che implica l'abuso di informazioni confidenziali o privilegiate;
- raccomandare o indurre altri, sulla base delle informazioni, ad acquistare, vendere o compiere qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono, per conto proprio o di terzi;
- rilasciare interviste ad organi di stampa o fare dichiarazioni in genere che contengano informazioni privilegiate o confidenziali riguardanti la banca e/o le società controllate, che non abbiano già formato oggetto di diffusione al pubblico;
- comunicare a terzi informazioni privilegiate al di fuori delle ipotesi consentite; analogo divieto vige in merito alle informazioni confidenziali.

Inoltre, nella seduta del 13.05.2011, il Consiglio di Amministrazione di CREDEM ha adottato il Regolamento "Disciplina delle operazioni personali" che integra quanto previsto nel Codice di Comportamento Interno e si applica in aggiunta a quanto previsto dalle altre normative interne in tema di "internal dealing", di conflitti di interesse e di informazioni privilegiate. In tale Regolamento sono stati previsti obblighi differenziati, sia in termini di attività da porre in essere, sia per ciò che concerne la presenza di divieti operativi, in capo ad alcuni soggetti rilevanti (ad



esempio, Sindaci e Consiglieri, dipendenti della Business Unit Finanza) che, in funzione del ruolo, della mansione ricoperta o dell'iscrizione al Registro Informazioni Privilegiate, sono maggiormente coinvolti in attività che potrebbero generare conflitti di interesse o che permettono l'accesso ad informazioni confidenziali o privilegiate.

Infine, alla luce della disciplina introdotta dalla normativa sul *Market Abuse*, CREDEM, sin dal marzo 2006, ha adottato un regolamento per il "Trattamento delle informazioni privilegiate" che trova applicazione nei confronti dei membri degli Organi Amministrativi, di Controllo e Direzione della Controllante e delle controllate, dei Dipendenti delle medesime società e dei soggetti esterni che, per effetto dell'attività professionale o in ragione delle funzioni svolte, vengano a conoscenza di informazioni privilegiate o rilevanti e che disciplina i processi interni di segnalazione, identificazione e trattamento delle informazioni privilegiate, comprese le relative comunicazioni al pubblico.

Tale regolamento prevede, presso CREDEM, un Comitato per il trattamento delle informazioni privilegiate con valenza per tutto il Gruppo, che opera secondo specifiche norme di funzionamento approvate dal Consiglio di Amministrazione, con le seguenti finalità:

- assumere decisioni in merito alla sussistenza delle condizioni di rilevanza relativamente alle informazioni per le quali è dubbia la ricorrenza degli estremi di cui agli art. 181 e quindi 114 del TUF;
- assumere decisioni in merito alla opportunità di attivare la procedura di "sospensione" della comunicazione ai sensi dell'art. 114 comma 3 del TUF e 66-*bis* del Regolamento Emittenti;
- approvare la lista degli esponenti da iscrivere stabilmente nel registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate ai sensi dell'art 115-*bis* del TUF tenuto da CREDEM.

In data 13 novembre 2006, il Consiglio di Amministrazione di CREDEM ha approvato il codice sull'"*internal dealing*" che disciplina gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114 comma 7 del TUF, per operazioni aventi ad oggetto azioni emesse da CREDEM o altri strumenti finanziari ad esse collegati, compiute da soggetti che, a causa dell'incarico ricoperto, hanno accesso ad informazioni privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future di Credito Emiliano - c.d. "soggetti rilevanti" - e da "persone strettamente legate ad essi"⁶.

Gli Amministratori, infine, sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare le procedure adottate per la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.

In tale ottica, allo scopo di presidiare e garantire una corretta gestione interna della documentazione che viene trasmessa agli amministratori ed ai sindaci in via preventiva rispetto alle riunioni consiliari, viene utilizzato un portale internet a cui si accede attraverso l'utilizzo di un codice utente e di una password assegnati individualmente ad ogni utente legittimato.

In tal modo viene garantita, oltre ad una maggior velocità del processo di condivisione del contenuto della proposta di deliberazione con conseguente abbreviazione dei tempi di invio ai consiglieri, la massima segretezza dell'invio.

⁶ Il Codice di Comportamento sulle operazioni effettuate dai soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi (già *internal dealing*), è pubblicato sul sito web di CREDEM al seguente indirizzo:
http://www.credem.it/Company_Profile/Pagine/InternalDealing.aspx

6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (ex art. 123-bis comma 2, lettera d) TUF)

FORNIRE INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEGLI EVENTUALI COMITATI COSTITUITI NELL'AMBITO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IN BASE A QUANTO SUGGERITO NELLA PRESENTE SEZIONE, NONCHÉ NELLE SEZIONI 7 (COMITATO PER LE NOMINE), 8 (COMITATO PER LA REMUNERAZIONE) E 10 (COMITATO CONTROLLO E RISCHI).
INDICARE SE È STATO COSTITUITO UN COMITATO CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI DUE O PIÙ DEI COMITATI PREVISTI NEL CODICE (CRITERIO APPLICATIVO 4.C.1., LETT. C).
IN CASO AFFERMATIVO,

- PRECISARE SE SONO STATE RISPETTATE LE CONDIZIONI AL RIGUARDO PREVISTE DAL CODICE;
- FORNIRE NELLE SEZIONI CHE SEGUONO LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER I SINGOLI COMITATI, PRECISANDO COMPITI, RISORSE E ATTIVITÀ RIFERIBILI A CIASCUNA DISTINTA FUNZIONE;
- INDICARE LE RAGIONI CHE HANNO INDOTTO L'EMITTENTE A SCEGLIERE TALE APPROCCIO (COMMENTO ALL'ART. 4 DEL CODICE).

Al fine di favorire un efficiente sistema di informazione e consultazione che permetta al Consiglio di Amministrazione una migliore valutazione di taluni argomenti di competenza, sono stati tra l'altro costituiti i comitati prescritti dal Codice.

Segnatamente, in relazione all'esercizio 2013 ed in assenza di una diversa e vincolante normativa di settore, risultano costituiti:

- il Comitato Consiliare Nomine e Remunerazioni, che svolge le funzioni dei due comitati previsti dal Codice (il Comitato per le Nomine e il Comitato per la Remunerazione) rispettando le raccomandazioni più stringenti del Codice relative alla composizione del Comitato Remunerazioni (tutti amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali non indipendenti e presidente del Comitato indipendente). La motivazione a suo tempo posta alla base della costituzione di un unico comitato con l'incarico di svolgere i compiti sia della tematica delle nomine sia di quella delle remunerazioni è stata identificata nella stretta correlazione dei temi da trattare.
- Il Comitato Consiliare per il Controllo Interno.

Per la descrizione delle caratteristiche dei predetti Comitati si rimanda alle sezioni [7 - 8 "Comitato Nomine e Remunerazioni"](#) e [10 - "Comitato Controllo e Rischi"](#) della presente relazione.

INDICARE SE LE FUNZIONI DI UNO O PIÙ COMITATI PREVISTI NEL CODICE SONO STATE RISERVATE ALL'INTERO CONSIGLIO, SOTTO IL COORDINAMENTO DEL PRESIDENTE (CRITERIO APPLICATIVO 4.C.2.).
IN CASO AFFERMATIVO:

- PRECISARE SE SONO STATE RISPETTATE LE CONDIZIONI AL RIGUARDO PREVISTE DAL CODICE;
- FORNIRE NELLE SEZIONI CHE SEGUONO LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER I SINGOLI COMITATI, PRECISANDO COMPITI, RISORSE E ATTIVITÀ RIFERIBILI A CIASCUNA DISTINTA FUNZIONE;
- ILLUSTRARE ANALITICAMENTE I MOTIVI SOTTESI ALLA SCELTA, IN PARTICOLARE MOTIVANDO ADEGUATAMENTE QUELLA DI NON ISTITUIRE IL COMITATO CONTROLLO E RISCHI IN RELAZIONE AL GRADO DI COMPLESSITÀ DELL'EMITTENTE E AL SETTORE IN CUI ESSO OPERA;
- PRECISARE SE IL CONSIGLIO PROCEDE PERIODICAMENTE A RIVALUTARE LA SCELTA EFFETTUATA.

In CREDEM sono stati costituiti i Comitati previsti nel Codice.

INDICARE SE SONO STATI COSTITUITI COMITATI, ULTERIORI RISPETTO AL COMITATO ESECUTIVO (GIÀ DESCRITTO NELLA SEZIONE 4.4) E RISPETTO A QUELLI PREVISTI DAL CODICE (DESCRITTI NELLE SEZIONI 7 - 8 E 10), ILLUSTRANDO LE RELATIVE FUNZIONI (PROPOSITIVE, CONSULTIVE; ALTRO).

In CREDEM sono stati costituiti anche comitati diversi da quelli previsti dal Codice; al fine, infatti, di favorire un efficiente sistema di informazione e consultazione che permetta al Consiglio una migliore valutazione di taluni argomenti di sua competenza, sono stati costituiti comitati specializzati:

1. interni al Consiglio, costituiti esclusivamente da Amministratori, finalizzati a favorire una migliore valutazione di taluni argomenti di competenza del Consiglio stesso e a supportarlo nelle materie per le quali più pronunciato è il rischio di conflitti di interesse, con finalità consultive e propositive, a struttura ristretta, diversificati per settore di competenza;

2. interfunzionali, dedicati al presidio periodico dei processi gestionali aventi significativa rilevanza per la conduzione della Banca, diversi da quelli interni al Consiglio di Amministrazione, costituiti dai soggetti reputati in possesso delle necessarie competenze, anche diversi dagli Amministratori, finalizzati a garantire la migliore diffusione degli indirizzi gestionali e favorire il corretto funzionamento organizzativo. Tali comitati possono avere funzioni decisorie, nei limiti delle deleghe conferite, propositive e/o consuntive.

Nello specifico sono stati costituiti sia comitati composti esclusivamente da Amministratori sia comitati composti anche da soggetti diversi da questi ultimi.

Oltre al Comitato Esecutivo, al Comitato Consiliare Nomine e Remunerazioni e al Comitato Consiliare per il Controllo Interno, rientrano nella prima categoria:

- Comitato Consiliare di Amministratori Indipendenti, con il compito di esprimere un parere preventivo sulle procedure e sulle operazioni con parti correlate e soggetti collegati, composto da 3 membri indipendenti (ai sensi dell'art. 148 comma 3 del TUF e ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate), nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti. Il Comitato svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso soggetti collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali. Nello svolgimento di questo compito il Comitato si avvale, eventualmente, dell'ausilio delle funzioni di CREDEM e del Gruppo bancario oltre che di opportuna reportistica.

Sono invece costituiti con composizione diversa da quella che contempla la sola presenza di Amministratori e quindi rientranti nella seconda categoria, con funzioni istruttorie, propositive, consultive e talvolta decisorie, anche a livello di Gruppo:

- Comitato Fidi: esercita competenze deliberative in materia di concessione del credito.
- Comitato Crediti di Gruppo: supporta con funzione consultiva, istruttoria e propositiva il Consiglio di Amministrazione di CREDEM in qualità di Capogruppo, nello svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo del rischio di credito, controparte e concentrazione che il gruppo CREDEM assume nel suo complesso. Ruolo precipuo del Comitato in questione è quello di garantire il presidio del rispetto della normativa Banca d'Italia sulla "concentrazione di rischi".

Comitato Credit Strategy: supporta il Consiglio di Amministrazione nella definizione delle linee guida in materia di *risk appetite* e di politica creditizia; esercita una funzione consultiva e propositiva sugli obiettivi di quota di mercato impieghi di CREDEM; rendiconta la redditività *risk adjusted* delle filiere creditizie.

- Comitato di Pianificazione Strategica di Gruppo: supporta il Consiglio di Amministrazione, con funzioni istruttorie, consultive e propositive:
 - nell'individuazione delle linee guida di sviluppo strategico, del livello di capitale ritenuto coerente con il *rating* obiettivo del Gruppo, del grado di propensione al rischio e degli obiettivi di creazione di valore del Gruppo;
 - nella definizione delle strategie e delle metodologie per l'allocazione del capitale sulle diverse Società (e/o aree di business);
 - nella verifica della coerenza, a livello di Gruppo, delle linee guida strategiche di sviluppo e della pianificazione delle singole Società, approvate dai rispettivi Consigli, dirimendo eventuali conflittualità e/o sovrapposizioni;
 - nella definizione delle metodologie e del livello di adeguatezza patrimoniale complessiva;
 - presidiando i progetti/investimenti aventi rilevanza strategica per il Gruppo;
 - verificando l'andamento dei risultati del Gruppo e delle Società rispetto al *budget* e proponendo eventuali interventi correttivi infra - annuali.
- Comitato Rischi Credembanca: supporta il Consiglio di Amministrazione nell'individuazione delle linee guida per il presidio del rischio complessivamente assunto dalla banca e nel suo monitoraggio nell'ambito delle strategie e metodologie definite. Valuta il livello di rischio complessivamente assunto da Credembanca e dalle singole *business unit* sia a livello gestionale sia rispetto agli assorbimenti di Vigilanza.
- Comitato Rischi di Gruppo: supporta, con funzioni istruttorie, consultive e propositive, il Consiglio di Amministrazione, in qualità di Organo di Supervisione Strategica di una società

svolgente le funzioni di Capogruppo, nella definizione delle strategie e delle metodologie per la gestione dei rischi rilevanti per il Gruppo.

- Comitato Servizi di Investimento: supporta il Consiglio di Amministrazione:
 - nella definizione e riesame delle procedure generali inerenti la prestazione dei servizi e le attività di investimento nonché l'attività di distribuzione dei prodotti finanziari, secondo principi di correttezza e trasparenza di cui al TUF e relativi regolamenti;
 - nella definizione dei criteri e vincoli, sentita la funzione Compliance, che le funzioni di pianificazione devono utilizzare per l'elaborazione della proposta di budget/piano strategico, relativamente ai volumi e ai ricavi derivanti dalle attività connesse ai servizi di Investimento e all'attività di distribuzione di prodotti finanziari.
- Comitato Asset e Liability Management di Gruppo: supporta il Consiglio di Amministrazione di CREDEM:
 - nell'individuazione delle linee guida di gestione della composizione dell'attivo e del passivo e dei relativi rischio liquidità e rischio di tasso del *banking book*, tenuto conto delle soglie di tolleranza approvate dal Consiglio medesimo;
 - nel presidio degli altri rischi correlati;
 - nella validazione del sistema di prezzi per il trasferimento interno dei fondi.
- Comitato "Dirind Strategy": supporta il Consiglio di Amministrazione nella definizione delle linee guida di sviluppo della politica commerciale relative alla raccolta diretta e indiretta (e del relativo *asset mix*), tenuto conto dei bisogni della clientela e delle esigenze di *funding*. Presidia l'adeguatezza del modello organizzativo e di servizio adottati per la gestione del business, analizzando e rendicontando l'andamento dei risultati della raccolta diretta e indiretta con gli obiettivi di budget proposti.
- Comitato "Innovation Strategy": supporta il Consiglio di Amministrazione:
 - nell'individuazione e nella selezione delle iniziative di innovazione rilevanti da attivare in Credembanca (o da proporre ai Consigli delle Società del Gruppo);
 - nella relativa definizione delle priorità d'implementazione;
 - nel monitoraggio dell'esecuzione, promuovendo o ponendo in essere gli opportuni interventi finalizzati al rispetto dei tempi ed dei costi definiti in sede di avvio dei progetti.
- Comitato di Indirizzo e Controllo delle Gestioni Patrimoniali: supporta il Consiglio di Amministrazione nella definizione delle strategie di investimento (*asset allocation* e/o massimali di rischio) da applicarsi al servizio di gestione di portafogli ed al servizio di consulenza in materia di investimenti, supervisionando e controllando il rispetto delle strategie adottate. Definisce le linee di indirizzo per la gestione in delega dei portafogli gestiti.
- Comitato Sicurezza: supporta il Consiglio di Amministrazione nel governo della sicurezza:
 - Logica: rivolta ad ottenere riservatezza, integrità e disponibilità dei dati e delle informazioni;
 - Fisica: rivolta alla salvaguardia e protezione dei valori, dei beni materiali e della sicurezza di dipendenti e clienti;
 - Organizzativa: rivolta a definire ruoli, compiti e responsabilità nella gestione dei processi di sicurezza logica e fisica.
- Comitato di Crisi: supporta il Consiglio di Amministrazione, con poteri decisionali, nel governo della gestione della continuità operativa in caso di situazioni critiche conseguenti sia a incidenti di portata settoriale sia a catastrofi estese. Il Comitato ha il compito di garantire la capacità di governo e di decisione necessari per salvaguardare la continuità operativa di CREDEM in situazioni di crisi, tramite:
 - il presidio della situazione e la gestione dell'emergenza;
 - l'erogazione dei servizi critici nel periodo di crisi;
 - il ripristino delle strutture aziendali e delle funzionalità organizzative e logistiche per il ritorno alla normalità.
- Comitato Controllo Promotori: valuta e decide in merito all'applicazione di provvedimenti da adottare a seguito delle anomalie riscontrate nell'attività dei promotori finanziari non dipendenti, rendicontando il Comitato Consiliare Controllo Interno.



- Comitato Risorse Umane – People Review: esamina il livello qualitativo delle risorse umane sui vari “segmenti” di popolazione aziendale e le azioni gestionali condotte.
- Comitato per il Trattamento delle Informazioni Privilegiate: esercita le seguenti funzioni riguardanti le tematiche di cui agli artt. 181 e 114 del TUF.
- Comitato per la valutazione delle operazioni sospette: interviene con funzioni decisionali, nei casi previsti dal relativo regolamento interno, nell'analisi e nella decisione di segnalare a CONSOB le operazioni sospette.



7 – 8 COMITATO NOMINE E REMUNERAZIONI

INDICARE SE IL CONSIGLIO HA VALUTATO SE COSTITUIRE AL PROPRIO INTERNO UN COMITATO PER LE NOMINE (Principio 5.P.2.).

INDICARE SE IL CONSIGLIO HA VALUTATO SE COSTITUIRE AL PROPRIO INTERNO UN COMITATO PER LA REMUNERAZIONE (Principio 7.P.3.).

Come indicato anche sopra, il Consiglio di Amministrazione ha costituito, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, il Comitato Consiliare Nomine e Remunerazioni a cui, come meglio sarà descritto nei paragrafi successivi, spettano le funzioni previste dal Codice per il Comitato Nomine e il Comitato Remunerazione.

La data di costituzione risale al 25 giugno 2009.

Composizione e funzionamento del Comitato Consiliare Nomine e Remunerazioni (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

FORNIRE INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LE NOMINE/COMITATO PER LA REMUNERAZIONE

Il Comitato Consiliare Nomine e Remunerazioni è composto da tre Amministratori non esecutivi la maggioranza dei quali indipendenti. Coerentemente a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate la Presidenza del Comitato è attribuita ad un Amministratore Indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3 del TUF, che coordina i lavori.

La composizione e le funzioni del Comitato sono delineate nelle specifiche "Norme di Funzionamento" – illustrate nei paragrafi successivi - approvate dal Consiglio di Amministrazione in sede di costituzione del medesimo Comitato e in occasione dei successivi aggiornamenti (gennaio 2013).

Nel corso del 2013 si sono tenute complessivamente sei riunioni del Comitato Consiliare Nomine e Remunerazioni. La durata media degli incontri è stata di circa 3 ore.

Nel corso del 2014 sono previste indicativamente 5/6 riunioni di cui una già tenuta (8 marzo 2013).

Per le informazioni di dettaglio si rimanda alla [tabella 2 "Struttura del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati"](#) in appendice.

INDICARE SE IL COMITATO PER LE NOMINE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO È RISULTATO COMPOSTO IN MAGGIORANZA DA AMMINISTRATORI INDIPENDENTI (PRINCIPIO 5.P.1.)

INDICARE SE IL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO È RISULTATO COMPOSTO DA AMMINISTRATORI INDIPENDENTI, OPPURE – ALTERNATIVAMENTE – DA AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI, LA MAGGIORANZA DEI QUALI INDIPENDENTI (PRINCIPIO 6.P.3.)

Il Comitato Consiliare Nomine e Remunerazione è composto da 3 membri non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti ai sensi dell'art. 148 comma 3 del TUF e del Codice di Autodisciplina.

INDICARE SE IL COMITATO PER LE NOMINE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO È RISULTATO COMPOSTO DA ALMENO TRE MEMBRI, OVVERO – NEL CASO IN CUI IL CONSIGLIO SIA COMPOSTO DA NON PIÙ DI OTTO MEMBRI – DA ALMENO DUE MEMBRI, PURCHÉ INDIPENDENTI (CRITERIO APPLICATIVO 5.C.1., LETT. A).

INDICARE SE IL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO È RISULTATO COMPOSTO DA ALMENO TRE MEMBRI, OVVERO – NEL CASO IN CUI IL CONSIGLIO SIA COMPOSTO DA NON PIÙ DI OTTO MEMBRI – DA ALMENO DUE MEMBRI, PURCHÉ INDIPENDENTI (CRITERIO APPLICATIVO 5.C.1., LETT. A).

Come già rappresentato, il Comitato Consiliare Nomine e Remunerazioni è composto da 3 membri e, segnatamente dai seguenti Amministratori non esecutivi: Sig.ri Giorgio Ferrari, Paola Gina Maria Schwizer e Corrado Spaggiari. I membri Paola Gina Maria Schwizer e Corrado Spaggiari sono indipendenti ai sensi dell'art. 148 comma 3 del TUF e del Codice di Autodisciplina.



INDICARE SE ALMENO UN COMPONENTE DEL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE POSSIEDE UNA CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN MATERIA CONTABILE E FINANZIARIA, RITENUTA ADEGUATA DAL CONSIGLIO AL MOMENTO DELLA NOMINA (PRINCIPIO 6.P.3.).

Premesso che tutti i componenti del Comitato posseggono i requisiti di professionalità previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, al momento della nomina il Consiglio di Amministrazione ha accertato il possesso, da parte del Sig. Giorgio Ferrari e da parte della Prof.ssa Paola Gina Maria Schwizer, dei requisiti in materia contabile e finanziaria richiesti dal Codice.

INDICARE SE GLI AMMINISTRATORI SI DEVONO ASTENERE DAL PARTECIPARE ALLE RIUNIONI DEL COMITATO IN CUI VENGONO FORMULATE LE PROPOSTE AL CONSIGLIO RELATIVE ALLA PROPRIA REMUNERAZIONE (CRITERIO APPLICATIVO 6.C.6.).

Sulla scorta delle specifiche norme di funzionamento del Comitato, i singoli membri del Comitato non prendono parte alla discussione e votazione con riferimento alle determinazioni che li riguardano.

Le riunioni del Comitato si svolgono alla presenza dei soli suoi membri. E' prevista la partecipazione di altri Amministratori solo su invito e con funzione meramente consultiva. È fatto salvo il principio tale per cui gli altri Amministratori, eventualmente invitati a partecipare, dopo avere ottemperato alle previsioni di legge in merito agli interessi degli amministratori, non prendono parte in ogni caso alle discussioni relative alle determinazioni attinenti la loro figura.

NEL CASO IN CUI ALLE RIUNIONI DEL COMITATO PER LE NOMINE HANNO PARTECIPATO SOGGETTI CHE NON NE SONO MEMBRI, INDICARE SE TALE PARTECIPAZIONE È AVVENUTA SU INVITO DEL COMITATO STESSO E SU SINGOLI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO (CRITERIO APPLICATIVO 4.C.1., LETT. F).

NEL CASO IN CUI ALLE RIUNIONI DEL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE HANNO PARTECIPATO SOGGETTI CHE NON NE SONO MEMBRI, INDICARE SE TALE PARTECIPAZIONE È AVVENUTA SU INVITO DEL COMITATO STESSO E SU SINGOLI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO (CRITERIO APPLICATIVO 4.C.1., LETT. F).

Come previsto dalle specifiche norme di funzionamento, al Comitato ha partecipato, con funzioni di Segretario, il Responsabile dell'ufficio *Governance & Compensation Policy*, struttura con funzioni di controllo in materia di politiche di remunerazione.

Alle riunioni del Comitato hanno partecipato anche le funzioni di *People Management* e *Risk Management*.

Non meno rilevante è il supporto fornito, nell'ambito dei lavori del Comitato, dalle funzioni di Pianificazione Strategica e Compliance la cui partecipazione, a fronte di specifici punti all'ordine del giorno, avviene su invito del Comitato oppure attraverso la fornitura di pareri preventivi.

Ai lavori del Comitato partecipano inoltre, su invito del Presidente, anche il Direttore Generale e il Presidente del Collegio Sindacale senza diritto di voto.

Funzioni del Comitato Consiliare Nomine e Remunerazioni

INDICARE SE IL COMITATO PER LE NOMINE FORMULA PARERI AL CONSIGLIO IN MERITO ALLA DIMENSIONE E ALLA COMPOSIZIONE DELLO STESSO E SE ESPRIME RACCOMANDAZIONI IN MERITO ALLE FIGURE PROFESSIONALI LA CUI PRESENZA ALL'INTERNO DEL CONSIGLIO SIA RITENUTA OPPORTUNA NONCHÉ SUGLI ARGOMENTI DI CUI AI CRITERI APPLICATIVI 1.C.3 E 1.C.4 DEL CODICE (CRITERIO APPLICATIVO 5.C.1., LETT. A).

INDICARE SE IL COMITATO PER LE NOMINE PROPONE AL CONSIGLIO CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE NEI CASI DI COOPTAZIONE, OVE OCCORRA SOSTITUIRE UN AMMINISTRATORE INDIPENDENTE (CRITERIO APPLICATIVO 5.C.1., LETT. A).

INDICARE EVENTUALI ULTERIORI FUNZIONI ASSEGNATE AL COMITATO PER LE NOMINE DAL CONSIGLIO.

Come previsto dalla specifiche norme di funzionamento, in relazione alla materia "Nomine", il Comitato:

- assiste il Consiglio di Amministrazione nel processo di autovalutazione di adeguatezza del Consiglio medesimo, in applicazione delle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche;
- propone i candidati alla carica di Amministratore indipendente nel caso previsto dall'art. 2386, primo comma codice civile, tenendo conto delle indicazioni statutarie;
- laddove oggetto di segnalazione diversa da quella contenuta nelle liste di candidati di cui allo statuto, indica i candidati alla carica di Amministratore indipendente segnalati dagli azionisti da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- formula un parere in merito ai candidati alla carica di:
 - Direttore Generale, altri membri della Direzione Centrale, altri dipendenti con ruolo di Responsabile *Business Unit*, Capo Servizio di CREDEM;
 - Risk Officer di CREDEM;
 - Amministratore Delegato e membri della Direzione Generale delle altre Società del Gruppo qualificate come "rilevanti";
 - componenti degli altri Comitati interni al Consiglio di Amministrazione di CREDEM.

INDICARE SE IL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE PRESENTA AL CONSIGLIO PROPOSTE PER LA DEFINIZIONE DELLA POLITICA GENERALE PER LA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ESECUTIVI, DEGLI ALTRI AMMINISTRATORI INVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE E DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE (PRINCIPIO 6.P.4.).

INDICARE SE IL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE VALUTA PERIODICAMENTE L'ADEGUATEZZA, LA COERENZA COMPLESSIVA E LA CONCRETA APPLICAZIONE DELLA POLITICA GENERALE ADOTTATA PER LA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ESECUTIVI, DEGLI ALTRI AMMINISTRATORI INVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE E DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE, AVVALENDOSI A TALE ULTIMO RIGUARDO DELLE INFORMAZIONI FORNITE DAGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, E SE ESSO FORMULA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PROPOSTE IN MATERIA (CRITERIO APPLICATIVO 6.C.5.).

INDICARE SE IL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE PRESENTA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PROPOSTE SULLA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ESECUTIVI E DEGLI ALTRI AMMINISTRATORI CHE RICOPRONO PARTICOLARI CARICHE NONCHÉ SULLA FISSAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE CORRELATI ALLA COMPONENTE VARIABILE DI TALE REMUNERAZIONE, E SE ESSO MONITORA L'APPLICAZIONE DELLE DECISIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO STESSO VERIFICANDO, IN PARTICOLARE, L'EFFETTIVO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE (CRITERIO APPLICATIVO 6.C.5.).

INDICARE SE IL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE, QUALORA SI SIA AVVALSO DEI SERVIZI DI UN CONSULENTE AL FINE DI OTTENERE INFORMAZIONI SULLE PRATICHE DI MERCATO IN MATERIA DI POLITICHE RETRIBUTIVE, ABBIA VERIFICATO PREVENTIVAMENTE CHE IL CONSULENTE NON SI TROVI IN SITUAZIONI CHE NE COMPROMETTANO L'INDIPENDENZA DI GIUDIZIO (CRITERIO APPLICATIVO 6.C.7.).

INDICARE EVENTUALI ULTERIORI FUNZIONI ASSEGNATE AL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE DAL CONSIGLIO.

In relazione alla materia "Remunerazioni", il Comitato formula un parere in merito a:

- i compensi, diversi da quelli oggetto dei successivi punti, da attribuire agli esponenti aziendali di CREDEM nei casi in cui sia richiesto da azionisti ovvero formula proposte all'Assemblea dei soci, tenendo conto delle eventuali indicazioni pervenute dagli azionisti, del compenso da corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale in occasione delle nomine;
- la remunerazione, nonché i criteri adottati per la sua determinazione, del c.d. "personale più rilevante" di CREDEM (che comprende di norma gli Amministratori con incarichi esecutivi, il Direttore Generale, i membri della Direzione Centrale, i Responsabili delle business unit, i Capi Servizio, i Responsabili delle funzioni di controllo e gli altri *risk taker* del Gruppo esplicitamente individuati);
- la remunerazione, nonché i criteri adottati per la sua determinazione, degli Amministratori Delegati, dei membri della Direzione Generale e dell'altro personale più rilevante delle altre Società rilevanti del gruppo;
- i sistemi incentivanti di breve temine di CREDEM e delle Società rilevanti del Gruppo CREDEM nonché delle relative reti esterne di promotori e agenti finanziari;



- il raggiungimento degli obiettivi e, in generale, delle condizioni che consentono l'attivazione dei sistemi incentivanti di breve termine di CREDEM e delle Società rilevanti del Gruppo. Per il personale più rilevante si esprime in merito al risultato della relativa prestazione individuale. Per il medesimo, inoltre, propone i plafond erogabili e, conseguentemente, i premi effettivi;
- i sistemi incentivanti di medio/lungo o periodo e il relativo raggiungimento degli obiettivi che ne consentono l'attivazione e l'erogazione effettiva dei premi;
- il documento riguardante la politica di remunerazione del personale del Gruppo (amministratori, dipendenti, collaboratori e addetti alle reti distributive) in funzione dell'informativa e delle determinazioni da sottoporre annualmente all'Assemblea degli Azionisti, anche a riguardo delle modalità con cui sono state attuate le politiche precedentemente deliberate.

Con riferimento all'attività di analisi del posizionamento retributivo di mercato per il *Top Management*, il Comitato si è avvalso del servizio di un consulente esterno che non si trovava in situazioni che ne compromettessero l'indipendenza di giudizio.

ILLUSTRARE LE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE DAL COMITATO NOME E REMUNERAZIONI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO CON RIFERIMENTO ALLE SINGOLE FUNZIONI AD ESSO ATTRIBUITE.

Nel corso del 2013, il Comitato Nome e Remunerazioni si è riunito sei volte e, oltre ad un costante presidio dell'evoluzione normativa in materia, ha discusso le seguenti problematiche:

- valutazione sull'attivazione dei sistemi premianti di breve termine 2012 e di medio termine 2010-2012 di Credito Emiliano e delle Società rilevanti del gruppo ed esame dei relativi premi al personale più rilevante ed ai responsabili delle funzioni di controllo, laddove assegnati;
- esame della relazione sulla politica di remunerazione di Gruppo 2013 da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e alla successiva Assemblea;
- esame del Documento Informativo relativo ai piani di compensi basati su strumenti finanziari (ai sensi TUF e Regolamento Emittenti);
- esame e valutazione delle nomine relative al top management;
- esame tavole di rimpiazzo per le *key position*;
- provvedimenti a favore del personale più rilevante del Gruppo e dei responsabili delle funzioni di controllo;
- valutazione dei sistemi incentivanti 2013 e 2014 e del sistema fidelizzante di lungo termine destinato alle reti di promozione finanziaria;
- verifica del processo di autovalutazione del perimetro del personale più rilevante del Gruppo ai sensi della disciplina vigente;

verifica del sistema incentivante 2014 per il personale più rilevante e le funzioni di controllo nonché per gli altri dipendenti della banca e delle società rilevanti del Gruppo così come elaborato sulla base della disciplina vigente al data.

INDICARE SE AI LAVORI DEL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE HANNO PARTECIPATO IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE O ALTRO SINDACO DA LUI DESIGNATO E SE HANNO POTUTO PARTECIPARE ANCHE GLI ALTRI SINDACI (COMMENTO ALL'ART. 6 DEL CODICE).

Le norme di funzionamento del Comitato Consiliare Nome e Remunerazioni prevedono la partecipazione alle riunioni del Presidente del Collegio Sindacale.

INDICARE SE LE RIUNIONI DEL COMITATO PER LE NOMINE SONO STATE REGOLARMENTE VERBALIZZATE (CRITERIO APPLICATIVO 4.C.1., LETT. D).

INDICARE SE LE RIUNIONI DEL COMITATO PER LE REMUNERAZIONI SONO STATE REGOLARMENTE VERBALIZZATE (CRITERIO APPLICATIVO 4.C.1., LETT. D).

Le riunioni del Comitato Consiliare Nome e Remunerazioni sono oggetto di regolare verbalizzazione da parte del Segretario. Il verbale è sottoscritto congiuntamente dal Segretario e dal Presidente del Comitato e archiviato unitamente alla relativa documentazione.



Il Presidente del Comitato, o su invito, il Segretario, illustra al Consiglio di Amministrazione di CREDEM, nella prima riunione utile, i contenuti di tale verbale, fornendo ogni altro documento od informazione ritenuta necessaria e/o opportuna ai fini di una corretta ed esauriente informativa sulle proposte presentate.

INDICARE SE NELLO SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI, IL COMITATO PER LE NOMINE HA AVUTO LA POSSIBILITÀ DI ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI E ALLE FUNZIONI AZIENDALI NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DEI SUOI COMPITI NONCHÉ DI AVVALERSI DI CONSULENTI ESTERNI, NEI TERMINI STABILITI DAL CONSIGLIO (CRITERIO APPLICATIVO 4.C.1., LETT. E).

INDICARE SE NELLO SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI, IL COMITATO PER LE REMUNERAZIONI HA AVUTO LA POSSIBILITÀ DI ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI E ALLE FUNZIONI AZIENDALI NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DEI SUOI COMPITI NONCHÉ DI AVVALERSI DI CONSULENTI ESTERNI, NEI TERMINI STABILITI DAL CONSIGLIO (CRITERIO APPLICATIVO 4.C.1., LETT. E).

Come previsto dalle specifiche norme di funzionamento, nello svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato ha avuto la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

QUANTIFICARE LE RISORSE FINANZIARIE MESSE A DISPOSIZIONE DEL COMITATO PER LE NOMINE PER L'ASSOLVIMENTO DEI PROPRI COMPITI.

QUANTIFICARE LE RISORSE FINANZIARIE MESSE A DISPOSIZIONE DEL COMITATO PER LE REMUNERAZIONI PER L'ASSOLVIMENTO DEI PROPRI COMPITI.

Il Comitato Consiliare per le Nomine e le Remunerazioni usufruisce delle risorse finanziarie messe a disposizione nell'ambito del processo di *budgeting* delle funzioni di cui si avvale.

9. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Con riferimento agli aspetti sotto elencati si rimanda al documento “Relazione annuale all'assemblea degli azionisti relativa alla politica di remunerazione di gruppo”, redatto ai sensi del Titolo IV, Sezione II e Allegato A, Tavole 15 della Circolare Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 - aggiornamento n. 15 del 2 luglio 2013 - “Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche”; “Disposizioni Banca d'Italia in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari” del 30 Marzo 2011; Art. 123-ter del TUF, Art. 84-quater e degli schema n. 7, 7-bis e 7-ter dell'Allegato 3A del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Più in particolare:

Politica generale per la remunerazione

INDICARE SE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA DEFINITO UNA POLITICA PER LA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE (PRINCIPIO 6.P.4.).

INDICARE SE LA POLITICA PER LA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ESECUTIVI O INVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE DEFINISCE LINEE GUIDA CON RIFERIMENTO ALLE TEMATICHE E INCOERENZA CON I CRITERI DI SEGUITO INDICATI:

- A) LA COMPONENTE FISSA E LA COMPONENTE VARIABILE SONO ADEGUATAMENTE BILANCIATE IN FUNZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI RISCHI DELL'EMITTENTE, TENUTO ANCHE CONTO DEL SETTORE DI ATTIVITÀ IN CUI ESSO OPERA E DELLE CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA CONCRETAMENTE SVOLTA;
- B) SONO PREVISTI LIMITI MASSIMI PER LE COMPONENTI VARIABILI;
- C) LA COMPONENTE FISSA È SUFFICIENTE A REMUNERARE LA PRESTAZIONE DELL'AMMINISTRATORE NEL CASO IN CUI LA COMPONENTE VARIABILE NON FOSSE EROGATA A CAUSA DEL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDICATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- D) GLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE - OVVERO I RISULTATI ECONOMICI E GLI EVENTUALI ALTRI OBIETTIVI SPECIFICI CUI È COLLEGATA L'EROGAZIONE DELLE COMPONENTI VARIABILI (IVI COMPRESI GLI OBIETTIVI DEFINITI PER I PIANI DI REMUNERAZIONE BASATI SU AZIONI) - SONO PREDETERMINATI, MISURABILI E COLLEGATI ALLA CREAZIONE DI VALORE PER GLI AZIONISTI IN UN ORIZZONTE DI MEDIO LUNGO PERIODO;
- E) LA CORRESPONSIONE DI UNA PORZIONE RILEVANTE DELLA COMPONENTE VARIABILE DELLA REMUNERAZIONE È DIFFERITA DI UN ADEGUATO LASSO TEMPORALE RISPETTO AL MOMENTO DELLA MATURAZIONE; LA MISURA DI TALE PORZIONE E LA DURATA DEL DIFFERIMENTO SONO COERENTI CON LE CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA SVOLTA E CON I CONNESSI PROFILI DI RISCHIO;
- F) L'INDENNITÀ EVENTUALMENTE PREVISTA PER LA CESSAZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI AMMINISTRAZIONE O PER IL SUO MANCATO RINNOVO È DEFINITA IN MODO TALE CHE IL SUO AMMONTARE COMPLESSIVO NON SUPERI UN DETERMINATO IMPORTO O UN DETERMINATO NUMERO DI ANNI DI REMUNERAZIONE. TALE INDENNITÀ NON È CORRISPOSTA SE LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO È DOVUTA AL RAGGIUNGIMENTO DI RISULTATI OBIETTIVAMENTE INADEGUATI (CRITERIO APPLICATIVO 6.C.1.).

Il Consiglio di Amministrazione ha definito una politica generale per la remunerazione degli amministratori e del personale più rilevante (di cui i Dirigenti con responsabilità strategiche fanno parte), per il quale si rimanda al documento “Relazione annuale all'assemblea degli azionisti relativa alla politica di remunerazione di gruppo” e in particolare al paragrafo “Remunerazione degli Amministratori”, “Remunerazione del personale più rilevante del Gruppo” e “Remunerazione dei Responsabili delle funzioni di controllo”.

Piani di remunerazione basati su azioni

INDICARE SE, NEL PREDISPORRE PIANI DI REMUNERAZIONE BASATI SU AZIONI, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA ASSICURATO CHE:

- A) LE AZIONI, LE OPZIONI ED OGNI ALTRO DIRITTO ASSEGNATO AGLI AMMINISTRATORI DI ACQUISTARE AZIONI O DI ESSERE REMUNERATI SULLA BASE DELL'ANDAMENTO DEL PREZZO DELLE AZIONI ABBIANO UN PERIODO DI VESTING PARI AD ALMENO TRE ANNI;

- B) IL VESTING DI CUI AL PUNTO A) SIA SOGGETTO A OBIETTIVI DI PERFORMANCE PREDETERMINATI E MISURABILI;
C) GLI AMMINISTRATORI MANTENGANO SINO AL TERMINE DEL MANDATO UNA QUOTA DELLE AZIONI ASSEGNATE O ACQUISTATE ATTRAVERSO L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI CUI AL PUNTO A) (CRITERIO APPLICATIVO 6.C.2.).

Il Consiglio di Amministrazione nella definizione della politica generale per la remunerazione degli amministratori e del personale più rilevante (di cui i Dirigenti con responsabilità strategiche fanno parte) ha predisposto piani di remunerazione basati su azioni per i quali si rimanda al documento *“Relazione annuale all'assemblea degli azionisti relativa alla politica di remunerazione di gruppo”* e in particolare al paragrafo *“Remunerazione degli Amministratori”, “Remunerazione del personale più rilevante dipendente del Gruppo e Remunerazione dei Responsabili delle funzioni di controllo”*.

Remunerazione degli amministratori esecutivi

INDICARE SE UNA PARTE SIGNIFICATIVA DELLA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI CHE SONO DESTINATARI DI DELEGHE GESTIONALI (O CHE SVOLGONO, ANCHE SOLO DI FATTO, FUNZIONI ATTINENTI ALLA GESTIONE DELL'IMPRESA) È LEGATA AL RAGGIUNGIMENTO DI SPECIFICI OBIETTIVI DI PERFORMANCE, ANCHE DI NATURA NON ECONOMICA, PREVENTIVAMENTE INDICATI E DETERMINATI IN COERENZA CON LE LINEE GUIDA CONTENUTE NELLA POLITICA GENERALE DI REMUNERAZIONE DEFINITA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (PRINCIPIO 6.P.2.).

Il Consiglio di Amministrazione ha definito una politica generale per la remunerazione degli amministratori per la quale si rimanda al documento *“Relazione annuale all'assemblea degli azionisti relativa alla politica di remunerazione di gruppo”* e in particolare al paragrafo *“Remunerazione degli Amministratori”*.

Remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategica

INDICARE SE UNA PARTE SIGNIFICATIVA DELLA REMUNERAZIONE DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE È LEGATA AL RAGGIUNGIMENTO DI SPECIFICI OBIETTIVI DI PERFORMANCE, ANCHE DI NATURA NON ECONOMICA, PREVENTIVAMENTE INDICATI E DETERMINATI IN COERENZA CON LE LINEE GUIDA CONTENUTE NELLA POLITICA GENERALE DI REMUNERAZIONE DEFINITA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (PRINCIPIO 6.P.2.).

INDICARE SE, NELLA DETERMINAZIONE DELLA REMUNERAZIONE DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE DA PARTE DEGLI ORGANI DELEGATI, SONO STATI APPLICATI I SOPRA MENZIONATI CRITERI IN MATERIA DI POLITICA DI REMUNERAZIONE E PIANI DI REMUNERAZIONE BASATI SU AZIONI RELATIVI ALLA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ESECUTIVI O INVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE (CRITERIO APPLICATIVO 6.C.3.).

Il Consiglio di Amministrazione ha definito una politica generale per la remunerazione del personale più rilevante (di cui i Dirigenti con responsabilità strategiche fanno parte). Pertanto si rimanda al documento *“Relazione annuale all'assemblea degli azionisti relativa alla politica di remunerazione di gruppo”* e in particolare al paragrafo *“Remunerazione del personale più rilevante dipendente del Gruppo”* e *“Remunerazione dei Responsabili delle funzioni di controllo”*.

Meccanismi di incentivazione del responsabile della funzione di internal audit e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

INDICARE SE I MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT E DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI SONO COERENTI CON I COMPITI A LORO ASSEGNATI (CRITERIO APPLICATIVO 6.C.3.).

Il Consiglio di Amministrazione ha definito una politica generale per la remunerazione dei Responsabili delle funzioni di controllo, tra cui il responsabile della funzione di internal audit e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, per i quali si rimanda al documento *“Relazione annuale all'assemblea degli azionisti relativa alla politica di remunerazione*



di gruppo” e in particolare al paragrafo “Remunerazione dei Responsabili delle funzioni di controllo”.

Remunerazione degli amministratori non esecutivi

INDICARE SE LA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI RISULTA LEGATA IN MISURA SIGNIFICATIVA AI RISULTATI ECONOMICI CONSEGUITI DALL'EMITTENTE (CRITERIO APPLICATIVO 6.C.4.).

INDICARE SE GLI AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI RISULTANO DESTINATARI DI PIANI DI INCENTIVAZIONE A BASE AZIONARIA (CRITERIO APPLICATIVO 6.C.4.).

Il Consiglio di Amministrazione ha definito una politica generale per la remunerazione degli amministratori per la quale si rimanda al documento “Relazione annuale all'assemblea degli azionisti relativa alla politica di remunerazione di gruppo” e in particolare al paragrafo “Remunerazione degli Amministratori”.

Indennità degli amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera i), TUF)

INDICARE SE SONO STATI STIPULATI ACCORDI TRA L'EMITTENTE E GLI AMMINISTRATORI CHE PREVEDONO INDENNITÀ IN CASO DI DIMISSIONI O LICENZIAMENTO/REVOCA SENZA GIUSTA CAUSA O SE IL RAPPORTO DI LAVORO CESSA A SEGUITO DI UN'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO.
IN CASO AFFERMATIVO, INDICARE IL NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI, I TERMINI PRINCIPALI DELL'ACCORDO SOTTOSCRITTO E L'AMMONTARE DELLA RELATIVA INDENNITÀ.

Non sono in essere accordi di cui all'art. 123 bis, comma 1, lett. I) del TUF. Segnatamente, non sono stati stipulati accordi tra l'Emittente e gli amministratori che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento/revoca senza giusta causa o se il rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto.



10. COMITATO CONTROLLO E RISCHI

INDICARE SE IL CONSIGLIO HA COSTITUITO NEL PROPRIO AMBITO UN COMITATO CONTROLLO E RISCHI (PRINCIPIO 7.P.3., lett. a), n. (ii) e 7.P.4.).

In data 25 giugno 2009 il Consiglio di Amministrazione di CREDEM ha costituito al proprio interno un Comitato Consiliare per il Controllo Interno.

Indipendentemente dalla denominazione, al Comitato competono anche le prerogative afferenti il livello di presidio dei principali rischi, effettuato per il tramite delle attività poste in essere dalla Funzione di Compliance e di Revisione Interna, nonché della diretta interfaccia con il Servizio Rischi (servizio composto dalla funzione di *Risk Management*, dall'ufficio *Rating Office* (RTO), dalla Funzione di Controllo di Conformità, dalla Funzione Antiriciclaggio e dall'Ufficio Reclami con l'obiettivo di assicurare una visione integrata dei rischi e dei controlli di secondo livello.

Per la tematica del presidio dei rischi un ulteriore supporto al Consiglio di Amministrazione è fornito dai Comitati Interfunzionali Rischi Credembanca e Rischi di Gruppo, i quali operano in stretto contatto con la Funzione di *Risk Management*.

Composizione e funzionamento del comitato controllo e rischi (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

FORNIRE INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI.

Nel corso del 2013 il Comitato Consiliare per il Controllo Interno ha tenuto 12 sedute la cui durata media è stata di circa 3 ore.

Tutte le riunioni hanno registrato la presenza dei tre membri effettivi ed in 11 casi anche del Responsabile del Servizio Audit, il quale funge anche da Segretario del Comitato stesso.

Le riunioni del Comitato programmate per l'anno 2014 sono 11, delle quali 3 già tenute alla data odierna (incontri di gennaio, febbraio e marzo).

Per le informazioni relative ai nominativi dei componenti del Comitato Consiliare per il Controllo Interno e le relative percentuali di partecipazione alle riunioni, si rimanda alla [Tabella 2](#) in appendice.

INDICARE SE IL COMITATO CONTROLLO E RISCHI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO È RISULTATO COMPOSTO DA AMMINISTRATORI INDIPENDENTI, OPPURE – ALTERNATIVAMENTE, SALVO IL CASO DI EMITTENTE CONTROLLATO DA ALTRA SOCIETÀ – DA AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI, LA MAGGIORANZA DEI QUALI INDIPENDENTI CON PRESIDENTE SCELTO TRA GLI INDIPENDENTI (PRINCIPIO 7.P.4.).

Le specifiche previsioni delle norme di funzionamento, adottate dal Consiglio di Amministrazione stabiliscono che il Comitato Consiliare per il Controllo Interno sia composto da 3 o da 5 membri non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri. Contestualmente alla nomina, il Consiglio individua tra i membri "indipendenti" il Presidente. Il Comitato è composto da tre membri tutti non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti. Il ruolo di Presidente del Comitato è rivestito da un Amministratore Indipendente.

INDICARE SE IL COMITATO CONTROLLO E RISCHI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO È RISULTATO COMPOSTO DA ALMENO TRE MEMBRI, OVVERO – NEL CASO IN CUI IL CONSIGLIO SIA COMPOSTO DA NON PIÙ DI OTTO MEMBRI – DA ALMENO DUE MEMBRI, PURCHÉ INDIPENDENTI (CRITERIO APPLICATIVO 4.C.1., LETT. A).

Attualmente il Comitato Consiliare per il Controllo Interno è composto da tre membri e segnatamente: Paola Gina Maria Schwizer (Presidente), Corrado Spaggiari (entrambi membri indipendenti ai sensi dall'art. 148, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina) e Giorgio Ferrari (Amministratore non esecutivo).



INDICARE SE ALMENO UN COMPONENTE DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO POSSIEDE UNA ESPERIENZA IN MATERIA CONTABILE E FINANZIARIA, RITENUTA ADEGUATA DAL CONSIGLIO AL MOMENTO DELLA NOMINA (PRINCIPIO 77.P.4.).

Al momento della nomina il Consiglio di Amministrazione ha accertato il possesso da parte del Sig. Giorgio Ferrari e della Sig.ra Paola Gina Maria Schwizer dei requisiti in materia contabile e finanziaria richiesti dalla normativa.

NEL CASO IN CUI ALLE RIUNIONI DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI HANNO PARTECIPATO SOGGETTI CHE NON NE SONO MEMBRI, INDICARE SE TALE PARTECIPAZIONE È AVVENUTA SU INVITO DEL COMITATO STESSO E SU SINGOLI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO (CRITERIO APPLICATIVO 4.C.1. LETT. F)

Sulla scorta delle specifiche norme di funzionamento, alle riunioni del Comitato Consiliare per il Controllo Interno partecipano il *Compliance Officer*/Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e il Dirigente Preposto, ove si trattino le rispettive materie di competenza, ed hanno invece la mera facoltà di partecipare i membri del Collegio Sindacale e il Direttore Generale nonché, ove espressamente invitati, altri partecipanti.

Con specifico riferimento all'esercizio 2013, hanno partecipato:

- a 12 sedute il Direttore Generale, a 11 il *Compliance Officer*/Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e a 9 il Capo Servizio Rischi; a 8 riunioni uno dei due Vice Direttori Generali in carica;
- alla riunione nella quale era trattata la tematica di competenza, il Dirigente Preposto accompagnato da esponenti della Società di revisione;
- a 12 sedute (su 12 riunioni tenute nel 2013) i membri del Collegio Sindacale.

Funzioni attribuite al comitato controllo e rischi

INDICARE SE IL COMITATO CONTROLLO E RISCHI È STATO INCARICATO DI:

FORNIRE AL CONSIGLIO UN PARERE PREVENTIVO PER L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI A QUEST'ULTIMO AFFIDATI DAL CODICE IN MATERIA DI CONTROLLO INTERNO E GESTIONE DEI RISCHI (CRITERIO APPLICATIVO 7.C.1., PRIMA PARTE) E SE TALE PARERE È STATO PREVISTO COME VINCOLANTE NEL CASO DI DECISIONI RELATIVE A NOMINA, REVOCA, REMUNERAZIONE E DOTAZIONE DI RISORSE DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT (CRITERIO APPLICATIVO 7.C.1., SECONDA PARTE)

Il Comitato Consiliare per il Controllo Interno svolge un ruolo di supporto - che si esplica in una preventiva attività istruttoria e nella formulazione di proposte e pareri – al fine di coadiuvare il Consiglio di Amministrazione nelle valutazioni e decisioni relative al sistema dei controlli interni e, sulla scorta di quanto rappresentato in apertura del presente capitolo 10, di gestione dei rischi.

Il Comitato in particolare:

- assiste il Consiglio di Amministrazione nella definizione delle linee di indirizzo del sistema dei controlli interni del Gruppo;
- supporta il Consiglio di Amministrazione nella rappresentazione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni, all'interno della relazione sul governo societario di Credembanca;
- esamina la pianificazione annuale delle attività proposte dalle Funzioni di Revisione Interna, di Conformità alle Norme (compreso l'Antiriciclaggio) e la pianificazione semestrale dell'ufficio Direzione Documenti Contabili di cui si avvale il Dirigente Preposto, nonché la rendicontazione sulle attività svolte formulandone i relativi pareri;
- fornisce un parere preliminare in merito alla nomina e/o revoca nelle Società del Gruppo, ove presenti, dei Responsabili delle Funzioni di Revisione Interna, di Controllo di Conformità alle Norme, Antiriciclaggio e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- supporta il Consiglio di Amministrazione nell'annuale valutazione di adeguatezza del Servizio Audit e delle Funzioni di Conformità alle Norme e Antiriciclaggio delle Società del Gruppo.



Il Comitato Consiliare per il Controllo Interno, inoltre, riveste un ruolo rilevante nella valutazione della prestazione individuale dei Responsabili delle Funzioni di controllo tra cui il Responsabile del Servizio Audit.

Al Comitato Nomine e Remunerazioni spetta invece il compito di formulare un parere in merito alla remunerazione, nonché i criteri adottati per la sua determinazione, dei Responsabili delle Funzioni di controllo.

I pareri del Comitato sono tutti preventivi. Pur non essendo contemplati come vincolanti i pareri espressi dal Comitato non sono stati né nel corso dell'esercizio 2013, né nel corso dei precedenti esercizi a far tempo dalla sua costituzione, mai disattesi dal Consiglio di Amministrazione.

VALUTARE, UNITAMENTE AL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI, SENTITI IL REVISORE LEGALE E IL COLLEGIO SINDACALE, IL CORRETTO UTILIZZO DEI PRINCIPI CONTABILI E, NEL CASO DI GRUPPI, LA LORO OMOGENEITÀ AI FINI DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO (CRITERIO APPLICATIVO 7.C.2., LETT. a);

Il Comitato Consiliare per il Controllo Interno, così come previsto dal relativo Regolamento interno, ha valutato, unitamente al Dirigente Preposto ex art. 154-bis del TUF (Dirigente Preposto), sulla base delle informazioni fornite dai revisori e sentito il Collegio Sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato.

ESPRIMERE PARERI SU SPECIFICI ASPETTI INERENTI ALLA IDENTIFICAZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI AZIENDALI (CRITERIO APPLICATIVO 7.C.2., LETT. B);

Sulla scorta di quanto contemplato nelle relative norme di funzionamento, al Comitato per il Controllo competono, come già rappresentato, anche le prerogative afferenti il livello di presidio dei principali rischi. L'attività di supporto al Consiglio è inoltre fornita dal Comitato Rischi di CREDEM e dal Comitato Rischi di Gruppo.

ESAMINARE LE RELAZIONI PERIODICHE, AVENTI PER OGGETTO LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI, E QUELLE DI PARTICOLARE RILEVANZA PREDISPOSTE DALLA FUNZIONE INTERNAL AUDIT (CRITERIO APPLICATIVO 7.C.2., LETT. C)

In ottemperanza a quanto contemplato nelle relative norme di funzionamento, il Comitato Consiliare per il Controllo Interno ha esaminato:

- le rendicontazioni periodiche sull'attività svolta dal Servizio Audit, dalla Funzione di Conformità alle Norme, dalla Funzione Antiriciclaggio e dall'ufficio Direzione Documenti Contabili di cui si avvale il Dirigente Preposto;
- i rapporti presentati dal Servizio Audit, dalla Funzione di Conformità alle Norme, dalla Funzione Antiriciclaggio, relativamente alle verifiche effettuate e tra questi individua quelli da considerarsi rilevanti ai fini della rendicontazione al Consiglio di Amministrazione.

MONITORARE L'AUTONOMIA, L'ADEGUATEZZA, L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT (CRITERIO APPLICATIVO 7.C.2., LETT. D);

Il Comitato Consiliare per il Controllo Interno, così come previsto dal relativo Regolamento interno, ha supportato il Consiglio di Amministrazione nell'annuale valutazione di adeguatezza del Servizio Audit e delle Funzioni di Conformità alle Norme e Antiriciclaggio.

CHIEDERE ALLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT – OVE NE RAVVISI L'ESIGENZA - LO SVOLGIMENTO DI VERIFICHE SU SPECIFICHE AREE OPERATIVE, DANDONE CONTESTUALE COMUNICAZIONE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE (CRITERIO APPLICATIVO 7.C.2., LETT. E);

Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato Consiliare per il Controllo Interno ha la facoltà di accedere alle informazioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti e può avvalersi del Servizio Audit, dell'Ufficio Compliance/Antiriciclaggio e dell'Ufficio Direzione Documenti Contabili per lo svolgimento di specifici controlli.



RIFERIRE AL CONSIGLIO, ALMENO SEMESTRALMENTE, IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE E SEMESTRALE, SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NONCHÉ SULL'ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI (CRITERIO APPLICATIVO 7.C.2., LETT. F).

Il Comitato Consiliare per il Controllo Interno riferisce sull'attività svolta al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione utile successiva al consesso del Comitato. Su proposta della Funzione di Revisione Interna di Gruppo (il Servizio Audit), fornisce un parere semestrale al Consiglio di Amministrazione in merito all'adeguatezza, efficacia e funzionamento del sistema dei controlli interni nelle diverse Società del Gruppo.

Inoltre il Comitato supporta il Consiglio di Amministrazione nell'annuale valutazione di adeguatezza del Servizio Audit e delle Funzioni di Controllo di Conformità delle Società del Gruppo.

INDICARE EVENTUALI ULTERIORI FUNZIONI ASSEGNATE AL COMITATO CONTROLLO E RISCHI DAL CONSIGLIO.

Il Comitato Consiliare per il Controllo Interno, ai sensi del relativo Regolamento:

- supporta il Consiglio di Amministrazione nella definizione delle linee di indirizzo dirette ad armonizzare le attività di mitigazione del rischio di non conformità alle norme nelle Società facenti parte del Gruppo;
- supporta il Consiglio di Amministrazione nell'approvazione della *Policy* di Gruppo di gestione del rischio di non conformità, della *Policy* di Gruppo di gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e dei rispettivi Regolamenti, nonché del Regolamento di Gruppo DDC e del Regolamento di Gruppo del Servizio Audit;
- propone al Comitato Rischi di Gruppo, su proposta e per il tramite della Funzione di Controllo di Conformità alle Norme, eventuali azioni mitigative dei rischi reputazionali, limitatamente al rischio di non conformità riferibile al perimetro di competenza di Compliance, a tutela dell'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica del Gruppo.

ILLUSTRARE LE PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE DAL COMITATO CONTROLLO E RISCHI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO, CON RIFERIMENTO ALLE SINGOLE FUNZIONI AD ESSO ATTRIBUITE.

Il Comitato Consiliare per il Controllo Interno, in occasione delle sue riunioni, ha assolto quanto previsto dalle specifiche norme di funzionamento. In particolare ha:

- esaminato la reportistica predisposta dalle Funzioni di Controllo citate e rendicontato i contenuti di quelli ritenuti rilevanti al Consiglio di Amministrazione;
- valutato positivamente ed informato il Consiglio di Amministrazione del livello di completamento delle attività di controllo svolte nell'esercizio precedente sul Gruppo dal Servizio Audit, dalla Funzione Compliance, dalla Funzione Antiriciclaggio e dal Dirigente Preposto;
- con riferimento all'esercizio 2013, condiviso e proposto per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione il piano della attività delle Funzioni di Controllo in argomento anche con riferimento al *capacity plan*, all'attività progettuale ed alla formazione (rispetto al Dirigente Preposto, anche con riferimento al bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2013);
- con cadenza trimestrale, valutato positivamente ed informato il Consiglio di Amministrazione circa lo stato di avanzamento del piano delle attività sulle Società del Gruppo da parte delle Funzioni di Controllo;
- analizzato e condiviso le linee guida seguite dalle Funzioni di Controllo per l'avvio della pianificazione 2014;
- con riferimento alla Funzione di Revisione Interna, condiviso le linee guida della pianificazione triennale 2014 - 2016;

- esaminato, formulando le proprie considerazioni al Consiglio di Amministrazione, le relazioni periodicamente predisposte dalle Funzioni di Controllo ai fini della valutazione del sistema dei controlli interni, anche in base a dettati normativi;
- su proposta del Servizio Audit, preso visione dell'aggiornamento semestrale delle criticità rilevate a seguito degli interventi effettuati e quindi fornito un parere al Consiglio di Amministrazione in merito all'adeguatezza, efficacia e funzionamento del sistema dei controlli interni nelle diverse Società del Gruppo;
- preso visione e condiviso le attività di *gap analysis* svolte rispetto a quanto previsto dalle "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche – Circ. 236/06 15° aggiornamento" emanate da Banca d'Italia in data 2 luglio 2013;
- su proposta del Servizio Rischi, preso visione dell'andamento dei reclami per il periodo 2009-30/06/2013;
- sulla base delle informazioni acquisite anche dai Revisori contabili, condiviso la positiva valutazione espressa dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sul corretto utilizzo dei principi contabili e sulla continuità nella loro applicazione nella predisposizione del progetto di bilancio;
- preso visione e informato il Consiglio di Amministrazione di tutte le circostanze rilevanti ai fini del sistema dei controlli interni che hanno interessato le Società del Gruppo, nonché delle verifiche ispettive condotte dalle Autorità di Vigilanza e le risposte alle richieste avanzate in tal senso dalle stesse;
- preso visione e valutato positivamente la nomina del Responsabile del Servizio Audit.

INDICARE SE AI LAVORI DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI HA PARTECIPATO IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE O ALTRO SINDACO DA LUI DESIGNATO E SE HANNO POTUTO PARTECIPARE ANCHE GLI ALTRI SINDACI (CRITERIO APPLICATIVO 7.C.3.).

A tutte le 12 riunioni tenutesi nell'esercizio 2013 dal Comitato Consiliare per il Controllo Interno hanno partecipato i membri del Collegio Sindacale, precisandosi che a 10 riunioni era presente il Presidente del Collegio Sindacale.

INDICARE SE LE RIUNIONI DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI SONO STATE REGOLARMENTE VERBALIZZATE (CRITERIO APPLICATIVO 4.C.1., LETT. D).

Le riunioni del Comitato Consiliare per il Controllo Interno sono state ritualmente verbalizzate a cura del Segretario.

INDICARE SE NELLO SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI, IL COMITATO CONTROLLO E RISCHI HA LA FACOLTÀ DI ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI E ALLE FUNZIONI AZIENDALI NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DEI SUOI COMPITI NONCHÉ DI AVVALERSI DI CONSULENTI ESTERNI, NEI TERMINI STABILITI DAL CONSIGLIO (CRITERIO APPLICATIVO 4.C.1., LETT. E).

Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato Consiliare per il Controllo Interno ha la facoltà di accedere alle informazioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti e può avvalersi delle Funzioni di Controllo citate, per il tramite delle quali ha facoltà di avvalersi anche del supporto di consulenti esterni per lo svolgimento dei propri compiti.

Il Comitato ha altresì la facoltà di invitare alle riunioni qualunque soggetto la cui presenza sia ritenuta utile rispetto agli argomenti trattati all'ordine del giorno.

QUANTIFICARE LE RISORSE FINANZIARIE MESSE A DISPOSIZIONE DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI PER L'ASSOLVIMENTO DEI PROPRI COMPITI.

Il Comitato Consiliare per il Controllo Interno usufruisce del *budget* delle Funzioni di Controllo di cui si avvale (Servizio Audit, Funzione di Controllo di Conformità alle Norme, Funzione Antiriciclaggio e Dirigente Preposto). Oltre alle menzionate risorse, per l'esercizio 2013 sono stati stanziati 485.000,00 euro per l'eventuale ricorso a consulenze esterne.



11. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

INDICARE SE IL CONSIGLIO, NELL'AMBITO DELLA DEFINIZIONE DEI PIANI STRATEGICI, INDUSTRIALI E FINANZIARI, HA DEFINITO LA NATURA E IL LIVELLO DI RISCHIO COMPATIBILE CON GLI OBIETTIVI STRATEGICI DELL'EMITTENTE (CRITERIO APPLICATIVO 1.C.1, LETT.B)

Il Gruppo CREDEM svolge con frequenza almeno annuale il processo ICAAP. L'obiettivo del processo ICAAP consiste nella valutazione autonoma da parte del Gruppo CREDEM, a livello consolidato, della propria adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali.

INDICARE SE IL CONSIGLIO HA DEFINITO LE LINEE DI INDIRIZZO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI, IN MODO CHE I PRINCIPALI RISCHI AFFERENTI ALL'EMITTENTE E ALLE SUE CONTROLLATE RISULTINO CORRETTAMENTE IDENTIFICATI, NONCHÉ ADEGUATAMENTE MISURATI, GESTITI E MONITORATI, DETERMINANDO LA COMPATIBILITÀ DI TALI RISCHI CON UNA GESTIONE DELL'IMPRESA COERENTE CON GLI OBIETTIVI STRATEGICI INDIVIDUATI (CRITERIO APPLICATIVO 7.C.1., LETT. A).

Il Consiglio di Amministrazione di Credito Emiliano ha definito le linee di indirizzo dei sistemi di controllo interno, assicurandosi che i principali rischi aziendali siano identificati, gestiti e monitorati in modo adeguato.

Il Gruppo CREDEM ha individuato come presupposto per l'evoluzione della gestione dei rischi la costituzione di funzioni specialistiche e organismi di governo ed in particolare:

- Comitato Rischi di Gruppo;
- Funzione di *Risk Management*.

L'attività del Comitato prevede, tra l'altro, di:

- proporre al Consiglio di Amministrazione le linee generali per il governo dei rischi rilevanti per il Gruppo, in termini di politiche per la loro assunzione nelle diverse aree di business e Società;
- indicare al Consiglio di Amministrazione gli obiettivi annuali in termini di rischio, per la definizione della struttura dei limiti e delle deleghe operative per Società e per tipologia di rischio, con il supporto tecnico della Funzione *Risk Management* e della funzione Pianificazione e *Capital Management*;
- verificare periodicamente l'assunzione di rischio a livello di Gruppo e di singola Società rispetto agli obiettivi definiti, indicando eventuali azioni mitigative a tutela dell'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica.

DESCRIVERE LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI (CRITERIO APPLICATIVO 7.C.1., LETT. D).

IN RELAZIONE AL PROCESSO DI INFORMATIVA FINANZIARIA (ANCHE CONSOLIDATA, OVE APPLICABILE) DESCRIVERE LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI SISTEMI DI GESTIONE DEI RISCHI E DI CONTROLLO INTERNI ESISTENTI (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA B), TUF), SVILUPPANDO LE INFORMAZIONI RICHIESTE NELL'ALLEGATO 1

Le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, costituito dall'insieme di regole, procedure e strutture organizzative volte a consentire, attraverso l'adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, la sana e prudente conduzione dell'impresa, sono definite dal Consiglio di Amministrazione, il quale ne valuta l'adeguatezza rispetto alle caratteristiche dell'impresa, avvalendosi dell'assistenza dell'apposito Comitato Consiliare per il Controllo Interno e delle attività delle funzioni aziendali di controllo.

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi di CREDEM si sostanzia come segue:

- controlli di "linea" sul regolare svolgimento delle attività quotidiane, effettuati dalle stesse funzioni che pongono in essere le attività;
- controlli posti in capo alle unità operative/amministrativo contabili, o incorporati nelle procedure;

- controlli sulla gestione dei rischi di credito (compreso quello di tasso di interesse), di mercato e operativi affidati ad una specifica ed autonoma funzione di *Risk Management* che si occupa anche del profilo di rischio di liquidità a presidio del c.d. rischio strategico;
- controlli di secondo livello, volti a presidiare le attività di contrasto e mitigazione del rischio di non conformità alle norme, compresa la disciplina di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento al terrorismo;
- controlli associati al processo di informativa finanziaria;
- attività di revisione interna, effettuata dal Servizio Audit.

Per quanto attiene alla Funzione di Controllo di Conformità alle Norme (Compliance), questa si inserisce nel sistema dei controlli interni aziendali con il compito di verificare che i processi interni e le procedure che li regolano siano coerenti con l'obiettivo di prevenire la violazione di normativa interna ed esterna, nell'ambito del perimetro definito dal Consiglio di Amministrazione. Il *Compliance Officer* di Credito Emiliano, coerentemente con quanto previsto dalle linee guida emanate dalla Capogruppo sin dall'inizio del 2008, ricopre tale ruolo anche per l'altra banca e per le società di gestione del risparmio italiane del Gruppo.

Il *Compliance Officer* è il sig. Massimiliano Baldoni, che ricopre tale ruolo dal novembre 2008.

Al *Compliance Officer* è stato anche assegnato il ruolo di Responsabile della Funzione Antiriciclaggio, sin dalla costituzione della stessa avvenuta nel settembre 2011, sia per CREDEM sia per 8 delle 10 Società italiane del Gruppo obbligate a dotarsi della funzione.

Tale Funzione è stata creata in ottemperanza alle disposizioni di Banca d'Italia del 10 marzo 2011 (*Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*).

Entrambe le Funzioni, per gli ambiti di competenza, hanno definito un proprio approccio metodologico basato su tecniche di identificazione, valutazione e monitoraggio dei rischi di non conformità.

Tale metodologia prevede:

- la preventiva identificazione dei rischi di non conformità;
- la valutazione del livello di rischio potenziale associato ad ogni rischio identificato;
- l'analisi dell'adeguatezza dei presidi definiti ed effettivamente posti in essere dalle strutture aziendali;
- l'individuazione di un eventuale mancato/errato recepimento delle disposizioni normative nell'ambito dei processi aziendali;
- la determinazione del rischio residuo, sulla base della combinazione delle valutazioni di rischio potenziale e di presidio esistente.

L'attività della Funzione di Controllo di Conformità si esplica principalmente attraverso interventi:

- di tipo "ex-ante", relativi, cioè, ad analisi sull'adeguatezza delle misure organizzative sviluppate dall'azienda a fronte delle modificazioni intervenute in termini di nuove normative e/o di nuovi prodotti/servizi/processi, prima dell'adozione delle stesse da parte delle strutture organizzative, e di consulenza;
- di tipo "ex-post", relativi, cioè, a verifiche di esistenza/adeguatezza dei presidi organizzativi già adottati a presidio dei rischi di non conformità;
- di consulenza, aventi ad oggetto richieste di approfondimento su singoli argomenti;
- di supporto all'attività di formazione.

La Funzione Antiriciclaggio rappresenta i risultati delle proprie attività attraverso:

- rapporti di consulenza;
- rapporti di controllo;
- la Relazione annuale, con la quale la Funzione informa circa l'attività complessivamente svolta in materia di:
 - osservanza delle norme regolamentari in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - adeguatezza e funzionamento del Sistema dei Controlli Interni finalizzato a prevenire/limitare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Le attività di entrambe le Funzioni sono tracciate ed i relativi risultati sono documentati e formalizzati.

La Funzione di Controllo di Conformità e la Funzione Antiriciclaggio, in tutte le Società del Gruppo nelle quali operano, si posizionano in diretta relazione funzionale con il Consiglio di Amministrazione e con il Collegio Sindacale, per tutto quanto attiene all'informazione relativa ai risultati della propria attività.

Tali risultati, ovviamente, sono anche indirizzati alle funzioni aziendali di volta in volta interessate dall'oggetto delle analisi e vengono periodicamente rendicontati al Comitato Consiliare di Controllo Interno della Capogruppo.

Il sistema di controllo interno di CREDEM include il sistema di gestione dei rischi e di controllo interno associato al processo di informativa finanziaria consolidata (nel seguito il "Sistema").

Il Sistema è finalizzato a garantire che l'informativa finanziaria anche consolidata risulti attendibile, accurata, affidabile e tempestiva.

Sotto il profilo metodologico, le procedure amministrative e contabili per la formazione dell'informativa finanziaria consolidata sono definite e valutate attraverso un modello ispirato all'*Internal control – Integrated Framework* approvato dal *Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission* (COSO - ERM) che rappresenta un *framework* per il sistema di controllo interno generalmente accettato a livello internazionale.

Il modello adottato individua i seguenti principali componenti del sistema di controllo interno:

- ambiente di controllo, che presidia l'integrità e valori etici, la filosofia e lo stile direzionale del *Management*, la struttura organizzativa, l'attribuzione di autorità e responsabilità, le politiche di gestione del personale e le competenze del personale; valutazione dei rischi, attraverso cui sono definiti i metodi di identificazione e analisi dei rischi;
- informazione e comunicazione, per quanto attiene la corretta gestione dei flussi informativi tra le diverse funzioni dell'azienda;
- attività di controllo, che rappresenta l'insieme di attività preposte ad una corretta gestione dei rischi al fine di conseguire gli obiettivi aziendali prefissati;
- monitoraggio, vale a dire l'insieme delle verifiche periodiche atte a monitorare l'affidabilità nel tempo del sistema di controllo interno implementato.

La metodologia utilizzata per la valutazione delle procedure di governo dell'IT è invece ispirata al *Control Objective for Information and related Technologies* (Cobit) sviluppato dall'*Information System Audit and Control Association* (ISACA).

Il Sistema è basato sulle tre seguenti dimensioni di analisi:

- *Company Level Controls*;
- *Process Level Controls*;
- *IT-General Controls*.

Attraverso i *Company Level Controls* viene effettuata un'analisi complessiva a livello di singola azienda oltre che di Gruppo, finalizzata a verificare l'esistenza di un contesto aziendale che, in generale, risulti funzionale a ridurre i rischi di errori e comportamenti non corretti in relazione all'informativa finanziaria.

La rilevazione dei *Company Level Controls* viene effettuata al fine di verificare l'adeguatezza delle dimensioni del modello di controllo interno non analizzate direttamente tramite i *Process Level Controls*. Tale analisi ha per oggetto l'"Ambiente di controllo", l'"Informazione e la comunicazione interna aziendale", oltre che i processi di "Monitoraggio" e di "Valutazione dei rischi". Essa permette di tracciare un quadro di riferimento del contesto aziendale nel quale opera il sistema di controllo interno, ricavando così informazioni utili per indirizzare le successive fasi di *test* nell'ambito dei processi.

La rilevazione di *Company Level Controls* efficaci può portare, in fase di valutazione complessiva del Sistema, ad una parziale mitigazione delle eventuali carenze emerse nella successiva fase di analisi nell'ambito dei processi.

Attraverso i *Process Level Controls* viene effettuata un'analisi dei singoli processi coinvolti nella produzione dell'informativa finanziaria.

I *Process Level Controls* sono analizzati secondo specifiche fasi. In primo luogo è identificato periodicamente il perimetro delle entità ritenute "significative" attraverso, principalmente, analisi quantitative e qualitative legate al potenziale impatto che entità e processi possono produrre sull'informativa finanziaria.



La successiva fase riguarda la formalizzazione e l'analisi dei processi amministrativo-contabili "rilevanti", sulla base dei profili di rischio delle attività rilevate e sulla base degli obiettivi di controllo associati a ciascun rischio. Sono così individuati i controlli la cui assenza/non corretta esecuzione può determinare un errore significativo nel processo di formazione dell'informativa finanziaria e ne viene valutata l'efficacia del disegno ("*Test of design*").

L'effettivo ed efficace svolgimento dei controlli ("*Test of effectiveness*") è verificato su base campionaria; tali verifiche permettono di analizzare, periodicamente, l'intero perimetro dei controlli individuati quali rilevanti ai fini dell'analisi.

Gli esiti della valutazione del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno possono portare all'identificazione di carenze nel disegno o nell'efficacia dei controlli; a tali carenze sono associate specifiche azioni correttive da implementare, che sono poste a carico delle unità organizzative aventi in capo i controlli e la cui realizzazione è oggetto di monitoraggio da parte del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

L'implementazione delle azioni correttive è propedeutica all'ottenimento di una valutazione ottimale del controllo e, di conseguenza, all'efficace presidio dei rischi aziendali sui quali il controllo agisce.

Il Sistema infine, prevede l'analisi delle regole generali di governo delle tecnologie e degli sviluppi applicativi, comuni alle architetture ed alle applicazioni informatiche strumentali alla produzione dell'informativa finanziaria attraverso il presidio dei cosiddetti *IT-General Controls*.

Le attività di presidio ai *Company Level Controls* ed ai *Process Level Controls* sono svolte dalla struttura organizzativa all'interno della quale opera il Dirigente Preposto di CREDEM (ufficio Direzione Documenti Contabili).

Sul piano organizzativo, oltre al Servizio Audit che valuta la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, inclusi gli aspetti relativi all'informativa finanziaria, il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Capogruppo CREDEM ha il compito di predisporre adeguate procedure amministrativo-contabili per la formazione dell'informativa finanziaria, anche consolidata. Ciascuna società del Gruppo, inoltre, provvede alla nomina del Dirigente Preposto qualora ne ricorra un obbligo di legge. Al 31 dicembre 2012 non risultavano nominati Dirigenti Preposti presso altre società del Gruppo.

Specifiche disposizioni contenute nei regolamenti di Gruppo assicurano un corretto flusso di informazioni tra i diversi attori del Sistema. In particolare, il Dirigente Preposto CREDEM informa periodicamente e comunque almeno annualmente il Comitato Consiliare per il Controllo Interno circa le attività pianificate per lo svolgimento dei *test of effectiveness*.

Ugualmente il Dirigente Preposto informa almeno semestralmente sia il Consiglio di Amministrazione sia il Comitato Consiliare per il Controllo Interno della Capogruppo Credito Emiliano circa gli esiti delle attività legate ai test svolti sui processi amministrativo-contabili e circa lo stato delle eventuali carenze in essere.

Per maggiori informazioni sul Dirigente Preposto di Credito Emiliano si rimanda allo specifico paragrafo n. 11.5 della presente Relazione.

Nel corso del 2012 è stato concluso, un progetto di aggiornamento metodologico che ha portato alla revisione di tutti i controlli mappati dal Dirigente Preposto ed alla loro riconciliazione con i "rischi" individuati dal Servizio Audit. Con ciò è proseguita la ricerca delle sinergie tra le verifiche eseguite dalle due strutture favorendo, in particolar modo, il recepimento delle valutazioni espresse dal Servizio Audit in relazione all'informativa finanziaria nel *framework* di analisi del Dirigente Preposto.

La Funzione di Revisione Interna è svolta, per tutte le Società del Gruppo dal Servizio Audit che dipende direttamente dal Consiglio di Amministrazione di Credito Emiliano e risponde al Comitato Consiliare per il Controllo Interno della Capogruppo. Fanno eccezione le due Compagnie Assicuratrici (Credemvita e Credemassicurazioni), dotatesi di una propria Funzione di Revisione Interna, che tuttavia pure riferisce degli esiti dei propri accertamenti al Comitato Consiliare per il Controllo Interno di Credito Emiliano.

Il Servizio Audit svolge attività di controllo a supporto della funzione di direzione e coordinamento di Gruppo esercitata dalla Capogruppo.

L'azione di auditing si concretizza:

- attraverso periodiche valutazioni del sistema dei controlli, la proposizione di azioni correttive per rimuovere le inefficienze e le anomalie riscontrate nel corso delle verifiche ed il successivo monitoraggio della loro effettiva realizzazione;
- l'analisi continuativa dei dati transazionali attraverso indicatori di rischio potenziale ed il conseguente approfondimento circa possibili violazioni alle disposizioni interne, attivazione delle funzioni gestionali interessate e presidio delle azioni effettivamente poste in essere;
- contribuendo all'attivazione di adeguati sistemi di controllo nell'ambito delle iniziative progettuali del Gruppo.

Il Servizio Audit assiste i responsabili delle varie unità organizzative di Credito Emiliano e delle altre Società del Gruppo nella loro attività di definizione delle procedure di controllo di primo e secondo livello.

Rimane in capo agli Organi aziendali di ciascuna Società la responsabilità ultima di allestire le misure necessarie a garantire l'istituzione ed il mantenimento di un sistema di controlli interni funzionale e strutturato, nonché di assicurare una sistematica valutazione di tali requisiti.

L'attività del Servizio Audit viene pianificata per fornire un monitoraggio adeguato delle diverse tipologie di rischi, focalizzando gli interventi di controllo sulle aree valutate a maggior rischio. Il Servizio Audit definisce e pianifica la propria attività, al fine di consentire la copertura delle diverse aree operative e dei principali rischi tenendo conto:

- delle valutazioni di rischio;
- del contesto normativo di riferimento.

Le verifiche del Servizio Audit vengono svolte tramite interventi in loco e controlli a distanza e sono strutturate per processi. Le verifiche possono avere per oggetto l'intero processo oppure singole fasi del medesimo e le risultanze sono dettagliate in apposito *report*. Verifiche *ad hoc* sono effettuate ogniqualvolta si manifestino gravi irregolarità di gestione o malversazioni e/o qualora ricorrano particolari esigenze. Accertamenti di *follow-up* sono effettuati in tutti i casi in cui una verifica precedente abbia evidenziato punti di criticità significativi.

Il Servizio Audit opera con approccio "*risk/process based*" attraverso il quale si è giunti alla mappatura dei processi della Società ed all'identificazione/valutazione dei principali rischi insistenti sugli stessi.

Il Servizio Audit svolge attività di presidio in remoto (permanente o periodico) di specifici argomenti attraverso il monitoraggio di indicatori a distanza, definiti in funzione di specifiche policy di sorveglianza dei processi auditati. Il Servizio Audit svolge attività di controllo anche con l'utilizzo di strumenti di autoverifica, fornendo alle funzioni coinvolte adeguata assistenza, documentazione e strumentazione.

Dal 01 gennaio al 30 settembre 2013, Responsabile del Servizio Audit, responsabile della Funzione di Revisione Interna, è stato il Sig. Alessandro Cucchi.

A partire dal 1 ottobre 2013 è subentrato in tale Ruolo il Sig. Ettore Corsi.

**INDICARE SE IL CONSIGLIO HA VALUTATO, NEL CORSO DELL'ESERCIZIO, L'ADEGUATEZZA, L'EFFICACIA E L'EFFETTIVO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI RISPETTO ALLE CARATTERISTICHE DELL'IMPRESA E AL PROFILO DI RISCHIO ASSUNTO, NONCHÉ ALLA SUA EFFICACIA (CRITERIO APPLICATIVO 7.C.1., LETT. B).
IN CASO AFFERMATIVO, RIPORTARE L'ITER E L'ESITO DI TALE VALUTAZIONE (CRITERIO APPLICATIVO 7.C.1., LETT. D)**

Il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi del Comitato Consiliare per il Controllo Interno e del Comitato Rischi di Gruppo, nel corso dell'esercizio ha valutato il funzionamento del sistema di controllo interno giudicandolo complessivamente adeguato, efficace ed effettivamente attuato rispetto alle caratteristiche della Banca e del Gruppo. Tale giudizio tiene conto del piano per l'implementazione dei punti di miglioramento individuati in esito alle verifiche svolte dalle Funzioni di Controllo.

11.1. AMMINISTRATORE ESECUTIVO INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

INDICARE SE IL CONSIGLIO HA INDIVIDUATO UNO O PIU' AMMINISTRATORI INCARICATI DELL'ISTITUZIONE E DEL MANTENIMENTO DI UN EFFICACE SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI (PRINCIPIO 7.P.3., LETT. A), N. (I))
IN CASO AFFERMATIVO, INDICARE L'AMMINISTRATORE (O GLI AMMINISTRATORI) CHE HA (HANNO) RICEVUTO IL PREDETTO INCARICO.

La responsabilità sul sistema di controllo interno fa capo al Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza alla specifica normativa di vigilanza emanata per le banche da Banca d'Italia.

In tale contesto, considerata la peculiare natura di Credito Emiliano, non solo di intermediario bancario, ma anche di società quotata, in assenza attualmente della figura dell'amministratore delegato, in relazione all'esercizio 2013, la Banca non ha ritenuto di individuare alcun amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno. A questa quindi provvedono:

- l'Organo con funzione di supervisione strategica, al quale risponde direttamente la Funzione di Revisione Interna;
- e l'Organo con funzione di gestione (nella specie il Consiglio di Amministrazione), sulla scorta della specifica normativa di vigilanza per le banche.

Nell'attività di verifica del sistema di controllo interno, il Consiglio di Amministrazione è coadiuvato dall'apposito Comitato Consiliare per il Controllo Interno, al quale competono le attività specificamente indicate al [capitolo 10 – "Comitato per il Controllo Interno"](#) della presente Relazione.

11.2. RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT

INDICARE SE IL CONSIGLIO HA NOMINATO IL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT QUALE INCARICATO DI VERIFICARE CHE IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI SIA FUNZIONANTE E ADEGUATO, (PRINCIPIO 7.P.3., LETT. B).
IN CASO AFFERMATIVO, INDICARE IL NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT E PRECISARE SE LA NOMINA E' AVVENUTA SU PROPOSTA DELL'AMMINISTRATORE INCARICATO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E DI GESTIONE DEI RISCHI, PREVIO PARERE FAVOREVOLE DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI E SENTITO IL COLLEGIO SINDACALE (CRITERIO APPLICATIVO 7.C.1., SECONDA PARTE).

Credito Emiliano, in qualità di banca autorizzata e di Capogruppo, ha istituito una Funzione di Revisione Interna (Servizio Audit) che dipende direttamente dal Consiglio di Amministrazione di Credito Emiliano e risponde al Comitato Consiliare per il Controllo Interno della Capogruppo.

Dal 1 ottobre 2013, il Responsabile del Servizio Audit è il Sig. Ettore Corsi che è anche Responsabile della Funzione di Revisione Interna. Lo stesso è stato nominato, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato Consiliare per il Controllo Interno e del Collegio Sindacale. Dal 1 maggio 2012 al 30 settembre 2013 il ruolo era ricoperto dal Sig. Alessandro Cucchi.

INDICARE SE IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DELL'AMMINISTRATORE INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI, PREVIO PARERE FAVOREVOLE DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI E SENTITO IL COLLEGIO SINDACALE, HA DEFINITO LA REMUNERAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT COERENTEMENTE CON LE POLITICHE AZIENDALI E HA ASSICURATO CHE LO STESSO SIA DOTATO DELLE RISORSE ADEGUATE ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE RESPONSABILITA' (CRITERIO APPLICATIVO 7.C.1., SECONDA PARTE).

Il Consiglio, sentito il parere del Comitato Consiliare Nomine e Remunerazioni ai sensi delle disposizioni Banca D'Italia in materia, approva la politica di remunerazione a favore dei Responsabili di tutte le funzioni di controllo e quindi anche del Responsabile della funzione di Audit. Le politiche di incentivazione sono elaborate in modo coerente con i compiti assegnati, avendo cura di evitare situazioni in conflitto rispetto alle aree aziendali soggette al loro controllo. Per ulteriori dettagli si rimanda al documento *"Relazione annuale all'assemblea degli azionisti relativa alla politica di remunerazione di gruppo"* e in particolare al paragrafo *"Remunerazione dei Responsabili delle funzioni di controllo"*.

Nell'ambito dei processi di valutazione degli assetti organizzativi, *budgeting* e di valutazione del sistema dei controlli, il Consiglio di Amministrazione verifica nel continuo che il Responsabile della funzione di Audit sia dotato di risorse adeguate per l'espletamento delle proprie responsabilità.

INDICARE SE IL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT NON È RESPONSABILE DI ALCUNA AREA OPERATIVA E SE DIPENDE GERARCHICAMENTE DAL CONSIGLIO (CRITERIO APPLICATIVO 7.C.5., LETT. B).

Il Responsabile del Servizio Audit non è responsabile di alcuna area operativa e non dipende gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative.

Egli riferisce del proprio operato al Consiglio di Amministrazione per il tramite del Comitato Consiliare per il Controllo Interno, da cui dipende gerarchicamente.

VERIFICA, SIA IN VIA CONTINUATIVA SIA IN RELAZIONE A SPECIFICHE NECESSITA' E NEL RISPETTO DEGLI STANDARD INTERNAZIONALI, L'OPERATIVITA' E L'IDONEITA' DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI, ATTRAVERSO UN PIANO DI AUDIT, APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, BASATO SU UN PROCESSO STRUTTURATO DI ANALISI E PRIORITIZZAZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI (CRITERIO APPLICATIVO 7.C.5., LETT.A)

Il Responsabile della Funzione di Revisione Interna verifica l'operatività e idoneità del sistema di controllo interno e gestione dei rischi. A tal fine si avvale delle attività di auditing svolte nel rispetto degli standard della pratica professionale.

Il Responsabile della Funzione di Revisione Interna assicura la funzionalità complessiva del sistema dei controlli interni, relazionando periodicamente il Comitato Consiliare per il Controllo Interno e il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo nonché gli Organi competenti delle altre Società del Gruppo.

Per l'esame e la valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo delle Società del Gruppo, il Servizio Audit adotta, applica un piano di audit triennale, confermato annualmente, basato su un processo strutturato di analisi e valutazione di priorità dei principali rischi.

A tal fine, annualmente, sottopone entro il mese di febbraio:

- la conferma del piano analitico delle verifiche previste per l'anno in corso all'approvazione del Comitato Consiliare per il Controllo Interno della Capogruppo;
- al Consiglio di Amministrazione di ogni singola società del Gruppo il piano così approvato, rimanendo a disposizione per eventuali specifiche richieste di variazione/integrazione da parte degli Organi stessi;
- una sintesi dei piani delle verifiche previste per l'anno in corso su tutte le società del Gruppo, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

Eventuali modifiche sostanziali al piano sono portate all'approvazione del Comitato di Controllo Interno e dei Consigli di Amministrazione interessati, mentre la gestione corrente della pianificazione viene dettagliata in sede di consuntivazione annuale.

HA AVUTO ACCESSO DIRETTO A TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO (CRITERIO APPLICATIVO 7.C.5., LETT. C);

Il Responsabile del Servizio Audit, e per questi il relativo Servizio Audit, ha avuto accesso a tutte le informazioni e documentazioni necessarie all'assolvimento dei propri controlli (sia presso gli uffici centrali sia presso le eventuali strutture periferiche) nel rispetto delle vigenti leggi e normative. Nell'ambito degli accertamenti effettuati dalla Funzione di Revisione Interna, nell'esercizio 2013, non sono emerse eccezioni a tale principio.

HA PREDISPOSTO RELAZIONI PERIODICHE CONTENENTI ADEGUATE INFORMAZIONI SULLA PROPRIA ATTIVITA', SULLE MODALITA' CON CUI VIENE CONDOTTA LA GESTIONE DEI RISCHI NONCHÉ SUL RISPETTO DEI PIANI DEFINITI PER IL LORO CENSIMENTO, OLTRE CHE UNA VALUTAZIONE SULL'IDONEITA' DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI (CRITERIO APPLICATIVO 7.C.5., LETT. D) E LE GHA TRASMESSE AI PRESIDENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI E DEL



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NONCHE' ALL'AMMINISTRATORE INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI (CRITERIO APPLICATIVO 7.C.5., LETT F)

Il Responsabile del Servizio Audit predispone annualmente, con il supporto delle strutture del Servizio che dirige, e sottopone entro il mese di febbraio di ogni anno, alla valutazione del Comitato Consiliare per il Controllo Interno e del Collegio Sindacale, nonché all'approvazione del Consiglio:

- la rendicontazione sintetica dell'attività svolta nel Gruppo nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto al piano generale approvato;
- una valutazione complessiva del sistema dei controlli interni del Gruppo e delle singole società che lo compongono, per il successivo invio alla Banca d'Italia.

Annualmente il Responsabile del Servizio Audit presenta agli Organi Aziendali (Consiglio di Amministrazione, Amministratori Delegati e Direttori Generali) delle società del Gruppo la relazione sulle questioni relative alla revisione interna.

HA PREDISPOSTO TEMPESTIVAMENTE RELAZIONI SU EVENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA (CRITERIO APPLICATIVO 7.C.5., LETT. E) E LE HA TRASMESSE AI PRESIDENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, DEL COMITATO DI CONTROLLO E RISCHI E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NONCHE' ALL'AMMINISTRATORE INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI (CRITERIO APPLICATIVO 7.C.5., LETT F)

A ciascuna verifica effettuata segue la tempestiva predisposizione di un *report* di Audit contenente le risultanze emerse.

I relativi report vengono trasmessi, oltre che ai responsabili delle unità organizzative oggetto di controllo ed alle relative funzioni gerarchicamente superiori, ai Collegi Sindacali delle società interessate, al Collegio Sindacale e al Comitato Consiliare per il Controllo Interno della Capogruppo e, qualora i contenuti/risultati siano rilevanti, essi vengono inoltrati anche agli Organi Aziendali (Direttore Generale/Amministratore Delegato, Consiglio di Amministrazione) delle medesime società e al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

HA VERIFICATO, NELL'AMBITO DEL PIANO DI AUDIT, L'AFFIDABILITA' DEI SISTEMI INFORMATIVI INCLUSI I SISTEMI DI RILEVAZIONE CONTABILE (CRITERIO APPLICATIVO 7.C.5, LETT.G)

Il Responsabile del Servizio Audit verifica, nell'ambito delle proprie attività e con il supporto del Servizio che dirige, l'affidabilità e integrità dei sistemi informativi e delle informazioni contabili e gestionali.

QUANTIFICARE LE RISORSE FINANZIARIE MESSE A DISPOSIZIONE DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT PER L'ASSOLVIMENTO DEI PROPRI COMPITI.

Il Responsabile del Servizio Audit dispone di un *budget* per consulenze e partecipa al processo di *budgeting* nel corso del quale vengono identificate le esigenze delle varie strutture.

ILLUSTRARE LE PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO DA PARTE DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT.

Nel corso del 2013, il Responsabile della Funzione di Revisione Interna, per il tramite del Servizio Audit, ha effettuato numerosi interventi, in loco e a distanza, sia sui processi aziendali della Banca e delle varie Società del Gruppo, sia sulla rete di vendita (Dipendenze, Centri Imprese e Promotori Finanziari). Le risultanze sono state ritualmente riportate agli Organi competenti. Di tali attività sono stati periodicamente informati il Comitato Consiliare per il Controllo Interno ed il Collegio Sindacale della Capogruppo.

L'attività del Servizio Audit si è altresì concentrata sul monitoraggio dell'effettiva risoluzione delle criticità individuate con l'attività di verifica, così da seguire l'evoluzione delle soluzioni suggerite in sede di intervento. La situazione delle criticità rilevate è stata rappresentata al Comitato ed al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo: tale rendicontazione è funzionale alla valutazione dello stato del sistema dei controlli interni del Gruppo, ricavabile dalla numerosità e rilevanza

delle criticità o punti di miglioramento individuati nei controlli aziendali, nonché dalla capacità di reazione delle Società.

Nel periodo, il Servizio Audit è stato impegnato per lo svolgimento di interventi richiesti dagli Organismi di Vigilanza in adempimento a dettati normativi e per l'erogazione di consulenze/presidi a favore di progetti a valere su tutto il Gruppo.

**INDICARE SE LA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT, NEL SUO COMPLESSO O PER SEGMENTI DI OPERATIVITÀ, È STATA AFFIDATA A UN SOGGETTO ESTERNO ALL'EMITTENTE, DOTATO DI ADEGUATI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ, INDIPENDENZA E ORGANIZZAZIONE.
IN CASO AFFERMATIVO, INDICARE L'IDENTITÀ DI TALE SOGGETTO, GLI EVENTUALI LEGAMI SOCIETARI CON L'EMITTENTE NONCHÉ LE MOTIVAZIONI PER CUI TALE FUNZIONE È STATA ESTERNALIZZATA (CRITERIO APPLICATIVO 7.C.6.).**

La funzione di Internal Audit di Credito Emiliano non è affidata, né nel suo complesso né per segmenti di operatività, a soggetti esterni.

11.3. MODELLO ORGANIZZATIVO ex D. Lgs. 231/2001

**INDICARE SE L'EMITTENTE E LE SOCIETÀ CONTROLLATE AVENTI RILEVANZA STRATEGICA HANNO ADOTTATO UN MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.
IN CASO AFFERMATIVO, ILLUSTRARE SINTETICAMENTE TALE MODELLO, INDICANDO, IN PARTICOLARE, LE TIPOLOGIE DI REATO CHE IL MODELLO INTENDE PREVENIRE E LA COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DEPUTATO A VIGILARE SUL FUNZIONAMENTO E L'OSSERVANZA DEL MODELLO STESSO, A TAL RIGUARDO PRECISANDO SE È STATA VALUTATA L'OPPORTUNITÀ DI ATTRIBUIRE LE FUNZIONI DI ORGANISMO DI VIGILANZA AL COLLEGIO SINDACALE (COMMENTO ALL'ART. 7 DEL CODICE).**

CREDEM si è dotato, con delibera assunta in data 19.12.2003, di un Modello Organizzativo e di Gestione (di seguito anche MOG) specificamente mirato a prevenire che vengano commessi reati rilevanti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001, da parte di propri esponenti, dipendenti e/o collaboratori.

Con delibere successive (l'ultima delle quali è del 19.12.2013) sono stati adottati interventi di sistemazione al MOG, volti ad aggiornare il medesimo ed i relativi allegati in relazione alle variazioni normative ed alle intervenute modifiche alla struttura aziendale interna.

Attualmente, quindi, il MOG:

- contempla tutte le fattispecie di reato inserite nel novero di quelli presupposto della responsabilità amministrativa degli enti;
- intende prevenire la commissione di tutti i reati il cui rischio di commissione è stato ritenuto sussistente in ragione dello svolgimento di una precisa mappatura dei rischi e dei controlli insistenti su ogni unità aziendale in ragione della relativa attività.

Fino al 31.12.2013, l'Organismo di Vigilanza di CREDEM era composto da 4 membri:

- due soggetti esterni indipendenti con competenza e comprovata esperienza in materie giuridiche e/o economiche;
- un soggetto esterno indipendente esperto in materia fiscale e di revisione contabile;
- il responsabile pro tempore del Servizio RISCHI.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19.12.2013, anche in ottemperanza alle disposizioni impartite da Banca d'Italia con il 15° aggiornamento della Circolare 263/2006, ha assegnato le funzioni di organismo di vigilanza al Collegio Sindacale (con decorrenza 01.01.2014).

Ai sensi del MOG, la vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 si articola nei seguenti aspetti:

- vigilare sulla effettiva attuazione del Modello, attraverso la verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito;
- valutare l'adeguatezza del Modello, in termini di efficacia nella prevenzione della commissione dei reati previsti dal Decreto;
- verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;



- presidiare l'aggiornamento in senso dinamico del Modello, tutte le volte in cui si verificano presupposti esterni e/o interni alla stregua dei quali sorga la necessità di apportare correzioni ed adeguamenti.

All'indirizzo http://www.credem.it/Company_Profile/Pagine/Corporate_Governance.aspx, è disponibile il documento "Standard etici ex D.Lgs. 231/2001" definito ai sensi delle previsioni contenute nel MOG vigente nonché parte di esso, nel quale l'Emittente rende noto che:

- la propria attività viene svolta nel rispetto del D.Lgs. 231/2001;
- la propria operatività è improntata al rispetto assoluto dei più elevati standard di professionalità, integrità, legalità, trasparenza, correttezza e buona fede, ritenuti condizione imprescindibile ai fini, tra l'altro, della tutela della sua affidabilità, reputazione ed immagine, nonché della sempre maggior soddisfazione della propria clientela;
- i terzi che entrano in contatto con l'Emittente sono tenuti a garantire comportamenti in linea con quelli adottati dalla Società.

Ciascuna delle società controllate da CREDEM aventi rilevanza strategica ha adottato un proprio Modello di Organizzazione ai sensi del D.lgs. n. 231/2001:

- finalizzato a presidiare i "rischi-reato" rilevanti ai sensi e per gli effetti del decreto stesso;
- connotato da una precisa mappatura dei rischi e dei controlli posti a presidio di ogni unità aziendale e delle relative attività.

Tale mappatura è sottoposta a costante aggiornamento in ragione delle novità normative progressivamente introdotte dal Legislatore e delle variazioni organizzative interne a ciascuna società.

Ciascuna società del Gruppo CREDEM che si è dotata di un MOG provvederà, nel corso del primo trimestre 2014, ad assegnare le funzioni di organismo di vigilanza al Collegio Sindacale (le relative funzioni sono state esercitate, nel tempo, da Organismi di Vigilanza composti da membri dotati delle competenze e della professionalità necessarie per l'espletamento delle relative funzioni).

11.4 SOCIETÀ DI REVISIONE

FORNIRE LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

- **DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INCARICATA DELLA REVISIONE CONTABILE;**
- **DATA DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO;**
- **SCADENZA DELL'INCARICO.**

In conformità a quanto previsto dall'art. 2409-*bis* del codice civile, la revisione legale dei conti di CREDEM è esercitata da una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro. Di tale scelta, in conformità a quanto previsto dalla disciplina di settore, è stata data rappresentazione nello Statuto.

La scelta del revisore legale dei conti è effettuata a seguito di una accurata valutazione della professionalità e dell'esperienza della società di revisione.

L'Assemblea dei Soci del 29.04.2005 ha conferito per gli esercizi 2005, 2006 e 2007 alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. l'incarico di revisione legale del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e della relazione semestrale di CREDEM, di verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture.

Successivamente, in data 30.04.2007 l'Assemblea dei Soci ha deliberato di prorogare alla società di revisione Deloitte & Touche SpA l'incarico di controllo continuo della contabilità, di revisione e certificazione del bilancio di esercizio, oltre a quello consolidato e alla relazione semestrale per gli esercizi dal 2008 al 2013 compreso.

L'Assemblea dei Soci del 30.04.2013, su proposta del Collegio Sindacale che, seguendo una prassi che pare ormai consolidata da parte delle principali società italiane quotate ed in particolare delle principali banche italiane, ha ritenuto opportuno predisporre per tempo le attività finalizzate a consentire il passaggio di consegne alla nuova società di revisione ed ha, quindi, deliberato di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2014 al 2022 compresi alla società Reconta Ernst & Young S.p.A..

Nella relazione della società di revisione legale è espresso anche il giudizio della società di revisione stessa ai sensi dell'art. 123-*bis* del TUF.



11.5 DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E ALTRI RUOLI E FUNZIONI AZIENDALI

INDICARE IL NOMINATIVO DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI E SOCIETARI, PRECISANDO IL RUOLO DA ESSO RICOPERTO NELL'EMITTENTE.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di CREDEM è il Dott. Paolo Tommasini, responsabile dell'Ufficio Direzione Documenti Contabili e Capo del Servizio Amministrazione, di cui fanno parte gli uffici Contabilità Generale, Amministrazione Controllate e Fiscale.

Tale incarico è stato conferito dal Consiglio di Amministrazione in data 13.09.2007 in conformità alle previsioni statutarie.

INDICARE I REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E LE MODALITÀ DI NOMINA DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI PREVISTI DALLO STATUTO.

Ai sensi dell'art. 28.2 dello statuto sociale di CREDEM⁷, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è nominato dal Consiglio di Amministrazione, con il parere obbligatorio del Collegio Sindacale.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza, dal punto di vista amministrativo e contabile, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa. Tale competenza, da accertarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità e per un congruo periodo di tempo in imprese comparabili alla Società e con funzioni attinenti all'attività di redazione dei documenti contabili societari; ovvero l'espletamento di funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio e finanziario; o infine attraverso lo svolgimento di attività di insegnamento universitario in materie economiche.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari è in diretto collegamento funzionale col Consiglio di Amministrazione ed è revocabile dallo stesso Consiglio in qualunque tempo e per qualunque causa; in caso di revoca o decadenza deve essere sostituito dal Consiglio medesimo secondo quanto previsto dallo Statuto.

INDICARE I POTERI E MEZZI DI CUI DISPONE IL PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI.

Il Dirigente Preposto di CREDEM predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato (anche semestrale), nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario, ai sensi della normativa vigente.

Svolge le proprie funzioni con indipendenza, autonomia e adeguatezza di mezzi a disposizione. È a capo dell'ufficio Direzione Documenti Contabili che, collocato in staff al Consiglio di Amministrazione, supporta l'adempimento di tutte le sue attività. Per espletare le proprie funzioni l'ufficio Direzione Documenti Contabili può accedere liberamente a tutte le informazioni con impatto amministrativo-contabile riguardanti la Capogruppo e le società controllate.

In questo ambito e per le citate finalità è stata conferita al Dirigente Preposto di CREDEM la facoltà di disporre, anche in termini organizzativi, di risorse adeguate all'adempimento della propria funzione.

Il Dirigente Preposto:

⁷ Lo statuto può essere consultato nel sito web di CREDEM al seguente indirizzo:
http://www.credem.it/Company_Profile/Pagine/Corporate_Governance.aspx

- informa il Comitato Consiliare per il Controllo Interno, il Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione sulla pianificazione annuale delle attività di test e sulla metodologia applicata nella definizione del campione di controlli oggetto di test;
- riferisce al Comitato Consiliare per il Controllo Interno, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed all'Organismo di Vigilanza e Controllo ex D. Lgs 231/2011 in merito alle attività svolte e sugli esiti dell'attività di testing sul bilancio di esercizio e consolidato (anche semestrale);
- valuta, unitamente al Comitato Consiliare per il Controllo Interno e sulla base delle informazioni fornite dai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti dalla normativa vigente, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

INDICARE NOMINATIVO, RUOLO, MODALITÀ DI NOMINA, POTERI E MEZZI DEI RESPONSABILI DEGLI ALTRI (EVENTUALI) RUOLI E FUNZIONI AZIENDALI AVENTI SPECIFICI COMPITI IN TEMA DI CONTROLLO INTERNO E GESTIONE DEI RISCHI (PRINCIPIO 7.P.3., LETT. C).

Gli specifici compiti in tema di controllo interno e gestione dei rischi sono anzitutto attribuiti alle specifiche funzione contemplate dalle normative di settore (Internal Audit, Compliance, *Risk Management*).

Altri compiti in tema di controlli interni e gestione dei rischi sono attribuiti al Servizio RISCHI, composto dalla funzione di *Risk Management*, dall'ufficio *Rating Office*, dalla Funzione di Controllo di Conformità e dalla Funzione Antiriciclaggio e dall'Ufficio Reclami con l'obiettivo di assicurare una visione integrata dei rischi e dei controlli di secondo livello.

La responsabilità del Servizio RISCHI, in essere nell'ambito dell'esercizio 2013, è stata attribuita al Sig. Giuliano Baroni, con esperienza pluriennale in qualità di Responsabile del Servizio Revisione Interna del Gruppo CREDEM.

11.6. COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

**INDICARE SE L'EMITTENTE HA PREVISTO MODALITÀ DI COORDINAMENTO TRA VARI I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AMMINISTRATORE INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI, COMITATO CONTROLLO E RISCHI, RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT, DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E ALTRI RUOLI E FUNZIONI AZIENDALI CON SPECIFICI COMPITI IN TEMA DI CONTROLLO INTERNO E GESTIONE DEI RISCHI, COLLEGIO SINDACALE) (PRINCIPIO 7.P.3.).
IN CASO Affermativo, ILLUSTRARE SINTETICAMENTE TALI MODALITÀ DI COORDINAMENTO.**

Credito Emiliano ha previsto specifiche modalità di coordinamento tra i vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e gestione dei rischi.

Segnatamente, il coordinamento viene garantito con le seguenti modalità:

- ricezione della reportistica prodotta dalle funzioni di terzo e secondo livello nonché dai relativi comitati consiliari e interfunzionali, dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale precisandosi che quest'ultimo viene informato anche in occasione delle partecipazioni alle singole riunioni dei Comitati e del Consiglio di Amministrazione;
- invio della reportistica prodotta dalle funzioni di secondo livello alla Funzione di Revisione Interna;
- analisi delle tematiche di controllo interno e analisi dei relativi rischi nell'ambito del Comitato di Controllo Interno, il quale registra, tra l'altro, la partecipazione del Responsabile del Servizio Audit, anche in qualità di Segretario dello stesso (e perciò sempre informato di ogni tematica trattata dal Comitato), la partecipazione del Responsabile del Servizio RISCHI, la partecipazione del Dirigente Preposto e del Responsabile della Funzione Compliance e



CREDITO EMILIANO SPA

Antiriciclaggio, quest'ultimi per le riunioni di relativo interesse, e da ultimo, la possibile presenza di ogni eventuale ulteriore invitato di cui si reputi opportuna la partecipazione per quanto già indicato in precedenza.



12. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

ILLUSTRARE SINTETICAMENTE LA PROCEDURA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE APPROVATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN OTTEMPERANZA A QUANTO RICHIESTO DAL REGOLAMENTO PARTI CORRELATE CONSOB E/O INDICARE DOVE TALE PROCEDURA PUÒ ESSERE CONSULTATA SUL SITO WEB DELL'EMITTENTE.

A seguito dell'emanazione della delibera 17221 del 12 marzo 2010 con cui Consob ha approvato il regolamento recante le disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, con l'obiettivo di fissare le regole di riferimento per assicurare trasparenza, correttezza sostanziale e correttezza procedurale di tali operazioni, il Consiglio di Amministrazione di CREDEM ha adottato i seguenti provvedimenti:

- approvazione di un regolamento primario che detta regole e modalità volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, realizzate direttamente o per il tramite di società controllate, in conformità alla disciplina rilevante (regolamento "Disciplina delle operazioni con parti correlate"), attraverso:
 - la determinazione delle competenze deliberative;
 - l'identificazione delle operazioni di maggiore rilevanza, nonché degli eventuali casi di esclusione;
 - la fissazione delle modalità con cui si istruiscono e si approvano tali operazioni;
 - la fissazione delle modalità e dei tempi con cui le informazioni e i documenti devono essere fornite agli organi sociali e al Comitato Consiliare Amministratori Indipendenti.
- Approvazione di un manuale operativo che declina nel dettaglio le modalità operative di attuazione del regolamento primario (sostituito dal 31.12.2012 dal manuale operativo "*Disciplina delle operazioni con parti correlate e soggetti collegati*" al fine di recepire in un unico documento le disposizioni dei regolamenti interni di CREDEM sulle operazioni con parti correlate, di emanazione Consob, e soggetti collegati, quest'ultima di ultima emanazione da parte di Banca d'Italia con specifico riguardo alle banche).
- Costituzione del Comitato Consiliare di Amministratori Indipendenti (già Comitato Parti Correlate), composto da 3 Amministratori Indipendenti, sul quale sono confluiti gli adempimenti previsti dalla disciplina delle operazioni con parti correlate, di emanazione Consob, e da quella relativa alle operazioni con soggetti collegati, quest'ultima di ultima emanazione Banca d'Italia.

In conformità alle previsioni del Regolamento Consob in materia di operazioni con parti correlate, in CREDEM sono previste differenti modalità deliberative delle operazioni poste in essere con parti correlate, a seconda che queste siano di maggiore o minore rilevanza, fermi i casi di esclusione previsti dalla procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Le procedure interne prevedono, inoltre, una informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sui pareri sia positivi che negativi rilasciati in merito alle operazioni di minor rilevanza.

Per le operazioni c.d. "esigue", "ordinarie" e per "altre operazioni" come quelle infragruppo, è prevista un'esenzione di tipo informativo e procedurale.

Il Consiglio di Amministrazione di CREDEM valuta periodicamente l'adeguatezza delle procedure per la gestione delle operazioni con parti correlate tenuto conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente nella normativa di riferimento, nonché dell'efficacia dimostrata dalle stesse nella prassi applicativa.

La procedura, contenuta nel regolamento interno "*Disciplina delle operazioni con parti correlate*", è consultabile sul sito internet della società www.credem.it al seguente indirizzo: http://www.credem.it/Company_Profile/Pagine/Corporate_Governance.aspx



Le informazioni sulle operazioni infragruppo e sulle operazioni con altre parti correlate, rilevate tramite apposita procedura informatica, sono indicate nella Nota Integrativa, nell'ambito dell'analisi della composizione delle voci di bilancio (parte H – Operazioni con parti correlate).

CREDEM ha approvato anche il regolamento "*Disciplina delle Operazioni con Soggetti Collegati*"⁸ in ottemperanza alle relative disposizioni normative dettate da Banca d'Italia (circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" Titolo V, entrate in vigore il 31 dicembre 2012), in cui sono declinate specifiche procedure deliberative che identificano:

- i criteri per la rilevazione delle operazioni con soggetti collegati e in particolare quelle da considerare "di maggiore rilevanza";
- le regole riguardanti le fasi dell'istruttoria, della trattativa e della deliberazione delle operazioni, distinguendo tra operazioni di maggiore e minore rilevanza, chiarendo, in particolare, le modalità di coinvolgimento degli Amministratori Indipendenti;
- i profili che attengono alla definizione di ruoli e compiti delle diverse componenti del Gruppo bancario;
- i casi di "esclusione" o "esenzione/deroga", ivi inclusi i criteri per la verifica della sussistenza o meno di significativi interessi di altri soggetti collegati;
- i presidi da applicare alle operazioni concluse qualora esse diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali.

Entro il 31.12.2012 CREDEM ha, pertanto:

- formalizzato - in relazione agli assetti organizzativi e al sistema dei controlli interni al fine di assicurare il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative stabiliti dalla disciplina - le "politiche di gruppo in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati";
- formalizzato alle società del Gruppo specifiche linee guida per garantire il recepimento della menzionata normativa;
- predisposto idonee procedure operative, contenute in un apposito manuale denominato "manuale operativo disciplina delle operazioni con parti correlate e soggetti collegati", che ha sostituito il precedente manuale operativo redatto ai sensi della delibera Consob 17221 e recepito in un unico documento le disposizioni dei due regolamenti interni di CREDEM sulle operazioni con parti correlate e soggetti collegati;
- aggiornato le disposizioni del regolamento "Parti Correlate" adottato ai sensi della delibera Consob 17221, per recepire le scelte di convergenza tra le normative Consob e Banca d'Italia e rendere coerenti le due procedure deliberative per quanto possibile.

INDICARE SE IL CONSIGLIO HA ADOTTATO SOLUZIONI OPERATIVE IDONEE AD AGEVOLARE L'INDIVIDUAZIONE ED UNA ADEGUATA GESTIONE DELLE SITUAZIONI IN CUI UN AMMINISTRATORE SIA PORTATORE DI UN INTERESSE PER CONTO PROPRIO O DI TERZI

Fermo il rispetto del principio di cui all'art. 2391 del Codice Civile in tema di interessi degli amministratori, trova applicazione necessaria in CREDEM il disposto dell'art. 136 del TUB in tema di obbligazioni degli esponenti bancari, ai sensi del quale costoro possono assumere obbligazioni, direttamente o indirettamente, nei confronti della banca che amministrano, dirigono o controllano soltanto previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e con il voto favorevole dei componenti l'organo di controllo, fermi gli obblighi previsti dal Codice civile in materia di interessi degli Amministratori. A tal fine, gli esponenti aziendali sono tenuti a dare comunicazione dei soggetti – persone fisiche o giuridiche – in capo ai quali il radicarsi di eventuali rapporti possa integrare la fattispecie di obbligazione indiretta riferibile sostanzialmente agli esponenti bancari. Un'apposita procedura informatica consente di mantenere aggiornate le

⁸ Il regolamento "Disciplina delle Operazioni con Soggetti Collegati" è consultabile sul sito internet della Società al seguente indirizzo: http://www.credem.it/Company_Profile/Pagine/Corporate_Governance.aspx



posizioni relative agli esponenti aziendali, ai sensi dell'art. 136 del TUB e della normativa inerente le parti correlate.

Nel caso di operazione posta in essere con una parte correlata che sia esponente bancario o un soggetto ad esso riferibile, la stessa ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del D.Lgs. 385/93. Pertanto, l'Organo Amministrativo dovrà approvare l'operazione all'unanimità, con il parere favorevole dei membri dell'Organo di Controllo indicando nel verbale di approvazione le motivazioni in merito all'interesse della società e al compimento dell'operazione nonché alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

13. NOMINA DEI SINDACI

FORNIRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE NORME APPLICABILI ALLA NOMINA E ALLA SOSTITUZIONE DEI SINDACI

Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sociale ed in conformità alle previsioni normative, la nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soggetti legittimati nel rispetto dei criteri di composizione di genere previsti dalla legge 120/2011 e nelle quali i candidati sono elencati mediante di un numero progressivo.

Le liste sono depositate dai soggetti legittimati presso la sede sociale con le modalità e nei termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Ogni lista riporta il nome di almeno cinque candidati, dei quali tre candidati a Sindaco effettivo e di almeno due candidati a Sindaco supplente in ordine numerico progressivo di preferenza. I primi nominativi di candidati devono appartenere al genere meno rappresentato nel numero previsto dalla normativa vigente.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soggetti legittimati che, singolarmente o unitamente ad altri, rappresentano almeno la percentuale delle azioni aventi diritto di voto necessarie per la presentazione delle liste per la nomina degli amministratori (nell'assemblea del 30.04.2013 che ha eletto il Collegio Sindacale in carica l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria).

Le liste dovranno essere corredate dalle informazioni e dalle dichiarazioni previste dalla disciplina applicabile e, comunque, dalle informazioni relative all'identità di coloro che hanno presentato le liste con la specifica indicazione della percentuale di partecipazione detenuta da ciascun concorrente alla presentazione e della percentuale di partecipazione complessiva in base alla quale viene presentata la lista. La titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo legittimato, ovvero del gruppo di legittimati presentanti la lista, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Sede Sociale.

Per comprovare la titolarità del numero di azioni idoneo alla presentazione di liste, i soggetti legittimati devono depositare, insieme alle liste, anche l'apposita comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del relativo numero di azioni. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Unitamente alle liste devono essere depositate:

- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati nonché le dichiarazioni degli stessi, munite di firma autentica, aventi ad oggetto l'accettazione alla candidatura e, per il caso di nomina, la irrevocabile accettazione dell'incarico nonché l'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti di legge per ricoprire la carica di Sindaco della Società;
- le dichiarazioni dei soggetti legittimati che presentano la lista o che concorrono a presentare la lista, diversi da quelli che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti con i soggetti legittimati che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Ciascun soggetto legittimato, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, non può presentare, né concorrere a presentare né votare più di una lista.

Il Presidente dell'Assemblea, in apertura della riunione assembleare, ammette alla votazione le liste di candidati conformi ai requisiti di legge e dello Statuto sociale.

Se risultano presentate più liste, la lista che ottiene la maggioranza dei consensi esprime 2 Sindaci effettivi ed 1 Sindaco supplente. I restanti esponenti del Collegio (1 Sindaco effettivo ed 1 Sindaco supplente) sono espressi da quella lista presentata da soggetti legittimati che non siano collegati ai soggetti legittimati di riferimento ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per i sindaci delle società quotate che ha ottenuto il maggior numero di consensi dopo quella più votata.

Fermo restando quanto sopra, nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, è considerata lista di maggioranza, a tutti gli effetti, la lista votata da un numero maggiore di



azionisti, e, in caso di parità, la lista depositata per prima. Le stesse regole valgono per l'ipotesi nella quale più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti.

La presidenza del Collegio Sindacale viene assunta dal soggetto eletto quale Sindaco effettivo della lista di minoranza.

Se risulta presentata una sola lista, i componenti del Collegio Sindacale sono espressi dall'unica lista utile e la presidenza del Collegio Sindacale viene assunta dall'esponente indicato al numero 1 dell'unica lista utile. Qualora entro il termine ultimo non sia presentata alcuna lista ovvero nessuna lista sia stata ammessa, l'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina dei Sindaci e del Presidente con delibera assunta a maggioranza dei votanti avendo cura di rispettare il criterio di riparto vigente per assicurare l'equilibrio tra i generi, previsto dalla normativa, anche regolamentare in essere.

La revoca dei componenti il Collegio Sindacale è disposta alle condizioni e con le modalità previste dalla legge. In caso di cessazione di un Sindaco Effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista che abbia espresso il Sindaco cessato avendo cura di rispettare l'appartenenza al genere del Sindaco cessato, anche in deroga al criterio di anzianità. Ove per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla sostituzione del Sindaco cessato nel rispetto del principio dell'equilibrio tra i generi, subentrerà il supplente anche appartenente al genere più rappresentato, il quale resterà in carica sino alla prima assemblea utile. Per la successiva nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio, l'Assemblea provvede ai sensi di legge, avendo cura di rispettare l'appartenenza al genere del soggetto sostituito, senza tener conto del sistema del voto di lista. In caso di necessità di reintegrazione del Collegio Sindacale, l'assemblea procede alla nomina o alle sostituzioni richieste nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e nel rispetto del criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, conformemente a quanto disciplinato dalla normativa vigente.

I componenti del Collegio Sindacale osservano le disposizioni attuative di legge relative ai limiti al cumulo degli incarichi e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla legge.



14. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (ex art. 123-bis comma 2, lettera d) TUF)

FORNIRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE.

Il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi (di cui due di sesso maschile e uno di sesso femminile) e due supplenti, nominati dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 30.04.2013 per gli esercizi 2013, 2014 e 2015 e scadranno alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2015. In assenza di liste previamente depositate, conformemente alle previsioni statutarie, la proposta di nomina dei Sindaci è stata formulata direttamente in Assemblea dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. La nomina dell'attuale Collegio Sindacale è stata approvata con il voto favorevole del 77,79% del capitale sociale.

Nessun cambiamento nella composizione del Collegio Sindacale è intervenuto a far data dalla chiusura dell'esercizio 2013.

I componenti del Collegio Sindacale hanno certificato sotto la loro responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di legge per ricoprire la carica di Sindaco.

La durata media delle riunioni del Collegio nel corso del 2013 è stata di circa 2 ore e 31 minuti.

Con riferimento all'esercizio in corso alla data di approvazione della presente Relazione sono state tenute 8 riunioni.

Nessun cambiamento nella composizione del Collegio Sindacale è intervenuto a far data dalla chiusura dell'Esercizio.

Per maggiori dettagli si rimanda alla [Tabella 3 – “Struttura del Collegio Sindacale”](#) in appendice.

INDICARE SE IL COLLEGIO SINDACALE:

- HA VERIFICATO L'INDIPENDENZA DEI PROPRI MEMBRI NELLA PRIMA OCCASIONE UTILE DOPO LA LORO NOMINA, SPECIFICANDO I CRITERI DI VALUTAZIONE CONCRETAMENTE APPLICATI (ART. 114-NOV/IES, COMMA 1-BIS, REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB E CRITERIO APPLICATIVO 8.C.1.);
- HA VERIFICATO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO IL PERMANERE DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA IN CAPO AI PROPRI MEMBRI (CRITERIO APPLICATIVO 8.C.1.);
- NELL'EFFETTUARE LE VALUTAZIONI DI CUI SOPRA HA APPLICATO (TRA GLI ALTRI) TUTTI I CRITERI PREVISTI DAL CODICE CON RIFERIMENTO ALL'INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI (CRITERIO APPLICATIVO 8.C.1.).

ESPORRE L'ESITO DELLE VERIFICHE EFFETTUATE (CRITERIO APPLICATIVO 8.C.1.).

Il Collegio Sindacale ha verificato in data 9 maggio 2013 l'indipendenza dell'organo prevista dal Testo Unico della Finanza e dal Codice di Autodisciplina.

Segnatamente, il Collegio Sindacale ha verificato il possesso:

- da parte di tutti i membri del Collegio Sindacale dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dal TUF;
- da parte dei membri del Collegio Sindacale, dei requisiti di indipendenza così come previsti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate cui CREDEM aderisce, precisando che per il sindaco supplente Gianni Tanturli il requisito di indipendenza è valutato in deroga a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina avendo ricoperto l'incarico di membro del Collegio Sindacale da oltre 9 anni.

QUALORA AI FINI DELLA VALUTAZIONE FOSSERO STATI APPLICATI CRITERI ULTERIORI RISPETTO A QUELLI PREVISTI DALL'ART. 148, COMMA 3, DEL TUF, QUELLI PREVISTI DA NORMATIVE DI SETTORE EVENTUALMENTE APPLICABILI E QUELLI PREVISTI DAL CODICE, INDICARE TALI CRITERI.

Il Collegio Sindacale ha valutato la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dal Codice.

INDICARE SE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA CURATO CHE I SINDACI POSSANO PARTECIPARE, SUCCESSIVAMENTE ALLA NOMINA E DURANTE IL MANDATO, A INIZIATIVE FINALIZZATE A



**FORNIRE LORO UN'ADEGUATA CONOSCENZA DEL SETTORE DI ATTIVITÀ IN CUI OPERA L'EMITTENTE, DELLE DINAMICHE AZIENDALI E DELLA LORO EVOLUZIONE, NONCHÉ DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO (CRITERIO APPLICATIVO 2.C.2.).
IN CASO POSITIVO, DESCRIVERE BREVEMENTE TALI INIZIATIVE.**

Nell'ambito delle attività a questi istituzionalmente spettanti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha curato e riscontrato che le iniziative finalizzate a fornire un'adeguata conoscenza del settore di attività, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, nonché del quadro normativo di riferimento, sono state rese disponibili e accessibili a tutti i Sindaci, anche nel corso della partecipazione alle adunanze consiliari e alle altre riunioni di singoli Comitati.

I Sindaci, al pari dei componenti del Consiglio di Amministrazione, hanno partecipato al piano formativo dedicato ai componenti degli Organi Sociali e sono stati destinatari di flussi informativi mediante:

- reportistica e aggiornamenti normativi redatti dal Servizio Rischi (*Risk Management, Compliance*);
- reportistica e aggiornamenti redatti dal Servizio Audit;
- reportistica e aggiornamenti redatti dalla *Business Unit* Finanza;
- reportistica e aggiornamenti dalla *Business Unit* Commerciale;
- reportistica e aggiornamenti redatti dal Servizio Crediti;
- reportistica e aggiornamenti redatti dai Comitati interfunzionali e consiliari;
- incontri con i diversi Servizi che compongono le unità organizzative dell'Emittente.

INDICARE SE L'EMITTENTE PREVEDE CHE IL SINDACO CHE, PER CONTO PROPRIO O DI TERZI, ABBIA UN INTERESSE IN UNA DETERMINATA OPERAZIONE DELL'EMITTENTE INFORMI TEMPESTIVAMENTE E IN MODO ESAURIENTE GLI ALTRI SINDACI E IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CIRCA NATURA, TERMINI, ORIGINE E PORTATA DEL PROPRIO INTERESSE (CRITERIO APPLICATIVO 8.C.3.).

A CREDEM si applica, in quanto banca, la speciale procedura autorizzativa prevista dall'art. 136 del TUB nel caso di obbligazioni contratte dai membri del Collegio Sindacale, direttamente o indirettamente, con la banca nella quale esercitano l'incarico.

**INDICARE SE IL COLLEGIO SINDACALE, NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ, SI È COORDINATO CON LA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT E CON IL COMITATO CONTROLLO E RISCHI (OVE COSTITUITI) (CRITERI APPLICATIVI 8.C.4. E 8.C.5.).
IN CASO AFFERMATIVO, INDICARE LE MODALITÀ DEL COORDINAMENTO.**

Il Collegio Sindacale, nello svolgimento della propria attività, si è coordinato con la funzione di Internal Audit e con il Comitato Consiliare per il Controllo Interno, attraverso il continuo dialogo ed il fattivo scambio di informazioni, nonché attraverso la partecipazione alle riunioni del predetto Comitato. Inoltre, il Collegio Sindacale è legittimato a partecipare anche alle riunioni del Comitato Rischi di Gruppo.



15. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

INDICARE SE L'EMITTENTE HA ISTITUITO UN'APPOSITA SEZIONE NELL'AMBITO DEL PROPRIO SITO INTERNET, FACILMENTE INDIVIDUABILE ED ACCESSIBILE, NELLA QUALE SONO MESSE A DISPOSIZIONE LE INFORMAZIONI CONCERNENTI L'EMITTENTE CHE RIVESTONO RILIEVO PER I PROPRI AZIONISTI, IN MODO DA CONSENTIRE A QUESTI ULTIMI UN ESERCIZIO CONSAPEVOLE DEI PROPRI DIRITTI

Al fine di rendere tempestivo e agevole l'accesso alle informazioni che rivestono rilievo per i propri Azionisti, CREDEM ha istituito un'apposita sezione (*Investor Relations*⁹) nell'ambito del proprio sito *web*, facilmente individuabile ed accessibile, nella quale sono messe a disposizione le informazioni concernenti l'andamento in borsa del titolo, la struttura e gli organi sociali, bilanci e dati di sintesi, *rating*, calendario degli eventi societari e presentazioni. Le informazioni relative alla *Corporate Governance* sono pubblicate nella relativa sezione¹⁰ del sito *web* di CREDEM. Tutti i documenti e le informazioni sono reperibili in italiano ed inglese.

INDICARE SE È STATO IDENTIFICATO UN RESPONSABILE INCARICATO DELLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI AZIONISTI (*INVESTOR RELATIONS MANAGER*) (CRITERIO APPLICATIVO 9.C.1.).
IN CASO AFFERMATIVO INDICARE IL NOMINATIVO.

L'*Investor Relations Manager* è il responsabile dell'ufficio *Investor Relations*, Dott. Daniele Morlini.

INDICARE SE È STATA VALUTATA LA COSTITUZIONE DI UNA STRUTTURA AZIENDALE INCARICATA DI GESTIRE I RAPPORTI CON GLI AZIONISTI (CRITERIO APPLICATIVO 9.C.1.).
IN CASO AFFERMATIVO, INDICARE SE TALE STRUTTURA È STATA COSTITUITA.

E' presente una struttura incaricata di gestire il dialogo con gli investitori (team di *Investor Relations*), contattabile con le modalità indicate nel sito *web* di CREDEM al seguente indirizzo http://www.credem.it/Investor_Relations/Pagine/Contatti.aspx

INDICARE EVENTUALI ULTERIORI INIZIATIVE INTRAPRESE PER RENDERE TEMPESTIVO ED AGEVOLE L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI CONCERNENTI L'EMITTENTE CHE RIVESTONO RILIEVO PER I PROPRI AZIONISTI.

All'interno del sito *web* di CREDEM, nella sezione "Assemblee"¹¹, è disponibile il Regolamento Assembleare, nonché tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno.

⁹ La sezione *Investor Relations* può essere consultata al seguente indirizzo *web*:
http://www.credem.it/Investor_Relations/Pagine/Home_Investor_Relations.aspx

¹⁰ La sezione *Corporate Governance* può essere consultata al seguente indirizzo *web*:
http://www.credem.it/Company_Profile/Pagine/Corporate_Governance.aspx

¹¹ La sezione *Assemblee* può essere consultata al seguente indirizzo *web*:
http://www.credem.it/Company_Profile/Pagine/Corporate_Governance_Assemblee_Credem.aspx

16. ASSEMBLEE (ex art. 123-bis comma 2, lettera c) TUF)

DESCRIVERE I MECCANISMI DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI, I SUOI PRINCIPALI POTERI, I DIRITTI DEGLI AZIONISTI E LE MODALITÀ DEL LORO ESERCIZIO, SE DIVERSI DA QUELLI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI APPLICABILI IN VIA SUPPLETIVA.

Le assemblee rappresentano un'opportunità privilegiata per instaurare un dialogo proficuo tra azionisti e Amministratori e costituiscono altresì un'occasione per la comunicazione agli Azionisti di notizie sulla Società, nel rispetto del principio della parità informativa e conformemente alla disciplina sulle informazioni privilegiate.

Ai sensi di Statuto, l'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno nei termini di legge, per deliberare sugli oggetti attribuiti dalla normativa vigente e dallo Statuto alla sua competenza. L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta occorra deliberare su alcuna delle materie ad essa riservate dalla normativa vigente.

Nel dettaglio, l'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione con le formalità previste dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito *internet* della Società, nonché con le altre modalità previste da appositi regolamenti di Consob. Nel rispetto della normativa vigente il Consiglio di Amministrazione può pubblicare l'avviso di convocazione dell'assemblea sulla Gazzetta Ufficiale oppure su uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore"; "Finanza e Mercati"; "Italia Oggi". La documentazione relativa agli argomenti previsti all'ordine del giorno, unitamente all'avviso di convocazione, viene in ogni caso resa disponibile sul sito web di CREDEM.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci. In mancanza, il Presidente dell'assemblea è designato dagli intervenuti. Spetta al Presidente dell'assemblea, anche attraverso i suoi incaricati, verificare il diritto di intervento, anche per delega, dei legittimati al diritto di voto; accertare la regolare costituzione dell'assemblea ed il quorum necessario per ciascuna deliberazione; dirigere e regolare la procedura delle discussioni e disciplinare i relativi interventi.

Per la validità delle deliberazioni assembleari in prima, in seconda e nelle successive convocazioni, si applicano le norme di legge. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano; il Presidente può disporre, ove lo ritenga opportuno, la votazione per appello nominale.

Il funzionamento delle assemblee, in particolare, è disciplinato nell'apposito Regolamento assembleare.

L'assemblea delibera sugli argomenti ad essa riservati dalla legge, dallo statuto e dalla normativa secondaria. L'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati:

- approva le politiche di remunerazione a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
- approva i piani basati su strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2 D.Lgs. n. 58/98;
- delibera sulle operazioni con parti correlate o soggetti collegati ovvero sulle relative autorizzazioni relative ad operazioni con parti correlate o soggetti correlati che le procedure adottate dalla società ovvero la normativa di settore riservino all'assemblea dei Soci;
- delibera sulle operazioni con parti correlate o soggetti correlati concluse nei casi di urgenza in deroga alle previsioni normative.

Sono attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, comma 2 c.c., le deliberazioni concernenti:

- la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., secondo le modalità ed i termini ivi descritti;
- la scissione di società nei casi previsti dall'art. 2506-ter c.c., secondo le modalità ed i termini ivi descritti;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del Socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.



Possono intervenire all'assemblea i legittimati al diritto di voto ai sensi di legge. Il diritto di intervento e le maggioranze deliberative e costitutive sono regolati dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

L'Azionista ha nell'assemblea diritto ad un voto per ogni azione posseduta e può farsi rappresentare, ai sensi della normativa in vigore, mediante delega scritta, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge e dal Regolamento assembleare. Ferme restando le modalità eventualmente stabilite con apposito regolamento ai sensi di legge, la delega può essere conferita anche in via elettronica. Salvo diverse prescrizioni normative, la delega può essere notificata alla Società in via elettronica mediante invio del file, munito della firma digitale del delegante, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo, anch'esso di posta elettronica certificata, che sarà indicato nell'avviso di convocazione.

Il Regolamento assembleare che CREDEM ha adottato disciplina, tra l'altro, il diritto di intervento dei legittimati al diritto di voto su ciascuno degli argomenti posti in discussione.

INDICARE EVENTUALI INIZIATIVE INTRAPRESE PER RIDURRE I VINCOLI E GLI ADEMPIMENTI CHE RENDONO DIFFICOLTOSO OD ONEROSO L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA E L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DA PARTE DEGLI AZIONISTI (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, VOTO PER CORRISPONDENZA, VOTO TELEMATICO, COLLEGAMENTI AUDIOVISIVI).

Coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea possono farsi rappresentare, ai sensi della normativa in vigore, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal Regolamento assembleare. Ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, l'Emittente designa per ciascuna assemblea un soggetto al quale i Soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Ferme restando le modalità eventualmente stabilite con apposito regolamento ai sensi di legge, la delega può essere conferita anche via elettronica. Salvo diverse prescrizioni normative, la delega può essere notificata alla Società in via elettronica mediante invio del file, munito della firma digitale del delegante, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo, anch'esso di posta elettronica certificata, indicato nell'avviso di convocazione.

CREDEM, ad oggi, non ha adottato meccanismi di voto a distanza tenuto conto delle proprie peculiarità (società quotata con un capitale fortemente concentrato in capo ad un unico Socio detentore di un'interessenza partecipativa del 76,87%) e del contributo derivante dal confronto diretto tra i Soci in assemblea, laddove il maggior rilievo è rivestito proprio dalle considerazioni e osservazioni rese attraverso la diretta presenza dagli azionisti.

INDICARE SE GLI AZIONISTI CHE CONTROLLANO L'EMITTENTE (O, IN MANCANZA, QUELLI CHE SONO IN GRADO DI ESERCITARE SU DI ESSO UN'INFLUENZA NOTEVOLE) HANNO COMUNICATO AL PUBBLICO CON CONGRUO ANTICIPO LE PROPOSTE DA ESSI SOTTOPOSTE ALL'ASSEMBLEA IN MERITO AD ARGOMENTI SUI QUALI NON ERA STATA FORMULATA DAGLI AMMINISTRATORI UNA SPECIFICA PROPOSTA (COMMENTO ALL'ART. 9 DEL CODICE).

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposta diversa da quelle sulle materie all'ordine del giorno.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, possono richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno predisponendo anche una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata all'organo di amministrazione entro il termine previsto dal citato articolo.

Alla data di approvazione della presente Relazione, la fattispecie oggetto di interesse in questa sede non risulta essersi verificata, poiché Credemholding S.p.A., azionista di controllo dell'Emittente, non risulta aver avanzato proposte da sottoporre all'assemblea in merito ad argomenti sui quali non era stata formulata dagli amministratori una specifica proposta.



INDICARE SE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA PROPOSTO ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA UN REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA L'ORDINATO E FUNZIONALE SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI ASSEMBLEARI (CRITERIO APPLICATIVO 9.C.3.).

OVE TALE REGOLAMENTO SIA STATO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA, DESCRIVERNE I PRINCIPALI CONTENUTI O, NEL CASO SIA DISPONIBILE SUL SITO INTERNET DELL'EMITTENTE, INSERIRE IL RIFERIMENTO PRECISO ALLA PAGINA WEB IN CUI IL REGOLAMENTO PUÒ ESSERE CONSULTATO.

Sin dall'assemblea del 30.04.2002, CREDEM ha adottato un Regolamento assembleare volto ad assicurare l'ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari. Il relativo testo è consultabile sul sito web di CREDEM, nella sezione *Chi Siamo - Assemblee*¹².

Nel Regolamento vengono altresì disciplinati: l'intervento, la partecipazione e l'assistenza all'assemblea, la legittimazione a intervenire, l'accesso ai locali della riunione, gli interventi e le repliche, i poteri del Presidente e la votazione.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 27.04.2011 ha approvato la modifica di alcuni articoli del Regolamento assembleare al fine di consentirne la maggiore conformità al D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 in tema di diritti degli azionisti e di meglio razionalizzare lo svolgimento delle relative riunioni.

INDICARE LE MODALITÀ MEDIANTE LE QUALI È GARANTITO IL DIRITTO DI CIASCUN SOCIO DI PRENDERE LA PAROLA SUGLI ARGOMENTI POSTI IN DISCUSSIONE (CRITERIO APPLICATIVO 9.C.3).

L'art. 6 del Regolamento assembleare dispone che il Presidente dell'assemblea regoli la discussione dando la parola agli Amministratori, ai Sindaci e a coloro che l'abbiano richiesta a norma dell'art. 6 dello stesso regolamento. I legittimati all'esercizio del diritto di voto, diversi dal rappresentante designato dalla Società, possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e potendo altresì formulare proposte. La richiesta può essere avanzata fino a quando il Presidente non ha dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa. Il Presidente, al fine di garantire un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, ha la facoltà stabilire, in apertura o nel corso della discussione sui singoli argomenti, un termine per la presentazione delle richieste di intervento. Il rappresentante designato dalla Società esercita l'eventuale delega unicamente mediante diritto al voto, senza possibilità di chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione o altre richieste di intervento.

Gli aventi diritto possono formulare domande anche prima dell'assemblea (almeno 3 giorni lavorativi precedenti l'assemblea) sulle materie poste all'ordine del giorno inviando le specifiche richieste all'Ufficio Azionisti. La richiesta deve essere corredata dalla firma autografa e dalla copia di un valido documento di identità del richiedente. La richiesta può altresì essere inviata in forma elettronica mediante invio del file, munito della firma digitale del richiedente, a mezzo di posta elettronica certificata del richiedente all'indirizzo soci@pec.gruppocredem.it. Le domande che gli aventi diritto formulano prima dell'assemblea possono essere un massimo di 5 per ogni argomento posto all'ordine del giorno. Ciascun avente diritto ha la facoltà di formulare domande prima dell'assemblea in un unico contesto, non considerandosi le richieste pervenute successivamente alla prima.

Il Presidente stabilisce le modalità di richiesta di intervento e l'ordine degli interventi, tenendo conto anche di eventuali domande formulate dagli aventi diritto prima dell'assemblea alle quali non sia già stata data risposta da parte della Società.

Coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica.

Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione, nonché del numero dei richiedenti la parola e di eventuali domande formulate dagli aventi diritto prima dell'assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società, può predeterminare la durata degli interventi e delle repliche al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Salvo diversa disposizione del Presidente, di norma gli interventi hanno una durata non superiore a dieci minuti e le repliche a cinque. Prima

¹² Si riporta l'indirizzo del sito web di CREDEM ove è consultabile il Regolamento assembleare:

http://www.credem.it/Company_Profile/Pagine/Corporate_Governance_Assemblee_Credem.aspx



della prevista scadenza del termine dell'intervento o della replica, il Presidente invita l'oratore a concludere.

INDICARE IL NUMERO DI AMMINISTRATORI INTERVENUTI IN ASSEMBLEA. INDICARE INOLTRE SE IL CONSIGLIO HA RIFERITO IN ASSEMBLEA SULL'ATTIVITÀ SVOLTA E PROGRAMMATA E SI È ADOPERATO PER ASSICURARE AGLI AZIONISTI UN'ADEGUATA INFORMATIVA CIRCA GLI ELEMENTI NECESSARI PERCHÉ ESSI POTESSERO ASSUMERE, CON COGNIZIONE DI CAUSA, LE DECISIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE (CRITERIO APPLICATIVO 9.C.2.)

All'ultima assemblea dei Soci del 19.12.2013 hanno partecipato tutti gli Amministratori in carica. Il Consiglio di Amministrazione riferisce all'assemblea sull'attività svolta e programmata nell'ambito della relazione sulla gestione.

Il Consiglio si adopera per assicurare agli Azionisti adeguata informativa sugli elementi necessari affinché possano assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare, in particolare curando che le relazioni degli amministratori e l'ulteriore documentazione informativa siano rese disponibili nei tempi previsti dalle vigenti prescrizioni normative e regolamentari¹³.

INDICARE SE IL PRESIDENTE (O ALTRO COMPONENTE) DEL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE HA RIFERITO AGLI AZIONISTI SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL COMITATO (COMMENTO ALL'ART. 6 DEL CODICE).

CREDEM, in quanto banca, applica la normativa dettata da Banca d'Italia in tema di politiche di remunerazione e, in tale contesto, riferisce annualmente all'Assemblea dei Soci. Proprio in occasione della redazione dell'annuale relazione per i Soci, viene riportato l'operato del Comitato in relazione alle relative remunerazioni. L'annuale relazione per i Soci viene illustrata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale è altresì componente del Comitato Nomine e Remunerazioni.

INDICARE SE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO SI SONO VERIFICATE VARIAZIONI SIGNIFICATIVE NELLA CAPITALIZZAZIONE DI MERCATO DELLE AZIONI DELL'EMITTENTE O NELLA COMPOSIZIONE DELLA SUA COMPAGINE SOCIALE.

IN CASO AFFERMATIVO, PRECISARE SE IL CONSIGLIO HA VALUTATO L'OPPORTUNITÀ DI PROPORRE ALL'ASSEMBLEA MODIFICHE DELLO STATUTO IN MERITO ALLE PERCENTUALI STABILITE PER L'ESERCIZIO DELLE AZIONI E DELLE PREROGATIVE POSTE A TUTELA DELLE MINORANZE E IN TAL CASO RIPORTARE L'ESITO DI TALI VALUTAZIONI (CRITERIO APPLICATIVO 9.C.4.).

La capitalizzazione di mercato di CREDEM nel corso dell'esercizio 2013 è aumentata riflettendo principalmente l'andamento dei prezzi dei titoli bancari europei.

Nello stesso periodo non si sono verificate variazioni significative nella composizione della compagine sociale; pertanto, il Consiglio non ha ravvisato l'opportunità di proporre all'assemblea modifiche dello statuto in merito alle percentuali stabilite per l'esercizio delle azioni e delle prerogative poste a tutela delle minoranze.

¹³ Il materiale relativo ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea viene messo a disposizione nel sito web di CREDEM, nella sezione "Chi Siamo - Assemblee", al seguente indirizzo http://www.credem.it/Company_Profile/Pagine/Corporate_Governance_Assemblee_Credem.aspx



17. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF)

ILLUSTRARE LE EVENTUALI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO – ULTERIORI RISPETTO A QUELLE GIÀ INDICATE NEI PUNTI PRECEDENTI – EFFETTIVAMENTE APPLICATE DALL'EMITTENTE AL DI LÀ DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLE NORME LEGISLATIVE O REGOLAMENTARI.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire Comitati Specializzati interfunzionali, dedicati al presidio periodico dei processi gestionali aventi significativa rilevanza per la conduzione della banca, diversi da quelli “interni al Consiglio di Amministrazione” così come definiti nell'apposito Regolamento del Consiglio di Amministrazione, composti da soggetti in possesso delle necessarie competenze, anche diversi dagli amministratori, finalizzati a garantire la migliore diffusione degli indirizzi gestionali e favorire il corretto funzionamento organizzativo. Tali comitati possono avere funzioni decisorie, nei limiti delle deleghe conferite, propositive e/o consultive.

CREDEM si è dotato, inoltre, di un Modello Organizzativo e di Gestione (MOG) specificamente mirato a prevenire che – da parte di propri esponenti, dipendenti e/o collaboratori – vengano commessi reati rilevanti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 (cfr. [Sezione 11.3 - Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001](#)).



18. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

ILLUSTRARE EVENTUALI CAMBIAMENTI NELLA STRUTTURA DI CORPORATE GOVERNANCE CHE SI FOSSERO VERIFICATI A FAR DATA DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.

Non vi sono stati cambiamenti nella struttura di *corporate governance* a far data dalla chiusura dell'Esercizio 2013.



CREDITO EMILIANO SPA

TABELLE

TABELLA 1: INFORMAZIONI sugli ASSETTI PROPRIETARI

STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE				
<i>Titolo</i>	<i>N. Azioni</i>	<i>% Rispetto Al Capitale Sociale</i>	<i>Quotato (Indicare I Mercati) / Non Quotato</i>	<i>Diritti E Obblighi</i>
<i>Azioni ordinarie</i>	332.392.107	100,00%	Quotate nel mercato MTA, di Borsa Italiana SpA	Alle azioni ordinarie sono connessi tutti i diritti amministrativi ed economici e gli obblighi previsti per legge.
<i>Azioni con diritto di voto limitato</i>	-	-	-	-
<i>Azioni prive del diritto di voto</i>	-	-	-	-

ALTRI STRUMENTI FINANZIARI (attribuenti il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione)				
	<i>Quotato (indicare i mercati) / non quotato</i>	<i>N. strumenti in circolazione</i>	<i>Categoria di azioni al servizio della conversione/esercizio</i>	<i>N. azioni al servizio della conversione/esercizio</i>
<i>Obbligazioni convertibili</i>	-	-	-	-
<i>Warrant</i>	-	-	-	-

PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE			
<i>Dichiarante</i>	<i>Azionista diretto</i>	<i>Quota % su capitale ordinario</i>	<i>Quota % su capitale votante</i>
Credito Emiliano Holding SpA	Credito Emiliano Holding SpA	76,87%	76,87%



TABELLA 2: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE										
Carica	Componenti	In carica dal	In carica fino a	Lista *	Esec.	Non esec.	Indip. da Codice	Indip TUF	% CdA	Altri incarichi °
Presidente	Giorgio Ferrari	16.07. 1992	Appr. bilancio 2014	M		X			100	8
Vice Presidente	Ignazio Maramotti	27.12. 2012	Appr. bilancio 2014	M	X				100	4
Vice Presidente	Lucio Zanon di Valgiurata	16.07. 1992	Appr. bilancio 2014	M	X				100	3
Consigliere	Romano Alfieri	16.07. 1992	Appr. bilancio 2014	M		X			100	2
Consigliere	Enrico Corradi	16.07. 1992	Appr. bilancio 2014	M	X				100	7
Consigliere	Giorgia Fontanesi	27.04. 2012	Appr. bilancio 2014	M		X			100	0
Consigliere	Ugo Medici	27.04. 2000	Appr. bilancio 2014	M	X				100	1
Consigliere	Ernestina Morstofolini	19.12. 2013	Appr. Bilancio 2014	M		X	X	X	100	0
Consigliere	Benedetto Giovanni Maria Renda	19.09. 2000	Appr. bilancio 2014	M		X			92	1
Consigliere	Paola Gina Maria Schwizer	27.04. 2012	Appr. bilancio 2014	M		X	X	X	92	2
Consigliere	Corrado Spaggiari	19.12. 2013	Appr. bilancio 2014	M		X	X	X	100	0
Consigliere	Giovanni Viani	28.04. 2006	Appr. bilancio 2014	M		X	X	X	92	0
AMMINISTRATORI CESSATI DURANTE L'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO										
Consigliere	Guido Corradi	16.07. 1992	Appr. bilancio 2014	M	X				92	-



Non sono intervenute variazioni nella composizione del Consiglio a far data dalla chiusura dell'Esercizio sino alla data di approvazione della presente Relazione.

Quorum richiesto per la presentazione delle liste in occasione dell'ultima nomina: 1%

NOTE

* **M**: componente eletto dalla lista votata dalla maggioranza.

° **Altri incarichi**: numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Allegato alla Relazione elenco di tali società con riferimento a ciascun consigliere.

N. riunioni svolte durante l'Esercizio di riferimento:	CDA: 12	CCCI: 12	CCNR: 6	CE: 19	CCAI: 1
---	----------------	-----------------	----------------	---------------	----------------

LEGENDA

CCNR: Comitato Consiliare Nomine e Remunerazione

P: Presidente

M: Membro

% CCNR: presenza, in termini percentuali, alle riunioni del Comitato Consiliare Nomine e Remunerazione

CCCI: Comitato Consiliare per il Controllo Interno

P: Presidente

M: Membro

% CCCI: presenza, in termini percentuali, alle riunioni del Comitato Consiliare per il Controllo Interno

CE: Comitato Esecutivo

P: Presidente

M: Membro

% CE: presenza, in termini percentuali, alle riunioni del Comitato Esecutivo

M: membro

P: Presidente

CCAI: Comitato Consiliare Amministratori Indipendenti

% CCAI: presenza, in termini percentuali, alle riunioni del Comitato Consiliare Parti Correlate

M: membro

P: Presidente

Nominativo	Carica	CCCI	% CCCI	CCNR	% CCNR	CE	% CE	CCAI	% CCAI
Ferrari Giorgio	Presidente	M	100	M	100	-	-	-	-
Maramotti Ignazio	Vice Presidente	-	-	-	-	M	100	-	-
Corradi Enrico	Consigliere	-	-	-	-	P	100	-	-

Ugo Medici	Consigliere	p ¹⁴	100	p ¹⁵	100	M ¹⁶	-	p ¹⁷	100
Ernestina Morstofolini	Consigliere	-	-	-	-	-	-	M ¹⁸	-
Lucio Iginio Zanon di Valgiurata	Vice Presidente	-	-	-	-	M	84	-	-
Paola Gina Maria Schwizer	Consigliere	p ¹⁹	100	P	100	-	-	p ²⁰	100
Corrado Spaggiari	Consigliere							M ²¹	-
Giovanni Viani	Consigliere	-	-	-	-	-	-	M ²²	-

TABELLA 3: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE

Collegio Sindacale							
Nominativo	Carica	In carica dal	In carica fino a	Lista	Indipendenza da Codice	% partecipazione C.S.	Altri incarichi
Giulio Morandi	Presidente	30.04.2007	Appr. Bilancio 31.12.2015	-	X	100%	/ ²³
Maurizio Bergomi	Sindaco effettivo	30.04.2007	Appr. Bilancio 31.12.2015	-	X	100%	6
Maria Paglia ²⁴	Sindaco effettivo	30.04.2013	Appr. Bilancio 31.12.2015	-	X	100%	5
Gianni Tantarli	Sindaco supplente	27.04.2000	Appr. Bilancio 31.12.2015	-	X	-	12
Tiziano	Sindaco	30.04.2007	Appr.	-	X	-	/ ²⁵

¹⁴ Membro del Comitato fino al 19 dicembre 2013.

¹⁵ Membro del Comitato fino al 19 dicembre 2013.

¹⁶ Membro del Comitato dal 19 dicembre 2013.

¹⁷ Membro del Comitato fino al 19 dicembre 2013.

¹⁸ Membro del Comitato dal 19 dicembre 2013.

¹⁹ Presidente del Comitato dal 19 dicembre 2013.

²⁰ Presidente del Comitato dal 19 dicembre 2013.

²¹ Membro del Comitato dal 19 dicembre 2013.

²² Membro del Comitato fino al 19 dicembre 2013.

²³ Dati non indicati in quanto non rilevanti ai fini della dichiarazione a Consob.

²⁴ In carica dal 30 aprile 2013.

²⁵ Dati non indicati in quanto non rilevanti ai fini della dichiarazione a Consob.



Scalabrini	supplente		Bilancio 31.12.2015				
SINDACI CESSATI DURANTE L'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO							
Vittorio Guidetti	Sindaco supplente	30.04.2007	Appr. Bilancio 31.12.2012	M	X	-	-
Quorum richiesto per la presentazione delle liste in occasione dell'ultima nomina: 2%							
Numero riunioni svolte durante l'Esercizio di riferimento: 26							

LEGENDA

% part. C.S.: percentuale di partecipazione del sindaco alle riunioni del Collegio Sindacale.

Altri incarichi: sono indicati il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato rilevanti ai sensi dell'art. 148-bis TUF, così come pubblicato da Consob sul proprio sito internet ai sensi dell'art. 144-*quinqüesdecies* del Regolamento Emittenti Consob.



**INCARICHI RICOPERTI DAGLI AMMINISTRATORI DI CREDITO
EMILIANO IN ALTRE SOCIETÀ QUOTATE IN MERCATI
REGOLAMENTATI (ANCHE ESTERI), IN SOCIETÀ FINANZIARIE,
BANCARIE, ASSICURATIVE O DI RILEVANTI DIMENSIONI**

GIORGIO FERRARI
Presidente

ELENCO CARICHE	SOCIETÀ APPARTENENTE AL GRUPPO CREDEM	
	SI	NO
Presidente di CREDITO EMILIANO HOLDING SPA	X	
Consigliere di BANCA EUROMOBILIARE SPA	X	
Consigliere di EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SGR SPA	X	
Presidente di CREDEMVITA SPA	X	
Vice Presidente di CREDEMASSICURAZIONI SPA	X	
Consigliere di MAXIMA SRL		X
Presidente del Collegio Sindacale di MARINA RINALDI SRL		X
Presidente del Collegio Sindacale di MAX MARA FASHION GROUP SRL		X

IGNAZIO MARAMOTTI
Vice Presidente

ELENCO CARICHE	SOCIETÀ APPARTENENTE AL GRUPPO CREDEM	
	SI	NO
Amministratore di CREDITO EMILIANO HOLDING SPA	X	
Amministratore di MAX MARA FASHION GROUP SRL		X
Amministratore di MARINA RINALDI SRL		X
Amministratore di MAXIMA SRL		X

LUCIO IGINO ZANON DI VALGIURATA
Vice Presidente

ELENCO CARICHE	SOCIETÀ APPARTENENTE AL GRUPPO CREDEM	
	SI	NO
Amministratore di CREDITO EMILIANO HOLDING SPA	X	
Amministratore di BANCA EUROMOBILIARE SPA	X	
Amministratore di CREDEM PRIVATE EQUITY SGR SPA	X	

**ROMANO ALFIERI**
Amministratore

ELENCO CARICHE	SOCIETA' APPARTENENTE AL GRUPPO CREDEM	
	SI	NO
Amministratore di PADANA TUBI & PROFILATI IN ACCIAIO SPA		X
Amministratore di CREDITO EMILIANO HOLDING SPA	X	

ENRICO CORRADI
Amministratore

ELENCO CARICHE	SOCIETA' APPARTENENTE AL GRUPPO CREDEM	
	SI	NO
Amministratore di CREDITO EMILIANO HOLDING SPA	X	
Amministratore di BANCA EUROMOBILIARE SPA	X	
Amministratore di CREDEM PRIVATE EQUITY SGR SPA	X	
Amministratore di ARGO TRACTORS SPA		X
Sindaco di MARINA RINALDI SRL		X
Sindaco di MAX MARA FASHION GROUP SRL		X
Sindaco di MAXIMA SPA		X

GIORGIA FONTANESI
Amministratore

Nessuna carica ricoperta in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o società di rilevanti dimensioni.

UGO MEDICI
Amministratore

ELENCO CARICHE	SOCIETA' APPARTENENTE AL GRUPPO CREDEM	
	SI	NO
Amministratore di MAX MARA FASHION GROUP SRL		X

ERNESTINA MORSTOFOLINI
Amministratore indipendente

Nessuna carica ricoperta in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o società di rilevanti dimensioni.

**BENEDETTO GIOVANNI MARIA RENDA**
Amministratore

ELENCO CARICHE	SOCIETA' APPARTENENTE AL GRUPPO CREDEM	
	SI	NO
Consigliere di CREDITO EMILIANO HOLDING SPA	X	

PAOLA GINA MARIA SCHWIZER
Amministratore indipendente

ELENCO CARICHE	SOCIETA' APPARTENENTE AL GRUPPO CREDEM	
	SI	NO
Membro del Comitato di Sorveglianza di IGM Sgr S.p.A. in liquidazione coatta Amministrativa		X
Membro del Comitato di Sorveglianza di Reginato Mercante Jelmoni Sgr S.p.A. in liquidazione coatta Amministrativa		X

CORRADO SPAGGIARI
Amministratore indipendente

Nessuna carica ricoperta in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o società di rilevanti dimensioni.

GIOVANNI VIANI
Amministratore

Nessuna carica ricoperta in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o società di rilevanti dimensioni.